

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 45/2020

Oggetto: Coronavirus - Cassa Integrazione Guadagni in Deroga - Riepilogo accordi regionali di CIGD - Faq Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro sul proprio sito internet ha pubblicato una serie di faq che rispondono alle domande più frequenti su diversi temi tra cui quello degli ammortizzatori sociali ed in particolare sull'accesso alla cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate sul territorio nazionale <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx> (cfr. circ. Fedit n. 40-43/2020).

Si rammenta che la cassa integrazione guadagni in deroga vale per le imprese fino a 5 dipendenti inquadrate previdenzialmente nel terziario, nonché le aziende più grandi che hanno solo la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, tra cui le aziende di logistica con oltre 50 dipendenti.


Il dicastero del lavoro conferma che in caso di istanze di cassa integrazione in deroga presentate da datori di lavoro che facciano riferimento a unità produttive site in cinque o più Regioni o Province Autonome sul territorio nazionale è possibile produrre un unico accordo sindacale che faccia complessivamente riferimento a tutte le unità produttive interessate; la domanda va presentata al Ministero del Lavoro secondo le indicazioni già fornite.

Viceversa un datore di lavoro con una struttura produttiva plurilocalizzata che, tuttavia, faccia richiesta di cassa integrazione in deroga per unità produttive presenti fino ad un massimo di quattro Regioni o Province Autonome, dovrà presentare domanda alle singole Regioni o Province Autonome in cui hanno sede le unità produttive interessate dalle sospensioni.

Con l'occasione si allega un riepilogo degli accordi regionali in materia di cassa integrazione guadagni in deroga.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Enzo Solaro





**COMITATO DI INTERVENTO PER LE CRISI AZIENDALI E DI SETTORE
C.I.C.A.S.
VERBALE DI RIUNIONE
del 30 marzo 2020**

Il giorno 30/03/2020, con inizio alle ore 14.00, presso la sede della Regione Abruzzo, in Pescara, Via Passolanciano n. 75, sala riunioni al IV piano, in modalità videoconferenza su conforme convocazione disposta dall'Assessore Regionale preposto al Lavoro, Formazione Istruzione, Ricerca e Università, Enti Locali e Polizia Locale, Politiche Sociali, con nota prot. n. 24/Segr. del 20 marzo 2020, facendo seguito al precedente incontro del 25/03/2020, si riunisce, in via straordinaria, il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.) per l'esame dei seguenti argomenti all'o.d.g.:

- 1) *Ricostituzione del Comitato di Intervento per le Crisi Industriali e di Settore, di cui alla D.G.R. n. 419 del 15/07/2019 e alla Determinazione Direttoriale n.280/DPG del 15/10/2019 – Approvazione del Regolamento.*
- 2) *Accordo Quadro per Emergenza COVID-19 – Interventi di sostegno al reddito in favore delle imprese abruzzesi di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” - Titolo II “Misure a sostegno del lavoro” - Art. 22 “Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga”.*
- 3) *Varie ed eventuali.*

Giunta Regionale
Abruzzo

Alla riunione, presieduta dall'Assessore Piero Fioretti, sono presenti il dott. Claudio Di Giampietro, Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale, il dott. Pietro De Camillis, dirigente del Servizio Lavoro e il dott. Renzo N. Iride, del Servizio Lavoro.

In modalità videoconferenza, partecipano i rappresentanti di:

- Regione Abruzzo
- Direzione Regionale I.N.P.S.
- Ispettorato Interregionale del Lavoro
- CGIL Abruzzo
- CISL Abruzzo
- UGL Abruzzo
- UIL Abruzzo
- C.N.A. ABRUZZO
- CONFCOMMERCIO ABRUZZO
- CONFAGRICOLTURA
- CONFINDUSTRIA ABRUZZO
- CONFAPI ABRUZZO
- CASARTIGIANI ABRUZZO
- CONFESERCENTI
- C.I.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
- CONFCOOPERATIVE ABRUZZO
- CISAL ABRUZZO
- CONFSAI ABRUZZO
- ANPAL SERVIZI SPA

In qualità di invitati e osservatori, partecipano anche i rappresentanti di:

- CONFPROFESSIONI ABRUZZO
- Ordine dei COMMERCIALISTI L'AQUILA
- Ordine dei COMMERCIALISTI CHIETI
- Ordine dei COMMERCIALISTI PESCARA
- Ordine dei COMMERCIALISTI TERAMO
- Ordine dei COMMERCIALISTI LANCIANO
- Ordine dei COMMERCIALISTI VASTO
- Ordine dei COMMERCIALISTI AVEZZANO
- Ordine dei CONSULENTI DEL LAVORO
- CLAAI ABRUZZO
- COLDIRETTI ABRUZZO
- CONFARTIGIANATO ABRUZZO
- LEGACOOOP ABRUZZO
- COPAGRI ABRUZZO
- FEDERPESCA
- IMPRESAPESCA
- COGEVO
- UNCI
- CONAPI
- CONFLAVORO
- ANIAC
- ANPIT
- ANCE
- CISAL
- API

Giunta Regionale
Abruzzo

Il Presidente, apre la seduta, saluta i presenti e passa alla discussione del primo punto all'ordine del giorno:

I^ PUNTO O.D.G.

Ricostituzione del Comitato di Intervento per le Crisi Industriali e di Settore, di cui alla D.G.R. n. 419 del 15/07/2019 e alla Determinazione Direttoriale n.280/DPG del 15/10/2019 – Approvazione del Regolamento.

Su proposta dell'Assessore Fioretti, si procede, con voto unanime di tutti i Componenti del Comitato, all'approvazione del Regolamento che disciplina le competenze e le modalità di funzionamento del Comitato per i prossimi tre anni a partire dalla data odierna.

II^ PUNTO O.D.G.

Accordo Quadro per Emergenza COVID-19 – Interventi di sostegno al reddito in favore delle imprese abruzzesi di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” - Titolo II “Misure a sostegno del lavoro” - Art. 22 “Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga”.

IL COMITATO

Richiamati

- il DPCM del 22/03/2020
- il Decreto Legge del 17/03/2020, n. 18
- il Decreto Legge del 02/03/2020, n. 9
- il DPCM del 08/03/2020
- il DPCM del 01/03/2020
- il DPCM del 23/02/2020



il Decreto Legge del 23/02/2020, n. 6
il D.Lgs. 14/09/2017, n. 148
il D.Lgs. 24/09/2015, n. 185
l'art. 1, comma 304 della legge 28/12/2015, n. 208
l'art. 1, comma 183 della legge 27/12/2013, n. 147

Considerato che il Decreto Legge del 17/03/2020, n. 18, ha previsto una serie di Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'intero territorio nazionale.

Il medesimo Decreto Legge, all'art. 22, in relazione all'emergenza COVID-19, prevede la possibilità di concedere un sostegno alle imprese e lavoratori, reintroducendo l'ammortizzatore sociale rappresentato dalla cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) e precisamente:

“Art. 22 - (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.

6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.”

Considerato che il D.L. 18/2020, prevede uno stanziamento di risorse finanziarie, a livello nazionale, pari ad € 3.293.2 milioni per l'anno 2020 e che il riparto di tali risorse è operato con uno o più decreti

interministeriali del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 3 del 23/03/2020, è stata ripartita una prima tranche di risorse finanziarie pari a 1.293,2 milioni di euro, delle risorse complessivamente previste per la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e che alla Regione Abruzzo sono state assegnate risorse finanziarie pari a 27.157.200,00 di euro.

Ritenuto necessario ed urgente adottare un accordo quadro regionale, al fine di assicurare la CIG in deroga ai datori di lavoro di cui all'art. 22 sopra richiamato, della regione Abruzzo per contenere gli effetti dell'emergenza sanitaria e le negative ricadute economiche a seguito del COVID-19.

Richiamato il messaggio INPS 1287 del 20/03/2020, ad oggetto "*Decreto cura. Emergenza COVID, Prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga*".

Richiamata la Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020, ad oggetto "*Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e sostegno economico per famiglie, lavoratori, imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.*"

**ALL'UNANIMITA' CONVIENE E STIPULA IL SEGUENTE
ACCORDO QUADRO**

**PER LA CONCESSIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA A
SEGUITO DELL'EMERGENZA DOVUTA AL COVID-19**

- 1) La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) è concessa, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con Unità Produttive ubicate nella regione Abruzzo, per i quali non trovano applicazione le tutele **previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro**, (CIGO, FIS, Fondi di solidarietà, di cui al D. Lgs. 148/2015 e smi) così come integrati dagli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
- 2) La CIGD può essere richiesta per un periodo massimo di 9 (nove) settimane; anche retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020, in favore dei lavoratori in forza presso i datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020.
- 3) Per ciascuna unità produttiva la CIGD può essere concessa all'interno del periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020.
- 4) Possono accedere alla CIGD tutti i lavoratori aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i datori di lavoro di cui al punto 1), indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro, maturato presso l'azienda richiedente il trattamento, e che, a seguito ed a causa degli effetti economici negativi conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19, hanno sospeso in tutto o in parte l'attività lavorativa:
- Operai
 - Impiegati
 - Quadri
 - Apprendisti
 - Soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
 - Terzo settore
 - Lavoratori a domicilio monocommessa.
 - Lavoratori intermittenti nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei 12 mesi precedenti. (INPS circ. 47 pag. 12, F)
 - Lavoratori della pesca, anche delle acque interne, a qualsiasi titolo imbarcati, iscritti al ruolino di equipaggio. Per tale settore, il riferimento sarà non solo alle ore non lavorate ma soprattutto alle giornate lavorate e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a periodi non continuativi.
 - Il trattamento di CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o di sospensione dell'attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Fermo restando che il ricorso alla cassa in deroga sarà possibile qualora l'azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto

ricorso, per altre causali, al numero massimo di giornate fruibili, (INPS circ. 47 pag.11, F).

- 5) Possono accedere alla cassa integrazione in deroga le aziende che avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale "COVID-19 nazionale" (es. le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti) (INPS circ. 47 pag. 12, F)
- 6) Possono altresì accedere alla CIGD anche i lavoratori interessati da cambio di appalto o trasferimento ex art. 2112 del c.c., successivamente alla data del 23 febbraio 2020, prendendo in considerazione l'anzianità convenzionale come da art. 7 D.Lgs. 23/2015.
- 7) Sono esclusi dall'applicazione dell'art.22 co.1) i datori di lavoro domestico.
- 8) I datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 148/2015), dovranno chiedere la prestazione con causale "COVID-19 nazionale" alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga. INPS circ. 47 pag. 11. Si rappresenta che il fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo (INPS 47 p. d.1.1-pag. 9). Per le aziende dell'artigiano e dei lavoratori somministrati sarà possibile ricorrere esclusivamente all'ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga. (INPS 47 p. d.1.2-pag.9).
- 9) La fruizione della CIGD per i dipendenti assunti a tempo determinato nelle varie forme contrattuali vigenti non può andare oltre la scadenza prevista del rapporto di lavoro a termine, salvo il caso in cui sia intervenuta, nei termini, una proroga del contratto ovvero una trasformazione.
- 10) La verifica dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di CIGD e nel verbale di accordo sindacale.
- 11) La concessione del trattamento di CIGD mediante pagamento diretto da parte di INPS, avviene applicando la disciplina di cui all'art. 44, comma 6-ter, del D. Lgs. 148/2015, che prevede la trasmissione ad INPS dei Mod. SR41, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte di INPS.
- 12) Come previsto al comma 1), dell'art. 22 del D.L 17/03/2020, n. 18, i datori di lavoro, che occupano più di 5 (cinque) dipendenti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono sottoscrivere un accordo, che può essere concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nel quale si dà atto che il ricorso alla CIGD si è reso necessario a seguito degli effetti diretti ed indiretti del fenomeno epidemiologico COVID-19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte. Si considera altresì esperito l'accordo con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. INPS circ. 47. Trascorso tale periodo, in mancanza di riscontro da parte delle OO.SS., il datore di lavoro presenterà istanza di CIGD, allegando l'informativa preventiva inviata alle OO.SS. Si conviene che, ai fini del raggiungimento di tale accordo ovvero del completamento e/o perfezionamento delle relative procedure, le Parti Sociali firmatarie della presente intesa potranno attivare ogni utile modalità anche in sede territoriale.
- 13) Sono dispensati dalla sottoscrizione dell'accordo di cui al punto precedente i datori di lavoro che occupano fino a 5 (cinque) dipendenti. Per agevolare le rilevazioni statistiche, si richiede l'impegno a detti datori di lavoro di fornire informativa alle OO.SS.
- 14) Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e oneri accessori.
- 15) L'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'accoglimento dell'istanza.

PROCEDURA OPERATIVA PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO DI CIGD

Per la presentazione delle domande di CIG in deroga alla Regione Abruzzo sarà **obbligatorio** utilizzare la procedura informatica, messa a disposizione dalla Regione Abruzzo.

La registrazione e l'accesso a tale procedura sarà consentito **esclusivamente** attraverso l'utilizzo di una identità digitale SPID (<https://www.spid.gov.it/>)

Il datore di lavoro può delegare la presentazione della domanda di CIGD, anche a soggetti diversi (es. Consulente del lavoro, altro soggetto), purchè in possesso di specifica delega e delle credenziali di accesso (SPID).

In caso di datore di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 5, è necessario allegare il verbale di accordo redatto sul modello CIGD_COVID19 e copia del documento di identità del legale rappresentante/datore di lavoro.

I datori di lavoro che intendono beneficiare della CIG in Deroga, al fine di evitare ritardi nella erogazione ai lavoratori interessati dalla presente intesa delle misure di sostegno al reddito, devono trasmettere la richiesta di intervento di CIG in deroga, entro 15 giorni dal termine delle procedure legate all'accordo sindacale di cui sopra, utilizzando la procedura informatica regionale.

Si rappresenta che, ad oggi, le domande di CIGD devono assolvere l'obbligo dell'imposta di bollo. Si precisa che le Regioni hanno richiesto al competente Ministero di eliminare tale obbligo a carico del datore di lavoro.

I datori di lavoro, all'atto della effettiva sospensione dei lavoratori, devono comunicare ai lavoratori interessati il periodo di sospensione.

La casella di posta elettronica certificata, (PEC), l. indicata dal datore di lavoro/rappresentante legale riportata nella domanda, costituisce il riferimento per le eventuali successive comunicazioni da effettuare da parte dell'Amministrazione.

Le autorizzazioni delle istanze di cassa integrazione in deroga saranno effettuate dalla Regione Abruzzo sulla base delle risorse disponibili. Il rilascio delle autorizzazioni potrà avvenire solo in caso di effettiva copertura finanziaria da parte di risorse dello Stato e comunque fino ad esaurimento delle risorse assegnate. La Regione non potrà emettere provvedimenti concessori una volta raggiunto il tetto massimo delle risorse assegnate anche in via prospettica.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Regione. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, la Regione non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Il monte ore a preventivo dell'istanza presentata, rappresenta il limite massimo di integrazione salariale per il periodo oggetto di domanda e non può essere superato a consuntivo.

Quando la determina di autorizzazione della domanda è stata approvata, non è più possibile modificare il monte ore. E' possibile ripresentare una nuova istanza qualora il limite massimo delle 9 settimane non sia stato ancora utilizzato.

Il competente Servizio Lavoro della Regione Abruzzo, istruisce in ordine cronologico le istanze di CIGD presentate sul portale della Regione Abruzzo, verificando la sussistenza dei requisiti richiesti e provvedendo a comunicare al richiedente, a mezzo PEC, l'eventuale sospensione dell'istruttoria, la richiesta di integrazione documentale e i provvedimenti di diniego.

Il Servizio Lavoro della Regione Abruzzo trasmette, a mezzo PEC, la relativa Determinazione Dirigenziale di autorizzazione, concessione e pagamento, corredata dall'elenco delle istanze istruite con esito positivo a:

1. INPS Direzione Regionale Abruzzo, ai fini della erogazione del sostegno al reddito, nei limiti delle risorse disponibili;
2. Ispettorato Interregionale del Lavoro.

L'I.N.P.S., a seguito dell'autorizzazione della Regione Abruzzo, effettuate le verifiche di propria competenza nei confronti dei datori di lavoro beneficiari della CIG in deroga, provvede al relativo pagamento.

Qualora l'I.N.P.S. rilevi motivi ostativi alla liquidazione della relativa indennità provvede a darne comunicazione alla Regione Abruzzo.

MODULISTICA ALLEGATA (**)

- Mod. **CIGD_COVID19** - Accordo sindacale – Richiesta di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (per aziende con più di 5 dipendenti);

Il presente Verbale e il fac-simile del verbale di accordo sindacale, Mod. CIGD_COVID19 (anche in formato editabile), sono reperibili sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it e sul portale del Dipartimento selfi.regione.abruzzo.it.

DISPOSIZIONI FINALI

Le parti si impegnano a monitorare l'andamento dell'intervento e ad assumere eventuali ulteriori determinazioni in caso di nuove precisazioni sulla operatività delle disposizioni in materia, ivi compreso le problematiche dei fondi. Si impegnano inoltre a proseguire il confronto con il Governo anche in relazione ai temi relativi all'esclusione del campo di applicazione della cassa in deroga per i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020, anche in considerazione degli emendamenti presentati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché da Organizzazioni Sindacali e Associazioni Datoriali in sede di conversione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Le Parti firmatarie del presente Accordo Quadro si riservano di procedere al monitoraggio dell'attuazione del medesimo e di apportarvi eventuali integrazioni e/o modifiche che dovessero rendersi necessarie in seguito a eventuali modifiche della normativa ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione nonché al fine di valutare qualsivoglia ulteriore intervento legato a risorse aggiuntive di competenza della Regione Abruzzo che dovessero rendersi disponibili.

Le Parti si impegnano a curare la massima informazione dei contenuti dell'Accordo e delle successive procedure attuative, fermo restando l'avvio delle procedure successivamente alla pubblicazione della comunicazione sul portale regionale e secondo i modelli standard ivi previsti.

Alle ore 19.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Assessore al Lavoro
Pietro Fioretti



- Regione Abruzzo
- Direzione Regionale I.N.P.S.
- Ispettorato Interregionale del Lavoro
- CGIL Abruzzo
- CISL Abruzzo
- UGL Abruzzo
- UIL Abruzzo
- C.N.A. ABRUZZO
- CONFCOMMERCIO ABRUZZO
- CONFAGRICOLTURA
- CONFINDUSTRIA ABRUZZO
- CONFAPI ABRUZZO
- CASARTIGIANI ABRUZZO
- CONFESERCENTI
- C.I.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
- CONFCOOPERATIVE ABRUZZO
- CISAL ABRUZZO
- CONFSAI ABRUZZO
- ANPAL SERVIZI SPA

In qualità di invitati e osservatori, partecipano, con facoltà di sottoscrivere il documento approvato, anche i rappresentanti di:

- CONFPROFESSIONI ABRUZZO
- Ordine dei COMMERCIALISTI L'AQUILA
- Ordine dei COMMERCIALISTI CHIETI
- Ordine dei COMMERCIALISTI PESCARA
- Ordine dei COMMERCIALISTI TERAMO
- Ordine dei COMMERCIALISTI LANCIANO
- Ordine dei COMMERCIALISTI VASTO
- Ordine dei COMMERCIALISTI AVEZZANO
- Ordine dei CONSULENTI DEL LAVORO
- CLAAI ABRUZZO
- COLDIRETTI ABRUZZO
- CONFARTIGIANATO ABRUZZO
- LEGACOOOP ABRUZZO
- COPAGRI ABRUZZO
- FEDERPESCA
- IMPRESAPESCA
- COGEVO
- UNCI
- CONAPI
- CONFLAVORO
- ANIAC
- ANPIT
- ANCE
- CISAL
- API
- CSE

Giunta Regionale d'Abruzzo



DELEGA PRESENTAZIONE
DOMANDA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA COVID-19 NAZIONALE

Il/La sottoscritto/a , nato/a a (.....) il / /,
residente a (.....) in via CAP , C.F.
..... Documento di identità n. rilasciato da il
.... / /, in qualità di Datore di lavoro/legale rappresentante dell'impresa , con
sede a

DELEGA

il/la sig./ra

nato/a a (.....) il / /, residente a (.....) in via
..... CAP , C.F.

a presentare l'istanza di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) COVID-19 nazionale, attraverso lo Sportello Digitale
della Regione Abruzzo.

Luogo e data

Il Delegante

*Firmato digitalmente (opzione preferibile)
o in alternativa Firma per esteso e leggibile
con allagata copia del documento di identità*

.....

(*) Allegare copia fotostatica del documento d'identità del delegante

Giunta Regionale d'Abruzzo



ACCORDO SINDACALE Datore di lavoro con più di 5 dipendenti
RICHIESTA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA COVID-19 NAZIONALE
ai sensi dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e del verbale CICAS 30/03/2020

Il giorno/...../2020 alla presenza di:

Datore di Lavoro:

- Associazione di categoria dei datori di lavoro (se presente):
- OO.SS.:
- OO.SS.:
- OO.SS.:
- RSU/RSA/RSB/(altro):

si è svolta (anche in via telematica) la riunione per l'esame congiunto finalizzata all'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e alle modalità di gestione della stessa, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e del verbale CICAS del 30/03/2020. I soggetti sopra indicati danno atto di conoscere i contenuti del D.L. 18/2020 e del verbale CICAS del 30/03/2020 e le relative procedure che si considerano parte integrante del presente accordo insieme ai suoi allegati.

Il Datore di lavoro/legale rappresentante, sig./ra,
nato/a a (.....) il/...../....., residente in via,
a (.....) CAP, n° documento di identità,

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., DICHIARA

indicare la ragione sociale

con sede legale a

P.I./C.F. Matr. Inps n°

N° iscrizione C.C.I.A.A. Cod. ATECO

e unità produttiva sita a Prov. (.....) CAP

in via n°

Telefono/Cellulare (INDICARE NUMERO REPERIBILE)

email@..... (INDICARE EMAIL VALIDA)

PEC (posta elettronica certificata valida)

esercente l'attività di CCNL applicato

(specificare settore.....)

ha dipendenti per totali n°, di cui: quadri n°, impiegati n°, operai n°, apprendisti n°, lavoratori a domicilio n°

di non rientrare nel campo di applicazione delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, (di cui al D. Lgs. 148/2015 e smi) così come integrati dagli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

che è costretto ad una contrazione dell'orario di lavoro a causa dell'emergenza COVID-19,



ACCORDO SINDACALE Datore di lavoro con più di 5 dipendenti
RICHIESTA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA COVID-19 NAZIONALE
ai sensi dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e del verbale CICAS 30/03/2020

Il datore di lavoro attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni di accesso all'integrazione salariale in deroga di cui al presente verbale.

Le Parti, per tutto quanto sopra riportato,

CONCORDANO

al fine di superare la situazione di emergenza come descritta, di ricorrere alla CIG in deroga ai sensi del **D.L. 17 marzo 2020 n.18 e del verbale CICAS del 30/03/2020**

per numero massimo di n° lavoratori, IN FORZA ALLA DATA DEL 23/02/2020, di cui:

n° a sospensione zero ore;

n° a riduzione di orario, di cui n° al% e n° al%

relativamente all'unità/alle unità produttiva/e di () , ()

La richiesta decorre dal/...../2020 fino al/...../2020

N° di ore complessive di CIGD richieste (indicare in modo esatto le effettive ore di sospensione richieste)

Il Datore di Lavoro, all'atto della effettiva sospensione dei lavoratori deve comunicare ai lavoratori interessati il periodo di sospensione.

Il datore di Lavoro richiederà il pagamento diretto da parte dell'Inps ai lavoratori.

Ulteriori precisazioni:

La concessione del trattamento di CIGD avviene con la sola modalità del pagamento diretto da parte di INPS, applicando la disciplina di cui all'art. 44, comma 6-ter, del D. Lgs. 148/2015, che prevede la trasmissione ad INPS dei Mod. SR41, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte di INPS. Come previsto dal verbale CICAS del 30/03/2020, si ribadisce che le autorizzazioni delle istanze di cassa integrazione in deroga saranno effettuate dalla Regione Abruzzo sulla base delle risorse disponibili. Il rilascio delle autorizzazioni potrà avvenire solo in caso di effettiva copertura finanziaria da parte di risorse dello Stato e comunque fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

Letto, confermato e sottoscritto in data/...../2020

Per il datore di Lavoro

Per le OO.SS

(Allegare copia documento d'identità del legale rappresentante)



COMITATO DI INTERVENTO PER LE CRISI AZIENDALI E DI SETTORE C.I.C.A.S.

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 419 del 15.07.2019, con la quale è stato ricostituito il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore, di seguito denominato C.I.C.A.S.;

Considerato che il punto 6 (sei) del dispositivo della Deliberazione di Giunta di cui sopra, prevede che il funzionamento del C.I.C.A.S. sia disciplinato da apposito regolamento adottato dallo stesso;

Con riferimento a tale disposizione, da parte dei componenti del Comitato, all'unanimità, viene adottato il seguente

REGOLAMENTO

Art.1

COMPETENZE DEL COMITATO

Al C.I.C.A.S. compete di:

- a) analizzare le difficoltà occupazionali connesse a stati di crisi aziendali, di settore e/o territoriali e coadiuvare il Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche del Lavoro Formazione professionale, Istruzione, Ricerca e Università, Politiche sociali, Enti locali e polizia locale ed il Componente la Giunta Regionale, preposto alle Attività produttive (Industria, Commercio, Artigianato), Turismo, Beni e attività culturali e di spettacolo, nella disamina delle possibili soluzioni da porre in essere;
- b) formulare pareri e proposte, in relazione a Piani e Programmi di intervento sostenuti da risorse comunitarie, nazionali e regionali, al fine di rimuovere o contenere gli effetti negativi degli stati di crisi e di favorire il reinserimento di lavoratori sospesi o licenziati;
- c) formulare pareri e proposte per la ricerca e l'attuazione di modalità garantite di transizione attiva nei confronti di soggetti espulsi dal Mercato del Lavoro o titolari di rapporti precari;
- d) definire i soggetti destinatari dei trattamenti in deroga degli ammortizzatori sociali, l'utilizzo temporale degli stessi ed il riparto tra le situazioni di crisi occupazionali, aziendali, settoriali e/o territoriali, presenti sul territorio abruzzese;

Art.2

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, la convocazione è stabilita dal Presidente, o, in mancanza, dal Vice Presidente e viene comunicata ai rispettivi componenti almeno 8 (otto) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima della seduta.

La lettera di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. Allo scopo di velocizzare i tempi e di ridurre al minimo l'utilizzo della carta, per la notifica delle convocazioni, del verbale di riunione o di ogni altro documento, si utilizzeranno esclusivamente canali di comunicazioni informatici (PEC indicati dai Componenti e pubblicazione sul portale della Regione Abruzzo).

L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente. La convocazione può essere richiesta, in via straordinaria, da uno o più dei suoi componenti. Tali richieste, contenenti l'indicazione degli argomenti da trattare, dovranno essere trasmesse alla Struttura Regionale presso cui ha sede il C.I.C.A.S., che ne cura la gestione e gli ulteriori adempimenti amministrativi.

Le funzioni di segreteria tecnica sono svolte dall'Ufficio Ammortizzatori Sociali del competente Servizio Lavoro DPG007.



Le riunioni vengono realizzate in prima, ovvero, in seconda convocazione.

Le riunioni sono presiedute dal Componente la Giunta Regionale preposto alle politiche del Lavoro Formazione professionale, Istruzione, Ricerca e Università, Politiche sociali, Enti locali e polizia locale, o, in sua assenza, dal Vice Presidente nella persona del Componente la Giunta, preposto alle Attività produttive (Industria, Commercio, Artigianato), Turismo, Beni e attività culturali e di spettacolo.

Le riunioni ordinarie si ritengono valide in:

- Prima convocazione, quando alla seduta partecipa un numero di componenti pari alla metà più uno della composizione del C.I.C.A.S., esclusi il Presidente e/o il Vice Presidente;
- Seconda convocazione, quando alla seduta partecipa un numero di componenti pari ad un terzo della composizione del C.I.C.A.S., esclusi il Presidente e/o il Vice Presidente.

Atteso che la Deliberazione di Giunta Regionale n.419 del 15.07.2019, prevede un numero di componenti del C.I.C.A.S. pari a 10 (dieci), all'unanimità, si stabilisce che il numero minimo dei componenti in seconda convocazione deve essere pari a 3 (tre).

Il Presidente accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale nel termine di 30 minuti dagli orari fissati nella lettera di convocazione, il Presidente scioglie la seduta.

Il Presidente, durante la seduta, a meno che non vi sia esplicita richiesta di un componente del Comitato, non è tenuto a verificare il numero legale.

Art.3

PROCESSO VERBALE

Il processo verbale delle riunioni del C.I.C.A.S. viene redatto con l'indicazione dell'ora di inizio e di chiusura della stessa, il nome dei partecipanti, gli argomenti all'ordine del giorno trattati e le decisioni assunte.

Eventuali dichiarazioni testuali che gli intervenuti ritengano di dover inserire, dovranno essere espressamente riportate.

Il processo verbale, se redatto al termine della riunione, viene controfirmato da tutti i partecipanti, se redatto in fase successiva, viene firmato dal Presidente e dal Dirigente della Struttura Regionale presso cui il C.I.C.A.S. ha sede e sottoposto a ratifica nella riunione successiva.

I componenti assenti nella riunione cui il verbale si riferisce, non possono pronunciarsi in merito alle decisioni ivi assunte.

Gli argomenti da sottoporre all'esame del C.I.C.A.S. proposti ad iniziativa dei Componenti o dell'utenza interessata; debbono essere presentati alla competente Struttura Regionale, istruiti e corredati da tutte le informazioni necessarie per una compiuta valutazione.

Il C.I.C.A.S. tratterà i vari argomenti secondo l'ordine indicato nella lettera di convocazione.

Il Presidente ed ogni altro Componente possono proporre una diversa priorità nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In casi eccezionali ed urgenti, è ammessa la trattazione di argomenti aggiuntivi rispetto a quelli all'ordine del giorno; qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno dei Componenti, ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la stessa venga accolta all'unanimità.

In mancanza dell'unanimità, gli argomenti aggiuntivi proposti saranno inseriti nell'ordine del giorno della successiva riunione.

Le decisioni del C.I.C.A.S. sono valide se adottate con il voto favorevole della metà più uno dei Componenti presenti votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sono considerati votanti anche coloro che esprimono voto di astensione.



Il C.I.C.A.S. ha facoltà di eleggere sottocommissioni per l'esame di particolari problematiche, stabilendone le modalità di funzionamento.

La sottocommissione si riunisce in seduta valida se è presente la maggioranza dei componenti la stessa.


Nel nominare la sottocommissione, il C.I.C.A.S. può stabilire il termine per l'attività della stessa, salvo proroghe da stabilirsi di volta in volta.

Il presente regolamento viene approvato nella seduta, in collegamento in videoconferenza a seguito dell'emergenza Covid-19, del 30/03/2020.

Il Presidente _____

I Componenti:

approvata all'unanimità in videoconferenza - 30/03/2020.



REGIONE BASILICATA

ACCORDO QUADRO REGIONE BASILICATA PER L'UTILIZZO DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA AI SENSI DEL DECRETO "CURA ITALIA" DEL 17 MARZO 2020 n.18

Su proposta dell'Assessore alle Attività produttive Francesco CUPPARO le organizzazioni sindacali e datoriali di seguito indicate:

- CGIL
- CISL
- UIL
- UGL
- CISAL
- CONF.S.A.L.
- CONFINDUSTRIA BASILICATA
- CONFIMI
- CONFAPI BASILICATA POTENZA
- CONFAPI MATERA
- CONFCOMMERCIO
- CONFARTIGIANATO
- CIA
- CNA
- CONFESERCENTI
- CONFPROFESSIONI
- LEGA COOPERATIVE
- CONFCOOPERATIVE
- AGCI-ASSOCIAZIONE COOP.ITALIANE
- ANPAL Servizi – REGIONE BASILICATA
- DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
- DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS
- PRESIDENTE DEL C.C.I.P.I
- CONFAGRICOLTURA
- COLDIRETTI
- UNSIC
- C.L.A.A.I



REGIONE BASILICATA

VISTI:

Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020

Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020

Il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto in data 14 marzo 2020 contenente linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020

art.22 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 il quale prevede che il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui allo stesso articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data;

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono state ripartite tra le regioni e province autonome le risorse necessarie al finanziamento del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui all'art. 22 del D.L. n.18/2020.


PREMESSO CHE:

Il predetto Protocollo del 14 marzo 2020 impegna i datori di lavoro privati ad assumere tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dall'emergenza sanitaria in corso e dalle conseguenti ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale;

lo stesso Protocollo impegna, altresì, i datori di lavoro nel caso in cui tale situazione determini sospensione o riduzione dell'attività produttiva ad utilizzare nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e a richiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa;

il D.lgs. 14 settembre 2015, n.148 ha operato in chiave di estensione delle tutele reddituali in costanza di rapporto di lavoro, prevedendo nel Titolo II l'operatività di strumenti, quali i Fondi di Solidarietà Bilaterali, destinati ad intervenire in via ordinaria per la copertura di specifici settori non rientranti nella disciplina di cui al Titolo I del medesimo decreto;

Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell'ambito delle misure a sostegno dell'economia per il contrasto al coronavirus, ha introdotto una serie di norme per il sostegno all'occupazione, la difesa del



REGIONE BASILICATA

lavoro e del reddito destinando circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga che andrà a coprire anche le aziende con un solo dipendente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, le Regioni "con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane".

Lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale relativamente ai destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai termini di durata, ai soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e alle modalità procedurali da seguire;

RITENUTO

di sottoscrivere tra la Regione Basilicata e le Parti Sociali un accordo quadro finalizzato a definire le modalità di intervento al fine di attuare le previsioni dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020, rinviando a successivi accordi tra le Parti gli adeguamenti che si rendano necessari in considerazione di ulteriori misure che saranno adottate a livello nazionale.

CONVENGONO QUANTO SEGUE


ART. 1 - OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo che definisce le modalità di intervento per l'attuazione delle previsioni dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 in materia di cassa integrazione in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ART. 2 – AMBITO di APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 i trattamenti di CIG in deroga sono destinati ai datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio della Regione Basilicata ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

Datori di lavoro sono da considerarsi anche le associazioni di categoria nonché i liberi professionisti iscritti all'albo, all'ordine al collegio professionale di competenza.



REGIONE BASILICATA

I datori di lavoro, come sopra individuati, possono accedere alla prestazione solo se non possono fruire degli ammortizzatori di cui al Decreto Legge 148/2015 CIGO-CIGS- FIS –FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALE, pertanto tutti quei datori di lavoro che effettuano versamenti sui fondi di riferimento dovranno fare ricorso agli strumenti previsti nell'ambito di ciascun fondo.

Per quelle Aziende che possono accedere solamente alla CIGS /Contratto di solidarietà, in caso di sospensione del Contratto di solidarietà, che non possono fruire della CIGO COVID-19, potranno accedere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga.

Restano esclusi dal trattamento gli enti pubblici comunque denominati, le società a capitale pubblico e i datori di lavoro domestici.

ART. 3 - LAVORATORI BENEFICIARI

Sono beneficiari del trattamento di CIG in deroga i lavoratori subordinati anche a tempo determinato con le seguenti qualifiche:

operai

impiegati

quadri


Rientrano, altresì, tra i beneficiari del trattamento:

- i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- i lavoratori somministrati che abbiano terminato i Fondi di Solidarietà
- gli apprendisti, fermo restando che nell'ipotesi in cui in organico vi siano lavoratori non apprendisti la sospensione non può essere riferita ai soli apprendisti;
- i lavoratori intermittenti nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei tre mesi precedenti;
- i lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell'anno precedente ovvero, se l'attività è iniziata in seguito, con riferimento alle giornate lavorate secondo la media dei tre mesi precedenti.

Per i lavoratori con contratto di lavoro a termine l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga deve essere consentito solo per la durata del rapporto in essere e termina contestualmente alla cessazione del rapporto stesso

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Il trattamento di GIG in deroga, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.



REGIONE BASILICATA

Art. 4. LAVORATORI ESCLUSI

Restano esclusi dal trattamento di integrazione salariale in deroga:

- a) dirigenti
- b) lavoratori domestici
- c) collaboratori coordinati e continuativi

ART. 5 – DURATA DEL TRATTAMENTO

Così come previsto dall'art. 22 del D.L. n. 18/2020 e a condizione che sussista la copertura finanziaria degli interventi, la CIG in deroga è riconosciuta per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 23 agosto 2020 limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.

Art. 6 ACCORDI SINDACALI PER I DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro di cui all'art 2 accedono al trattamento di cassa integrazione in deroga, previo accordo con le OO.SS. dei lavoratori e datoriali comparativamente più rappresentative ad eccezione di quei datori che occupano fino a 5 dipendenti.

I suddetti datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti sono comunque tenuti a comunicare preventivamente l'avvio della procedura di sospensione/riduzione orario di lavoro alle OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale, o qualora non presenti con le OO.SS territoriali di categoria.


Ai sensi del vigente art. 22 del DL n. 18/2020, l'accordo sindacale può essere concluso anche in via telematica ed è sottoscritto con le OO.SS. dei lavoratori e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, o qualora non presenti con le OO.SS territoriali di categoria, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'azienda.

A tal fine le parti stabiliscono che l'istanza di CIGD può essere presentata solo a conclusione della procedura sindacale, dovendosi intendere per tale la procedura che prende avvio con la comunicazione formale da parte del datore di lavoro alle rappresentanze sindacali o territoriali di categoria. La procedura si intende comunque conclusa decorsi 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

In caso di mancata presentazione delle rappresentanze sindacali o territoriali di categoria alla eventuale convocazione, il datore dovrà dare atto della corretta esplicitazione della procedura allegando alla istanza una dichiarazione di mancato accordo che dovrà contenere la formale convocazione delle organizzazioni sindacali.

Il verbale di accordo deve indicare i seguenti elementi:

- data di avvio procedura sindacale;



REGIONE BASILICATA

- Comunicazione di avvio procedura ai lavoratori;
- Contratto/i di collettivo nazionale di Lavoro applicato;
- che il motivo della sospensione o della riduzione del lavoro che determina il ricorso alla CIGD è conseguenza dell'emergenza epidemiologica e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte ;
- dichiarazione del datore di lavoro attestante che per l'unità produttiva e per i lavoratori interessati dalla domanda non può beneficiare degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ovvero che pur potendo beneficiare degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari gli stessi non sono applicabili nei confronti di taluni lavoratori in quanto non in possesso dei requisiti soggettivi di accesso ai medesimi;
- periodo richiesto della CIGD avente decorrenza non anteriore al 23/02/2020 il periodo dovrà essere indicato in settimane al fine di consentire la verifica dei periodi massimi di autorizzazione come previsti dal D.L. n. 18/2020;
- indicazione puntuale delle ore di fabbisogno di CIGD (in nessun caso l'istanza potrà essere presentata per un numero di ore superiore a quello indicato nel verbale di accordo);
- numero o elenco dei lavoratori interessati alla sospensione e per i quali sia chiesto il sostegno della CIGD

ART. 7 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA


I datori di lavoro presentano la domanda di avvio procedura CIG in deroga allegando l'accordo stipulato con le OO.SS. o la comunicazione preventiva di avvio procedura nel caso di datori di lavoro fino a 5 dipendenti, attraverso il sistema informativo della Regione Basilicata disponibile sul sito www.lavoro.basilicata.it.

La suddetta domanda dovrà essere stampata e firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro anche digitalmente.

La domanda, in regola con la vigente normativa in materia di bollo, corredata dal documento di identità del legale rappresentante e dal verbale di accordo con le OO.SS. o della comunicazione preventiva di avvio procedura nel caso di datori di lavoro fino a 5 dipendenti, dovrà essere inviata esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it entro il giorno successivo a quello dell'avvio telematico della procedura.

In assenza di uno o più elementi indicati, l'istanza sarà rigettata. L'indeterminatezza o l'inesattezza dei dati e l'assenza entro i termini della documentazione richiesta comporta l'inammissibilità della domanda.

L'istanza verrà istruita rigorosamente nell'ordine cronologico di ricezione della domanda trasmessa. Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la



REGIONE BASILICATA

possibilità di riproporre l'istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque delle risorse disponibili.

Le domande presentate con procedure difformi da quanto sopra indicato, non saranno autorizzate.

ART. 8 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le domande saranno istruite e autorizzate dall'Ufficio Politiche attive del Lavoro della Regione Basilicata, secondo l'ordine cronologico di arrivo.

L'Ufficio Politiche del lavoro della Regione dopo l'istruttoria provvede a redigere apposito provvedimento amministrativo che, entro 48 ore dall'adozione, viene trasmesso all'INPS unitamente alla lista dei beneficiari, dandone comunicazione ai beneficiari.

L'Inps provvede all'erogazione delle prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.

Saranno comunque rigettate le istanze e non ammesse ad istruttoria:

- formulate con l'utilizzo di modulistica diversa da quella predisposta dalla Regione Basilicata;
- presentate oltre i termini previsti dal presente Accordo;
- prive di sottoscrizione da parte del richiedente.

Art. 9 RISORSE

Le autorizzazioni per la CIGD saranno effettuate dalla Regione Basilicata sulla base delle risorse disponibili, di cui all'articolo 22 del D.L. 18/2020, ripartite tra le Regioni e Province Autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e comunque subordinate alla verifica preventiva della compatibilità finanziaria da parte dell'INPS.

È prevista unicamente la modalità di pagamento diretto da parte di INPS.


Art. 10 MONITORAGGIO

La Regione Basilicata si impegna a monitorare l'andamento delle domande pervenute da parte dei datori di lavoro e a trasmetterlo alle Parti Sociali con report periodici.

La Regione Basilicata provvederà, altresì, anche in collaborazione con INPS, al costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla regione. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, la regione non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Art. 11 NORME FINALI



REGIONE BASILICATA

Le associazioni sindacali e datoriali costituenti i Fondi di cui all'art.27 del D.lgs. 148/2015 e firmatarie del presente Accordo Quadro si fanno promotrici, ciascuna per le proprie competenze, di una corretta informazione nei confronti dei datori di lavoro in relazione agli adempimenti aziendali ed alle disposizioni di legge vigenti in materia di Fondi di Solidarietà.

Le Parti presenti si impegnano ad effettuare ogni iniziativa utile a garantire la tempestiva attivazione della procedura di cui al presente Accordo da parte dei destinatari.

Le Parti si impegnano, altresì, a monitorare, su richiesta di una delle stesse, lo stato di attuazione del presente Accordo al fine di ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie.

Il presente Accordo potrà essere modificato a seguito di ogni ulteriore disposizione normativa, regolamentare o di prassi che intervenga nel periodo di validità dello stesso.


ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CGIL




Luca...

CISL



...

UIL



...

UGL

CISAL

CONF.S.A.L

CONFINDUSTRIA BASILICATA

CONFIMI

CONFAPI BASILICATA Potenza

CONFAPI Matera

CONFCOMMERCIO



REGIONE BASILICATA

CONFARTIGIANATO

C.N.A

CONFESERCENTI

LEGA COOPERATIVE

CONFCOOPERATIVE

AGCI-ASSOCIAZIONE COOP. ITALIANE

ANPAL Servizi- REGIONE BASILICATA

DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
del LAVORO

DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS

PRESIDENTE DEL C.C.I.P.I


CONFAGRICOLTURA

COLDIRETTI

CIA

CONFPROFESSIONI

UNSI



REGIONE BASILICATA

C.L.A.A.I



REGIONE CALABRIA

ACCORDO QUADRO PER L'ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

TRA LA REGIONE CALABRIA E LE PARTI SOCIALI

(ART. 22 DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18)

Sono presenti:

Per la Regione Calabria:

Assessore al Lavoro

Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Formazione, Politiche Sociali"

Per le associazioni imprenditoriali:

UNINDUSTRIA

CNA

CIA

Coldiretti

Confcommercio

Confesercenti

Confcooperative

Confapi

AIOP

Confprofessioni

Confagricoltura

Casartigiani

Confartigianato

Federalberghi

Lega Cooperative

AGCI

Per le OO.SS.

CGIL

CISL

UIL

UGL

Sono presenti altresì:

Direzione Regionale INPS della Calabria

Consulta dei Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del lavoro della Calabria

PREMESSO CHE

1. Il confronto è stato caratterizzato da ampia convergenza intorno all'obiettivo condiviso di utilizzare gli ammortizzatori sociali in deroga, nei limiti imposti dalla normativa vigente, al fine di garantire una protezione sociale dei lavoratori colpiti da sospensioni dell'attività produttiva a seguito dell'emergenza sanitaria;
2. il sistema economico e produttivo regionale registra il permanere di vaste aree di crisi sia settoriali che territoriali, maggiormente aggravate dall'emergenza sanitaria;
3. l'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ha previsto "**Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga**" al fine di ridurre gli impatti negativi, per i lavoratori e i datori di lavoro, conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
4. le Parti convenute nel prendere atto della nuova disciplina introdotta dal citato art. 22 del D.L. 17/03/2020 n. 18 al fine di garantire l'accesso ai trattamenti in deroga ritengono necessario procedere alla stipula del presente Accordo

VISTA

La normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare:

- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18

CONSIDERATO CHE

L'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

- disciplina puntualmente destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedure che qui si intendono recepite;
- assicura un quadro di regole omogeneo per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD);
- stabilisce che la concessione dell'ammortizzatore sociale in deroga può essere autorizzata previa sottoscrizione di un accordo tra azienda e OO.SS. e che, il predetto accordo, non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti;

RITENUTO NECESSARIO

- ✓ adottare le seguenti modalità operative di intervento al fine di attuare quanto disposto dall'art. 22 del D.L. 17/03/2020
- ✓ rinviare, a successivi accordi con le Parti, gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro

I datori di lavoro privati assumono tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione che si è venuta a creare a seguito dell'emergenza sanitaria in corso, e le limitazioni imposte dal Governo, d'intesa con le Regioni, al fine di limitare la diffusione del COVID-19, produca effetti negativi sul piano occupazionale, nel caso in cui, la predetta situazione, produca sospensione o riduzione dell'attività produttiva, gli stessi si impegnano ad attivare tutte le forme di sostegno al reddito previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs 148/2015 e a richiedere la CIGD, solo nel caso in cui non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa ordinaria, secondo quanto disposto dall'art. 22 del D.L. , 17/03/2020 e s.m.i.

1. La Cassa integrazione guadagni in deroga è prevista per i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, i professionisti, anche in forma associata o di società tra professionisti (STP) e le associazioni anche non riconosciute, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e vi accedono solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari previsti dal D.Lgs. 148/2015, (CIGO, CIGS, FIS e Fondi di Solidarietà Bilaterale per i datori di lavoro con più di cinque lavoratori dipendenti, di settore, ecc..) perché ne hanno già fruito nei limiti massimi previsti, ovvero siano state esaurite le risorse previste dai medesimi fondi;

2. I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga possono essere concessi per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane;
3. Il trattamento di CIG in deroga è riconosciuto nel limite massimo delle risorse assegnate, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
4. I lavoratori che fruiscono della CIG in deroga hanno altresì assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
5. La prestazione di CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
6. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Il trattamento di cui al comma 1 dell'art. 22 del D.L. 17/03/2020 n. 18, può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come espressamente stabilito dal comma 6, secondo periodo, del citato D.L. n. 18/2020.

Destinatari del trattamento di **CIGD** sono:

Tutti i lavoratori, indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata, aventi alla data del 23/02/2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i datori di lavoro di cui al comma 1 dell'art. 22 del D.L. 17/03/2020 n. 18, ovvero dipendenti da datori di lavoro che possono accedere ancora agli ammortizzatori ordinari di cui al D.Lgs. 148/2015, limitatamente a quei lavoratori che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di accesso agli stessi, con la qualifica di:

- Operai
- Impiegati
- Quadri
- Apprendisti
- Soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
- I lavoratori somministrati possono accedere se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti (la domanda è a carico dell'agenzia di somministrazione).
- Lavoratori a domicilio monocommessa;
- Lavoratori con contratto di lavoro intermittente esclusivamente se in forza al 23 febbraio 2020 e nei limiti delle giornate di lavoro indicate nella comunicazione preventiva obbligatoria di chiamata di cui al Decreto Interministeriale del 27/03/2013 trasmessa all'Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data del 23/02/2020 e dunque, in data antecedente il verificarsi della causale che ha determinato il ricorso alla cassa integrazione per il datore di lavoro;
- Lavoratori agricoli nei limiti delle giornate svolte nell'anno precedente e comunque entro i limiti di 9 settimane di cui al DL 17 Marzo 2020 n. 18;
- Per i lavoratori a tempo determinato il beneficio dell'ammortizzatore sociale in deroga può essere concesso fino alla durata del contratto e, comunque, non oltre 9 settimane, con l'esclusione di proroghe o rinnovi contrattuali successivi alla scadenza in atto;

Di aziende private di qualsiasi settore operanti in Calabria:

1. per le quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal Titolo I e dal Titolo II del D. Lgs. N. 148/2015;

2. per le quali non è prevista la corresponsione di ammortizzatori sociali dalla normativa ordinaria (CIGO, CIGS, FIS e Fondi di Solidarietà Bilaterale, di settore, ecc.) e che devono ricorrere a sospensioni dell'attività lavorativa o riduzioni dell'orario di lavoro a seguito di una specifica situazione di crisi che trovi la propria origine nell'attuale, complessa, emergenza sanitaria;

3. per le quali sono previsti ammortizzatori sociali dalla normativa a regime (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria) e che abbiano esaurito i periodi di godimento degli interventi di sostegno al reddito previsti dalla normativa statale per le ipotesi di sospensione e/o riduzione dell'attività produttiva;

4. per le quali sono previsti ammortizzatori sociali dalla normativa a regime (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria) e che abbiano ricevuto un provvedimento di reiezione alla domanda di CIG ordinaria o assegno ordinario FIS, presentata nei termini e motivata da accertato pregiudizio in conseguenza degli effetti economici negativi determinati dall'emergenza sanitaria e dalle ordinanze ministeriali, ovvero perché, con riferimento ai Fondi di Solidarietà Bilaterale, la domanda sia stata respinta per esaurimento delle risorse, comprovata da documentazione del Fondo. Le predette istanze saranno esaminate con priorità rispetto all'ordine cronologico.

5. Per le aziende del Settore della pesca il beneficio si applica a tutti i pescatori, anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a ruolino d'equipaggio. Per tale settore, il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative.

Gli interventi di **CIGD** possono essere richiesti a decorrere dal 23/02/2020 e per una durata massima di 9 settimane.

Il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga non può essere concesso in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

Procedura per la presentazione della domanda di CIG in deroga

Consultazione Sindacale

1. L'accordo di cui al comma 1 dell'art. 22 del D.L. 17/03/2020 non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. In tal caso i datori di lavoro sono tenuti comunque a informare preventivamente alla presentazione della domanda le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a mezzo PEC o e-mail;
2. I datori di lavoro che intendono accedere alla CIG in deroga devono avviare la procedura di consultazione sindacale fornendo, anche attraverso l'Associazione Datoriale, una informativa alla RSU o RSA aziendale ed alle OO.SS. di categoria, firmatarie del presente accordo, dalla quale risulti la durata presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da collocare in CIGD;
3. Tale informativa che attiva la procedura sindacale, deve essere inoltrata alle organizzazioni sindacali anche tramite le Associazioni Datoriali e/o gli Enti Bilaterali, da esperire **entro il termine di 5 giorni lavorativi**; in mancanza della definizione, il datore di lavoro, può presentare la domanda di CIGD allegando l'evidenza dell'informativa data alle OO.SS.; l'Informativa deve attestare l'esistenza di un pregiudizio per l'attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIGD. Il trattamento di CIGD previsto nell'accordo sindacale non potrà superare le nove settimane.

Il verbale di accordo dovrà contenere tutti i seguenti dati:

- Data dell'accordo;
- I nominativi e la qualifica rivestita da coloro che sottoscrivono l'accordo (datore di lavoro, rappresentante dell'associazione datoriale e delle organizzazioni sindacali);
- I dati identificativi dei datori di lavoro, con la specifica sia della sede legale che della sede dell'unità produttiva per la quale è richiesta la CIG in deroga, il numero dei lavoratori in organico con la suddivisione in quadri, impiegati, operai e apprendisti e lavoratori a domicilio, nonché il settore di appartenenza;
- Indicazione della causa che ha costretto il datore di lavoro ad una riduzione o sospensione dell'attività produttiva con richiesta di intervento di CIG in deroga;
- Il periodo di richiesta di CIG in deroga, il numero dei lavoratori sospesi a zero ore ovvero con orario ridotto;
- Il datore di lavoro deve dare atto delle motivazioni effettive per cui non può usufruire di CIGO, CIGS.

Nella domanda di concessione dell'ammortizzatore sociale in deroga, presentata sul modello predisposto dalla Regione Calabria, a pena di reiezione, devono essere riportate le dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti che il datore di lavoro:

- Non può usufruire di CIGO o la CIGS, non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro riportati dal Titolo I e dal Titolo II del D. Lgs. N. 148/2015, né le misure previste dagli art. 19, 20 e 21 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18;
- Non ha adottato decisioni finalizzate alla cessazione parziale o totale dell'attività
- Ha verificato preventivamente il possesso dei requisiti e delle condizioni di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e che la responsabilità esclusiva è del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di CIGD.

La Regione Calabria si riserva di verificare la rispondenza di quanto contenuto nella dichiarazione resa dal datore di lavoro ai sensi del DPR 445/2000 in merito ai requisiti di accesso alla CIG in deroga. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese dall'impresa, sulla cui base è stato emanato il provvedimento di concessione di CIG in deroga, la Regione Calabria trasmetterà le risultanze all'INPS per il recupero degli importi impropriamente corrisposti, riservandosi inoltre di procedere per infedele dichiarazione nei confronti del dichiarante.

Negli accordi sindacali e nelle domande deve essere previsto che il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come espressamente stabilito dal comma 6, secondo periodo, del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18.

Termini e modalità di presentazione della domanda e modalità di pagamento

Nella domanda di concessione dell'ammortizzatore sociale in deroga, presentata sul modello predisposto dalla Regione Calabria, a pena di reiezione, devono essere riportate le dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti che il datore di lavoro:

- ✓ Non può usufruire di CIGO o la CIGS, non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro riportati dal Titolo I e dal Titolo II

del D. Lgs. N. 148/2015 né le misure previste dagli art. 19, 20 e 21 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18;

- ✓ Non ha adottato decisioni finalizzate alla cessazione parziale o totale dell'attività
- ✓ Ha verificato preventivamente il possesso dei requisiti e delle condizioni di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e che la responsabilità esclusiva è del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di CIGD.

La domanda di CIG in deroga deve essere presentata entro 4 (quattro) mesi dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro. Qualora il periodo di sospensione/riduzione richiesto abbia una durata complessiva inferiore a 15 giorni, la domanda deve essere presentata entro l'ultimo giorno del periodo di sospensione/riduzione richiesto.

La domanda va inoltrata per via telematica all'indirizzo PEC ammortizzatorisociali@pec.regione.calabria.it, corredata di tutti i documenti richiesti.

Per data di presentazione si intende la data di inoltro telematico della domanda, compresi gli allegati. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.

L'unica modalità di pagamento per la CIG in deroga è il pagamento diretto da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come espressamente stabilito dal comma 6, secondo periodo, del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18.

Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le domande saranno valutate entro 15 giorni lavorativi dalla loro presentazione secondo i termini e le modalità sopra descritte e autorizzate - nel caso di istruttoria positiva - seguendo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione completa al competente ufficio della Regione Calabria – Dipartimento “Lavoro, Formazione, Politiche Sociali” Settore n. 4 “Politiche Attive, Superamento del Precariato e Vigilanza Enti” e nel limite delle risorse assegnate.

Le domande ritenute incomplete o inesatte, verranno sospese e verranno riesaminate soltanto dopo che il datore di lavoro farà pervenire le informazioni/documentazioni richieste dalla Regione Calabria. L'ordine cronologico ripartirà dalla data in cui l'istanza viene completata.

Il datore di lavoro è tenuto a far pervenire la documentazione mancante entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, inviata tramite PEC. Decorso 15 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora non siano pervenute le integrazioni dovute, **la domanda si ritiene respinta.**

Le comunicazioni di sospensione o diniego della domanda di CIG in deroga verranno inviate al datore di lavoro richiedente tramite PEC, nonché all'INPS Regionale.

Comunicazione all'INPS e pagamento

La Regione Calabria – Dipartimento “Lavoro, Formazione, Politiche Sociali” Settore n. 4 “Politiche Attive, Superamento del Precariato e Vigilanza Enti” trasmette all'INPS, nei termini di cui all'art.22, comma 4, del DL 18/2020, l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

I datori di lavoro sono obbligati ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro i termini previsti dall'art 44, comma 6 ter, del D.L.gs 148/2015. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Nel caso di mancato utilizzo della autorizzazione i datori di lavoro dovranno comunicare a Regione Calabria e INPS, a mezzo PEC all'indirizzo ammortizzatorisociali@pec.regione.calabria.it, con lettera sottoscritta dal proprio legale rappresentante, la rinuncia al provvedimento di autorizzazione richiedendone l'annullamento.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Regione. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, la Regione non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Il predetto monitoraggio sarà condiviso con le Parti Sociali sottoscrittrici il presente Accordo Quadro.

Le parti si impegnano a recepire, fin da ora, le modifiche normative che dovrebbero essere apportate all'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, in sede di conversione.

Letto, confermato e sottoscritto, 23 marzo 2020

Per la Regione Calabria:

Assessore al Lavoro

Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Formazione, Politiche Sociali"

Per le associazioni imprenditoriali:

UNINDUSTRIA

CNA

CIA

Coldiretti

Confcommercio

Confesercenti

Confcooperative

Confapi

AIOP

Confprofessioni

Confagricoltura

Casartigiani

Confartigianato

Federalberghi

Lega Cooperative

AGCI

Per le OO.SS.

CGIL

CISL

UIL

UGL



REGIONE CAMPANIA
ACCORDO QUADRO PER IL RICONOSCIMENTO DEI TRATTAMENTI DI
CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA
EX ART. 22 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, n. 18

PROTOCOLLO N.550 DEL 19 MARZO 2020

Il presente accordo viene stipulato tra la Regione Campania, INPS e le organizzazioni sindacali e datoriali, comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22 del DL N.18 del 17 marzo 2020 ed è finalizzato a fronteggiare gli effetti negativi per tutte le imprese e aziende determinati dalla grave situazione di emergenza sanitaria che ha investito il Paese per effetto della diffusione della epidemia da COVID-19.

1. Ambito di applicazione

Il trattamento di integrazione salariale, CIG in deroga, può essere riconosciuto ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, per la durata della sospensione del rapporto e comunque per una durata non superiore a nove settimane, limitatamente ai lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Dall'applicazione di tale trattamento sono esclusi i datori di lavoro domestico.

2. Durata della prestazione e causale

La CIG in deroga può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 e per un periodo non superiore a nove settimane in conseguenza degli effetti reali dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 in Campania.



3. Condizioni per l'accesso

I datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla CIG in deroga sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 148/2015 nonché dalle norme del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 e dalle altre norme in vigore limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di cassa integrazione guadagni in deroga.

4. Lavoratori beneficiari della CIG in Deroga

Possono beneficiare dell'integrazione salariale tutti i lavoratori, indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento, aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato nei limiti della durata del primo contratto, per i lavoratori a termine l'intervento di sostegno al reddito termina al momento della cessazione del contratto.

5. Procedure di accesso

Il datore di lavoro può presentare l'istanza di CIG in deroga dando atto dell'informativa e della condivisione con le organizzazioni sindacali e nello specifico le organizzazioni sindacali regionali, territoriali, di categoria o alle RSU/RSA e attestando l'esistenza del pregiudizio alla attività dell'impresa e per gli stessi lavoratori di cui sopra, che giustifichi il ricorso alla Cig in deroga. Le aziende con meno di 5 dipendenti sono esonerate da tale adempimento nella redazione dell'istanza.

La domanda di concessione del trattamento viene inoltrata a cura del legale rappresentante dell'azienda alla Regione Campania - Direzione Generale dell'Istruzione, della Formazione, del Lavoro e delle Politiche Giovanili, esclusivamente utilizzando l'apposita procedura informatica resa disponibile,

Giunta Regionale della Campania



secondo termini e modalità di cui all'Avviso che sarà pubblicato sul portale istituzionale della Regione.

I trattamenti sono concessi dalla Regione, che provvede ad istruire le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, con decreto da trasmettere all'INPS in modalità telematica - per il tramite del SIP "Sistema informativo percettori" - entro quarantotto ore dall'adozione e la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui ai decreti di riparto delle risorse, tra le regioni e province autonome, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Unitamente al decreto di concessione viene trasmessa una lista dei beneficiari - comunicati e certificati dai datori richiedenti - all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.

La concessione del trattamento avviene con pagamento diretto da parte dell'INPS.

6. Monitoraggio delle risorse

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Regione. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, la Regione, a seguito di formale comunicazione da parte dell'Istituto, non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Le parti firmatarie si danno reciprocamente atto della utilità di condividere periodicamente gli esiti del monitoraggio con incontri da tenere anche con strumenti a distanza o in teleconferenza, le attività di monitoraggio proseguiranno anche in considerazione di eventuali nuovi decreti del Governo che possano ampliare eventualmente anche la fascia dei beneficiari. Le stesse richiamano espressamente le disposizioni dell'art. 46 del Decreto Legge 18/2020.

Giunta Regionale della Campania



Letto e condiviso nel comune sforzo di tutela del lavoro nel difficile momento che attraversa il Paese, le parti lo approvano e lo sottoscrivono in via telematica:

Per la Regione Campania

**L'Assessore al Lavoro e alle Risorse Umane
Dott.ssa Sonia Palmeri**

**L'Assessore alle Attività Produttive
Dr. Antonio Marchiello**

**Per l'INPS REGIONALE
Dott.ssa Maria Giovanna De Vivo**

**Per l'INPS METROPOLITANO
Dr. Vincenzo Damato**

Le OO.SS. e le Associazioni datoriali:

CGIL CAMPANIA

CISL CAMPANIA

UIL CAMPANIA

UGL CAMPANIA

SNALV/CONFSAL CAMPANIA

CNAL

CONFINDUSTRIA CAMPANIA

UNION CAMERE CAMPANIA

CONFCOMMERCIO

COLDIRETTI CAMPANIA



**CONFAGRICOLTURA CAMPANIA
CONFARTIGIANATO
CNA
FEDERALBERGHI
CIA CAMPANIA
AICAST CAMPANIA
UCI CAMPANIA
CISAL
CLAAI
CONFAPI
ANCE CAMPANIA
CASARTIGIANI
ASILS CAMPANIA
CDO CAMPANIA
LEGACOOP CAMPANIA
CONFESERCENTI CAMPANIA
AGCI CAMPANIA
COPAGRI
FMPI
C.I.F.A.
ASSIMPRESE
CONFPROFESSIONI CAMPANIA
CONFCOOPERATIVE CAMPANIA
AGC CAMPANIA
CIU
SI.NA.P-CONFSAL
FedAPI
SINAP
FIAVET
SI.NA.L.P.
ANIAC**

NAPOLI, 19 MARZO 2020

**ACCORDO REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'UTILIZZO DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
AI SENSI DELL'ART 17 DEL D.L. N. 9/2020**

Ai fini di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti alle ordinanze emanate dal ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con il dl n 6 del 2020 per far fronte all'attuale emergenza sanitaria, viene sottoscritto il seguente accordo tra la regione Emilia-Romagna e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello regionale.

1. Ambito di applicazione:

Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato quanto alle unità produttive o operative situate in Emilia-Romagna a beneficio dei lavoratori subordinati qui operanti il cui rapporto di lavoro è stato sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l'orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti alle menzionate ordinanze.

Per le regioni diverse da Lombardia e Veneto possono accedere alla cassa integrazione guadagni in deroga anche i datori di lavoro con unità produttive esterne all'Emilia Romagna limitatamente ai lavoratori subordinati residenti o domiciliati in Emilia-Romagna che hanno subito restrizioni di carattere sanitario.

Accedono anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi.

Sono esclusi i datori di lavoro domestici.

In caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa possono accedere agli ammortizzatori anche i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato.

2. Durata della prestazione:

La cassa integrazione in deroga decorre retroattivamente dal 23 febbraio 2020 per la durata di un mese da tale data.

3. Condizione per l'accesso:

I datori di lavoro aventi diritto accedono solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n. 148/15 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di solidarietà bilaterale), nonché dei diversi ammortizzatori in deroga di cui all'art 17 del D.L. n 9/ 2020, anche perché ne hanno già fruito nei limiti massimi previsti.

4. Lavoratori beneficiari:

I lavoratori beneficiari devono essere dipendenti alla data del 23 febbraio 2020,

Possono accedere alla cassa integrazione in deroga anche i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che dispongono ancora di ammortizzatori "ordinari" di cui al punto 3, ma che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di accesso agli stessi **ove previsti** (ad esempio lavoratori con una anzianità aziendale inferiore a 90 giorni).

Accedono agli ammortizzatori in deroga i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale.

Per i lavoratori a termine l'intervento di sostegno al reddito termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

I lavoratori somministrati possono accedere se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti.

I lavoratori intermittenti possono accedere, nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti.

I lavoratori agricoli possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell'anno precedente ovvero se l'attività è iniziata in seguito con riferimento alle giornate lavorate come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti.

5. Procedura di accesso:

I datori di lavoro previo accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, che certifichi l'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti, presentano la domanda attraverso il sistema informativo reso disponibile dall'agenzia per il lavoro regionale, anche attraverso i soggetti abilitati dalla normativa nazionale, allegando l'accordo e il modulo di autodichiarazione sul rispetto dei requisiti di accesso reso disponibile dell'agenzia.

Le domande, già compilate con le informazioni inserite nel SARE, dovranno essere stampate attraverso l'apposita funzionalità, dovranno successivamente essere firmate dal legale rappresentante del datore di lavoro. La domanda cartacea, in regola con la vigente normativa in materia di bollo, dovrà essere inviata esclusivamente via posta elettronica certificata all'indirizzo:

arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it.

L'agenzia inoltra il provvedimento di autorizzazione ad in Inps in via telematica nel rispetto dei termini previsti dal comma 4 dell'art 17 del DL. 9/2020.

Monitoraggio:

Nell'ambito delle rispettive competenze l'Agenzia congiuntamente alla direzione regionale dell'INPS procederanno al costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie individuate dall'art 17 ~~del~~ dl 9/2020.

Le parti si incontreranno nuovamente qualora emergessero casi particolari non disciplinati dal presente accordo.

La Regione metterà a disposizione un rapporto di monitoraggio alle parti sottoscrittrici il presente accordo.

Nota

In attesa del decreto Nazionale che allargherà le causali per l'accesso al FIS, che finanzia inoltre la deroga su tutto il territorio Nazionale per ulteriori due mesi, come annunciato oggi nella videoconferenza con il Ministro:

i datori di lavoro che non possono accedere concretamente al fondo saranno ammessi alla deroga immediatamente, tale procedura verrà modificata con l'emanazione del nuovo decreto annunciato per la prossima settimana.

Le parti si incontreranno a seguito dell'emanazione del nuovo decreto nazionale sopracitato.



Regione Emilia-Romagna Agromorini

Associazioni sindacali CGIL Luigi

CISL Roberto Piccini

UIL Roberto Piccini

UGIL _____

Associazioni datoriali ABI _____

AGCI Roberto

CIA _____

CNA Roberto Piccini

Coldiretti Roberto

Confagricoltura Roberto

Confapi Roberto

Confapi Emilia Roberto

Confapi Piacenza Roberto

Confartigianato Roberto

Confcommercio Roberto

Confcooperative Roberto

Confesercenti Roberto

Confimi Roberto

Confprofessioni Roberto Piccini

Confindustria Roberto

Confservizi _____

Copagri Roberto Piccini

Legacooperative Roberto

FORUM TERZO SETTORE Roberto

Bologna, 6 Marzo 2020

Integrazione dell'Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 6 marzo 2020 in seguito all'emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020

Il D.L. 18/2020 ha provveduto per tutte le Regioni d'Italia, compresa l'Emilia-Romagna, ad agevolare l'accesso agli strumenti di sostegno al reddito "ordinari" ai datori di lavoro che si trovano a far fronte a sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i propri dipendenti a causa dell'attuale emergenza sanitaria.

Si ritiene pertanto, tenuto conto delle ulteriori disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 e fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del D.L. 9/2020, di sottoscrivere il presente accordo che integra e modifica parzialmente l'accordo del 6 marzo 2020.

1. Ambito di applicazione generale

Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, quanto alle unità produttive o operative situate in Emilia-Romagna a beneficio dei lavoratori subordinati qui operanti il cui rapporto di lavoro è stato sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l'orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze emanate dal Governo in materia di emergenza sanitaria.

A rettifica dell'accordo approvato il 6 marzo 2020, essendo stata estesa con effetto retroattivo la cassa integrazione in deroga a tutto il territorio italiano, per i lavoratori domiciliati in Emilia-Romagna, ma occupati in sedi operative/produttive fuori dal territorio regionale i datori di lavoro rivolgeranno le relative domande alle Regioni o Province autonome del territorio di competenza della sede operativa/produttiva.

Accedono anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi.

Sono esclusi i datori di lavoro domestici.

2. Condizione per l'accesso ai sensi dell'art 17 DL n. 9/2020

Sono fatte salve le condizioni per l'accesso alla cassa in deroga di cui all'art 17 del DL n. 9 del 2020, come disciplinate dall'accordo del 6 marzo 2020.

In particolare, accedono alla CIG in deroga i datori di lavoro iscritti al FIS che occupano tra 6 e 15 dipendenti.

Possono, inoltre, beneficiare del trattamento i pescatori delle acque interne imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti al ruolino di equipaggio. In tal caso, la fruizione della CIG in deroga potrà prevedere per i lavoratori una sospensione di giornate anche non continuative, nei limiti massimi temporali definiti dall'art. 17 del DL 9 e dall'Art. 22 del DL 18.

2.1 Condizioni per l'accesso, sia per i trattamenti ex art 17 DL 9/2020, sia per quelli ex art 22 DL 18/2020

I datori di lavoro accedono solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs. n. 148/2015, tenuto conto delle estensioni apportate dal D.L. 18/2020 agli artt. 19, 20 e 21.

In particolare, accedono alla CIG in deroga:

- I datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, ad eccezione di quei datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti dai Fondi di solidarietà bilaterale;

- i datori di lavoro che hanno già fruito degli ammortizzatori ordinari di cui al D. Lgs 148/15, nei limiti massimi previsti e secondo le disposizioni stabilite dai decreti legge n. 9/2020 e n. 18/2020.

3. Lavoratori beneficiari

I lavoratori beneficiari devono essere già dipendenti alla data del 23 febbraio 2020.

Accedono agli ammortizzatori in deroga i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, compresi i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato nel caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa, con le seguenti limitazioni:

- I lavoratori a termine possono accedere fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- I lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale, possono accedere solo se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
- I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti;
- Sono esclusi dal beneficio della cassa integrazione in deroga i soli operai agricoli a tempo determinato che accedono al sostegno al reddito previsto all'articolo 30 del D.L 18/2020 (*indennità lavoratori del settore agricolo*);

In particolare, possono invece accedere alla cassa integrazione in deroga, oltre ai lavoratori a tempo indeterminato che non hanno i requisiti di accesso alla CISOA (*Cassa Integrazione guadagni Speciale per gli Operai Agricoli*), i lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro aperto (o "nulla osta") al 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate previste dal contratto di lavoro, rapportate al 31 agosto 2020 o alla conclusione naturale del rapporto di lavoro, se precedente.

4. Durata della prestazione

La cassa integrazione in deroga prevista sia dall'art. 17 del D.L. 9/2020 che dall'art. 22 del D.L. 18/2020 può decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 con le seguenti durate:

- fino al 22 marzo 2020 nel caso di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020;
- nove settimane nel caso di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 e comunque non oltre il 31 agosto 2020;

Il periodo totale di copertura con cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori delle aziende dell'Emilia-Romagna sarà quindi determinato dalla somma dei periodi concessi a valere sulle due tipologie, secondo le domande presentate dal datore di lavoro con le modalità descritte al paragrafo "presentazione delle domande".

5. Accordo sindacale

Per l'accesso alla Cassa Integrazione in Deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020 tutti i datori di lavoro devono sottoscrivere l'accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (che potrà essere concluso anche per via telematica, pec/mail), anche sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente, che certifichi l'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti.

Per l'accesso alla Cassa Integrazione in Deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti devono sottoscrivere l'accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (che potrà essere concluso anche per via telematica, pec/mail), anche sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente, indicando la causale prevista dallo stesso

decreto: “in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non sono soggetti a tale obbligo.

6. Presentazione delle domande

L’Agenzia Regionale per il Lavoro renderà disponibile il sistema informativo “SARE” per la presentazione delle domande di CIG in deroga per le seguenti tipologie:

- CIG in deroga art. 17 D.L. 9/2020
- CIG in deroga art. 22 D.L. 18/2020

I datori di lavoro, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale sottoscritto sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente come indicato al paragrafo precedente, presentano la domanda indicando una delle due tipologie sopra descritte, esclusivamente con modalità telematica attraverso il sistema informativo “SARE”, anche attraverso i soggetti abilitati dalla normativa nazionale, che consentirà di inserire in formato PDF la seguente documentazione:

- la domanda cartacea in formato PDF, da cui si evinca la firma del legale rappresentante del datore di lavoro o di un suo delegato, che sia in regola con la vigente normativa in materia di bollo,
- il verbale d’accordo sindacale di cui al precedente punto 5. della presente intesa (i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti dovranno allegare l’accordo **solo** in caso di presentazione della tipologia **CIG in deroga art. 17 D.L. 9/2020**),
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 insieme ad un documento valido d’identità del legale rappresentante o di un suo delegato.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 17 del D.L. 9/2020 potranno essere presentate entro il 30 aprile 2020 o fino a capienza delle risorse previste. L’Agenzia Regionale per il Lavoro comunicherà l’eventuale data anticipata di termine per la presentazione delle domande per questa tipologia.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020 potranno essere presentate solo successivamente alla data di emanazione del decreto di riparto delle risorse come previsto dal comma 3 dell’art. 22 del D.L. 18/2020 e comunque entro il 31 agosto 2020.

Il datore di lavoro avente i requisiti previsti nei paragrafi precedenti può quindi presentare domanda nei termini di cui sopra prima per la CIG in deroga ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9/2020 e successivamente per la CIG in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. 18/2020.

Le domande presentate con informazioni incomplete o errate non saranno autorizzate. Il datore di lavoro potrà presentare una nuova domanda che verrà istruita secondo il criterio cronologico di presentazione previsto dai citati decreti.

L’Agenzia inoltra il provvedimento di autorizzazione ad Inps in via telematica nel rispetto dei termini previsti dall’art 17 del D.L. 9/2020 e dall’art. 22 del D.L. 18/2020

L’Agenzia pubblicherà nel proprio sito istituzionale la modulistica e tutte le informazioni necessarie per accedere alla cassa integrazione in deroga alla pagina www.agenzialavoro.emr.it

7. Comunicazione dell’effettiva fruizione delle prestazioni di CIG in deroga

Al fine di consentire all’Agenzia Regionale per il Lavoro di monitorare l’effettivo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna per la cassa integrazione in deroga, i datori di lavoro dovranno presentare per via telematica attraverso l’apposita funzionalità del sistema “SARE”, entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento in deroga, il reale utilizzo dei trattamenti di CIG in deroga in termini di giorni ed ore utilizzate. La comunicazione dell’utilizzo mensile <dovrà essere sempre fornita anche se pari a zero.

L'Agenzia pubblicherà sul proprio sito le domande autorizzate con il relativo provvedimento amministrativo.

8. Monitoraggio

Nell'ambito delle rispettive competenze l'Agenzia congiuntamente alla direzione regionale dell'INPS procederanno al costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie individuate dall'art 17 del D.L. 9/2020 e dall'art. 22 del D.L. 18/2020.

Le parti si incontreranno nuovamente qualora vi siano modifiche nei provvedimenti normativi, al fine di integrare il presente accordo. Nel caso in cui emergessero situazioni particolari o problematiche che potrebbero evidenziare una gestione non conforme alle norme e alla presente intesa, o fattispecie non disciplinate dal presente accordo, anche su richiesta di uno dei sottoscrittori, il tavolo verrà riconvocato.

L'Agenzia pubblicherà sul proprio sito istituzionale tutti i provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti in deroga che conterranno le seguenti informazioni: le imprese beneficiarie il periodo di sospensione e il numero dei lavoratori.

La Regione metterà a disposizione un rapporto di monitoraggio alle parti sottoscrittrici il presente accordo, contenente le principali informazioni sull'utilizzo delle casse in deroga, a partire dal numero degli addetti, settori ecc.

Regione Emilia-Romagna _____ 

Associazioni sindacali CGIL _____

CISL _____

UIL _____

UGL _____

Associazioni datoriali ABI _____

AGCI _____

CIA _____

CNA _____

Coldiretti _____

Confagricoltura _____

Confapi _____

Confapi Emilia _____

Confapi Piacenza _____

Confartigianato _____

Confcommercio _____
Confcooperative _____
Confesercenti _____
Confimi _____
Confprofessioni _____
Confindustria _____
Confservizi _____
Copagri _____
Cup E-R _____
Legacooperative _____
Forum Terzo settore _____

Bologna 20 marzo 2020

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, e famiglia

Intesa relativa alla concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Il giorno 25 marzo 2020 viene dato atto che è stata esperita, in via telematica, fra le seguenti parti:

- per la Regione Friuli Venezia Giulia l'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen;
- per la CGIL regionale
- per l'Unione sindacale regionale CISL
- per l'Unione sindacale regionale UIL
- per l'U.G.L. Unione regionale
- per l'Unione sindacale regionale CISAL
- per la Confsal Friuli Venezia Giulia
- per l'Unione sindacale di Base (U.S.B.) Friuli Venezia Giulia
- per l'Unione regionale Federmanager CIDA
- per l'Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – CONFAPI FVG
- per la Confindustria Friuli Venezia Giulia
- per Confartigianato federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia
- per la CNA – Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa del Friuli Venezia Giulia
- per l'Unione regionale economica slovena - Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ-URES)
- per Confcommercio Imprese per l'Italia FVG
- per la Confesercenti Friuli Venezia Giulia
- per la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia
- per l'Unione regionale della Cooperazione del Friuli Venezia Giulia
- per l'Associazione generale cooperative italiane Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia
- per la Federazione regionale Coldiretti
- per la Confederazione italiana Agricoltori
- per la Confagricoltura Friuli Venezia Giulia
- per la KMECKA ZVEZA Associazione Agricoltori
- per la Confprofessioni FVG
- per la COLAP Professioni
- per Confedertecnica

- Consigliere regionale di parità
- per la Commissione regionale ABI del Friuli Venezia Giulia
- per la Consulta regionale dei disabili
- l'INPS regionale del Friuli Venezia Giulia nelle persone del dott. Antonino Rizzo e del dott. Michelino De Carlo
- l'EBIART
- l'EBITER
- l'EBITUR
- l'EBIPAN

la consultazione finalizzata alla stipula dell'intesa relativa alla concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga sul territorio del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Premesso che l'articolo 22 del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto la possibilità per le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, di riconoscere in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale (di seguito CIG) in deroga, per la durata della sospensione e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti;

Tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili all'intero territorio nazionale;

Tenuto conto di quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro di data 14 marzo 2020;

Visto il messaggio INPS 20 marzo 2020, n. 1287

Considerato che, con decreto interministeriale 24 marzo 2020, n. 3, è stata disposta l'assegnazione alla Regione Friuli Venezia Giulia, quale prima quota delle risorse di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 18/2020 per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, l'importo di euro 24.958.760,00;

Considerato che, con il medesimo decreto interministeriale, è stato chiarito che, nel caso di crisi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle Regioni interessate;

Tutto quanto sopra premesso, le parti concordano quanto segue:

1. Sono previsti per i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e ad esclusione dei datori di lavoro domestico, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla vigente disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CISOA, FIS o Fondi di solidarietà), concessioni - in relazione a ciascuna unità produttiva o unità operativa - del trattamento di integrazione salariale in deroga, a seguito di sospensione a zero ore ovvero di riduzione dell'orario di lavoro verticale od orizzontale, per periodi, anche non continuativi, complessivamente non superiori a 9 settimane, aventi decorrenza non anteriore al 23 febbraio 2020 e conclusione non successiva al 31 agosto 2020.
2. Possono beneficiare del trattamento di cui al punto 1 tutti i seguenti lavoratori, anche non in possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 148/2015, che non siano già titolari di pensione anticipata di vecchiaia o di pensione di vecchiaia, aventi con il datore di lavoro richiedente un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, in corso alla data del 23 febbraio 2020: lavoratori con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, i lavoratori apprendisti e i lavoratori somministrati conformemente a quanto previsto dal punto 11 della presente intesa, i lavoratori a domicilio monocommessa, i lavoratori intermittenti nel limite delle giornate effettivamente lavorate secondo la media settimanale dei 12 mesi precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli periodi di vigenza di contratto di lavoro, i lavoratori della pesca nel limite delle giornate effettivamente lavorate secondo la media settimanale dei 12 mesi precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli periodi di vigenza di contratto di lavoro e i lavoratori agricoli nel limite delle giornate effettivamente lavorate secondo la media settimanale dei 12 mesi precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli periodi di vigenza di contratto di lavoro e, per gli operai agricoli a tempo determinato, comunque nel limite delle presunte giornate di prestazione indicate nel contratto di lavoro in essere. In via generale, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, la durata della CIG in deroga non può eccedere la durata del rapporto di lavoro stesso.
3. I datori di lavoro di cui al punto 1 che occupano più di 5 dipendenti, ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento, concluderanno previamente alla presentazione della domanda, anche in via telematica, gli accordi sindacali che dovranno evidenziare tra l'altro:
 - a. l'impossibilità per il datore di lavoro di accedere alle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CISOA, FIS o Fondi di solidarietà);
 - b. che i lavoratori i quali vengono collocati in CIG in deroga non beneficino, per il periodo di sospensione, di altre prestazioni previdenziali e assistenziali connesse alla sospensione dell'attività lavorativa;

- c. la sussistenza di un pregiudizio derivato all'attività del datore di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 tale da giustificare il ricorso alla CIG in deroga;
- d. il periodo e l'elenco nominativo dei lavoratori per i quali è richiesto il trattamento di CIG in deroga, con l'indicazione della modalità di utilizzo delle sospensioni e delle riduzioni dell'orario di lavoro, verticali od orizzontali;
- e. il numero complessivo di ore per le quali è richiesto il trattamento di CIG in deroga.

4. Anche per il tramite dell'Associazione cui è stato conferito mandato, i datori di lavoro di cui al punto 1 che occupano fino a 5 dipendenti, ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento, trasmettono, anche in via telematica, alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche per il tramite degli enti bilaterali o delle associazioni datoriali, un'informativa contenente le indicazioni di cui al punto 3, lettera da a) ad e).

5. Ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, le Parti prendono atto che:

- a) per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori;
- b) il trattamento di cassa in deroga, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola;
- c) per il trattamento di cassa in deroga non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 148/2015;
- d) il trattamento di cassa in deroga può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6 ter, del decreto legislativo 148/2015. Nel caso di diversa indicazione nella domanda, il Servizio politiche del lavoro della Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede in ogni caso ad autorizzare il trattamento di CIG in deroga con la modalità del pagamento diretto.

6. In merito al rapporto fra CIG in deroga e strumenti ordinari di flessibilità, le Parti prendono atto di quanto previsto dal punto 8 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro di data 14 marzo 2020 citato in premessa.

7. Gli accordi sindacali di cui alla presente intesa sono stipulati, anche in via telematica, presso gli enti bilaterali, per i settori in cui questi sono operativi, ovvero, nel caso contrario, con le rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché con le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

8. La domanda per il trattamento di integrazione salariale in deroga, cui deve essere allegato l'accordo sindacale nell'ipotesi di cui al punto 3 ovvero l'evidenza dell'informativa trasmessa nell'ipotesi di cui al punto 4, nonché la dichiarazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, è presentata, anche per il tramite degli intermediari abilitati, on line sul sistema Adeline, entro i seguenti termini:

a) con riferimento a sospensioni o riduzioni di orario aventi decorrenza nel periodo ricompreso fra il 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione della presente intesa sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, entro 60 giorni decorrenti da tale ultima data;

b) con riferimento a sospensioni e riduzioni di orario decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente intesa sul territorio regionale, entro 60 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

La domanda è presentata dal datore di lavoro richiedente al Servizio politiche del lavoro della Direzione centrale competente in materia di lavoro, che autorizza l'intervento richiesto sulla base della documentazione prodotta ovvero di ulteriori integrazioni documentali richieste dal Servizio medesimo. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di integrazione salariale in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.

9. Ai fini dell'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale in deroga ciascun datore di lavoro può sottoscrivere in relazione a ciascuna unità produttiva o unità operativa un numero massimo di tre accordi, fermo restando il limite complessivo di durata del trattamento di CIG in deroga di cui al punto 1.

10. I datori di lavoro comunicano al Servizio politiche del lavoro della Direzione centrale competente in materia di lavoro, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, l'ammontare complessivo delle ore di CIG in deroga effettivamente utilizzate in ciascun mese.

11. Tenuto conto di quanto previsto dal punto 2, il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere immediatamente autorizzato, nei limiti di cui alla presente intesa, con riferimento a datori di lavoro che abbiano iniziato il procedimento di autorizzazione del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (in questo ultimo caso per una causale non implicante la cessazione dell'attività dell'impresa o di parte di essa), della CISOA, nonché dei trattamenti erogati dai fondi di cui al Titolo II del decreto legislativo 148/2015, nonché ancora (nell'ipotesi in cui il datore di lavoro richiedente utilizzi anche lavoratori somministrati) della CIG in deroga, limitatamente ai lavoratori che non risultino in possesso dei requisiti soggettivi di accesso ai succitati strumenti di tutela, ivi compresi gli apprendisti e ai lavoratori somministrati, o che li abbiano esauriti. L'utilizzo della cassa integrazione in deroga per tali lavoratori deve essere coerente con i periodi di ricorso alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria, alla CISOA, ovvero ancora dei trattamenti erogati dai fondi di cui al Titolo II del decreto legislativo 148/2015 o della CIG in deroga, richiesti dai datori di lavoro medesimi per gli altri lavoratori. Nell'ipotesi di lavoratori somministrati, la domanda di CIG in deroga è presentata dall'agenzia di somministrazione.

12. Con riferimento all'utilizzo della CIG in deroga per i servizi educativi e scolastici e i servizi sociosanitari e socioassistenziali trova applicazione quanto previsto dall'articolo 48, comma 3, del decreto – legge 18/2020.

13. Le imprese artigiane iscritte all'EBIART stipulano, anche in via telematica, gli accordi sindacali presso la competente sede territoriale dell'ente bilaterale. Le domande di

CIG in deroga relative ad accordi sottoscritti ai sensi del presente punto sono presentate, secondo le modalità di cui al punto 9, al Servizio politiche del lavoro della Direzione centrale competente in materia di lavoro esclusivamente per il tramite dell'EBIART.

14. Le imprese operanti nel settore del commercio, turismo e servizi, prive degli ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa iscritte all'EBITER stipulano, anche in via telematica, gli accordi sindacali presso la competente sede territoriale dell'ente bilaterale.
15. Le imprese operanti nel settore del commercio, turismo e servizi, prive degli ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa iscritte all'EBITUR stipulano, anche in via telematica, gli accordi sindacali presso la competente sede territoriale dell'ente bilaterale.
16. Le imprese operanti nel settore della panificazione, prive degli ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa iscritte all'EBIPAN stipulano, anche in via telematica, gli accordi sindacali presso la competente sede territoriale dell'ente bilaterale.
17. I trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese le prestazioni erogate dai fondi di cui al Titolo II del decreto legislativo 148/2015.
18. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legge 18/2020, i decreti di concessione regionali sono trasmessi all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. L'efficacia di tali provvedimenti è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto delle risorse disponibili, tenuto conto che tutti i trattamenti di cui alla presente intesa sono concessi ed erogati fino a capienza delle risorse disponibili assegnate allo scopo alla regione Friuli Venezia Giulia con uno o più decreti interministeriali. La Regione, unitamente al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa derivanti dall'assegnazione delle risorse alla Regione. Ai fini della quantificazione dell'onere finanziario a copertura dell'utilizzo della CIG in deroga, l'importo medio orario della prestazione di integrazione salariale, comprensivo di copertura figurativa e ANF, corrisponde a 8,10 euro. La Regione istruisce le domande secondo ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Regione. Qualora da tale monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, la Regione non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
19. Le domande di autorizzazione della cassa integrazione in deroga in base alla presente intesa possono essere presentate al Servizio politiche del lavoro della Direzione centrale competente in materia di lavoro a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente intesa sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

20. Sulla base dei dati trasmessi dall'INPS regionale e dai competenti uffici regionali, l'Amministrazione regionale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente accordo, dandone periodicamente informazione alle parti.
21. La presente intesa si intende fin da ora integrata dalle previsioni normative e amministrative emanate in materia dai competenti organi nazionali, fatta salva la possibilità per le Parti di procedere alla modifica e all'integrazione dell'intesa medesima.
22. Il Servizio politiche del lavoro della Direzione centrale competente in materia di lavoro provvederà a notificare il presente accordo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Letto, confermato, sottoscritto

- L'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia
-

- per la CGIL regionale
-

- per l'Unione sindacale regionale C.I.S.L.
-

- per l'Unione sindacale regionale UIL
-

- per l'U.G.L. Unione regionale
-

- per l'Unione sindacale regionale CISAL
-

- per la Confsal Friuli Venezia Giulia
-

- per l'Unione sindacale di Base (U.S.B.) Friuli Venezia Giulia

- per l'Unione regionale Federmanager CIDA

- per l'Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – CONFAPI FVG

- per la Confindustria Friuli Venezia Giulia

- per Confartigianato Federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del Friuli Venezia

- per la CNA – Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa del Friuli Venezia Giulia

- per l'Unione regionale economica slovena - Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ-URES)

- per Confcommercio Imprese per l'Italia FVG

- per la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia

- per l'Unione regionale della Cooperazione del Friuli Venezia Giulia

- per l'Associazione generale cooperative italiane Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia

- per la Federazione regionale Coldiretti

- per la Confederazione italiana Agricoltori

- per Confagricoltura Friuli Venezia Giulia

- KMECKA ZVEZA Associazione Agricoltori

- Consigliere regionale di parità

- per la Commissione regionale ABI del Friuli Venezia Giulia

- per la Confesercenti Friuli Venezia Giulia

- per la Confprofessioni FVG

- per la Confedertecnica

- per la COLAP Professioni

- per la Consulta regionale dei disabili

- per l'EBIART Friuli Venezia Giulia

- per l'EBITER Friuli Venezia Giulia

- per l'EBITUR Friuli Venezia Giulia

- per l'Associazione panificatori di Trieste – EBIPAN FVG

- per l'INPS Friuli Venezia Giulia

**Accordo quadro
tra
la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali
a norma dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18**

Criteria di utilizzo della Cassa Integrazione in deroga

La Regione Lazio e le Parti Sociali di seguito indicate:

- CGIL Roma e Lazio
- CISL Lazio
- UIL Lazio
- UGL Lazio
- Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo
- Federlazio
- Lega coop Lazio
- Confcooperative Lazio
- AGCI Lazio
- Confcommercio Lazio
- Confesercenti Lazio
- Confartigianato Imprese Lazio
- Casartigiani Lazio
- Coldiretti
- Confprofessioni Lazio
- CNA Lazio
- Confetra Lazio
- Federalberghi
- CisaL Lazio
- Confapi Lazio
- Confimprese Lazio
- Unicoop Lazio
- A.i.ss
- Conflavoro pmi
- Federterziario
- Sistema Impresa Roma
- Federdistribuzione
- Aniac
- As.n.a.l.i.
- Anpit Lazio
- Confederazione Aepi

- Confsal Lazio
- Forum terzo settore Lazio
- Camera di Commercio di Roma
- Camera di Commercio di Frosinone
- Camera di Commercio di Latina
- Camera di Commercio di Rieti
- Camera di Commercio di Viterbo
- ABI

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e, in particolare, gli articoli 15 e 17, che dispongono interventi di cassa integrazione in deroga nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

- recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020";
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale alla luce anche della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità che ha qualificato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
 - il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";
 - l'articolo 22 del suddetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, riguardante "Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga" che dispone l'ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono beneficiare di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane alle condizioni previste dal medesimo articolo 22, riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome;
 - il comma 3 del medesimo articolo 22, il quale prevede che il trattamento sia riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e che le risorse siano ripartite tra le Regioni e Province Autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 - il Decreto di riparto delle risorse del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia del 24 marzo 2020 che assegna alla Regione Lazio una prima quota delle risorse di cui all'art. 22, comma 3 del D.L. 18/20 pari a € 144.450.440,00;

VISTA

- la lettera del 23 marzo 2020 a firma del Presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini con la quale si manifesta *"l'assenso sullo schema di riparto salvo successiva verifica in conferenza"*;
- il messaggio Inps del 20 marzo 2020 n. 1287 contenente le prime informazioni su Cassa Integrazione Ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga;

- il messaggio Inps del 23 marzo 2020 n. 1321 contenente modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 19, 20, e 21 del decreto- legge n. 18/2020.Nuova causale “Covid-19 nazionale”.

CONSIDERATO CHE

gli effetti socio-economici della diffusione del CORONAVIRUS riguardano innanzitutto la minore capacità delle imprese di poter continuare a produrre e a conservare la propria posizione sui mercati nazionali ed internazionali. La riduzione della produzione, in presenza di una elevata capacità produttiva delle imprese, ha un immediato effetto sulla produttività del sistema e sui redditi dei lavoratori, anche in presenza di un utilizzo degli ammortizzatori sociali;

le Parti concordano l'importanza che venga garantita adeguata copertura economica ai trattamenti di cassa in deroga nonché un celere pagamento delle relative indennità ribadendo la necessità che il Governo assicuri l'adeguata dotazione economica a totale copertura delle imprese e dei lavoratori coinvolti nei periodi di emergenza Covid-19, nonché di sollecitare una procedura nei confronti di Governo e Inps, così come già fatto dalla Regione, per un'erogazione in tempi certi delle risorse a beneficio delle imprese e dei lavoratori.

ritenuto necessario adottare tra la Regione Lazio e le Parti Sociali, come sopra indicate, un accordo quadro a norma dell'art. 22 del D.L.17 marzo 2020 n. 18 finalizzato all'utilizzo degli ammortizzatori sociali al fine di ridurre impatti negativi per i lavoratori e per i datori di lavoro conseguenti alla emergenza epidemiologica da Covid- 19, in ossequio ai provvedimenti governativi di contenimento dell'emergenza sanitaria.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono destinatari del presente accordo, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge del 17 Marzo 2020 n.18, i datori di lavoro, anche al di sotto dei

cinque dipendenti, del settore privato, compreso quello agricolo, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con sede produttiva o operativa ubicata nel Lazio e i lavoratori subordinati operanti sul territorio del Lazio il cui rapporto di lavoro è stato sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l'orario di lavoro a causa degli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid- 19.

Possono accedere anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi e le società cooperative anche con riferimento ai soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato.

Sono destinatari del presente accordo anche le imprese di cui all'art. 20 comma 2 e 3 del D.lgs. 148/15 che, pur rientrando nel campo di applicazione della CIGS, non versano i contributi per la CIGO. (A titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese, con più di 50 dipendenti, esercenti attività commerciali e agenzie di viaggio compresi gli operatori turistici, imprese del trasporto aereo e partiti politici).

L'accesso al trattamento di CIG in deroga, è consentito anche agli studi professionali.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Sono esclusi i datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di Solidarietà Bilaterale fatto salvo quanto stabilito nel successivo art. 5.

Art. 3- LAVORATORI BENEFICIARI

Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati, quadri¹, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19.

I lavoratori devono essere dipendenti e in forza alla data del **23 febbraio 2020²**.

Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo **determinato**, l'intervento di cassa in deroga può essere richiesto fino alla naturale scadenza del termine e termina al momento della cessazione del rapporto.

I lavoratori **intermittenti** accedono nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti e nel limite massimo dei 12 mesi precedenti.

I lavoratori **somministrati** possono accedere nell'ipotesi in cui i lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficino di

¹ Si rileva che la Regione Lazio ha avanzato formale richiesta al Ministero del Lavoro per avere chiarimenti in merito all'estensione della cassa integrazione in deroga anche per i dirigenti.

² Si rileva che la regione Lazio ha avanzato formale richiesta di emendamento in fase di conversione del D.L. 18/20 al fine di fare salve le assunzioni successive al 23 febbraio 2020.

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (ordinaria o in deroga) previo esaurimento dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi cui aderisce il settore della somministrazione

Qualora il datore di lavoro sia una società cooperativa possono accedere anche i **soci lavoratori** con contratto di lavoro subordinato.

Per i lavoratori **agricoli**, il trattamento di CIG in deroga, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Tenuto conto che per il settore agricolo il riferimento per la determinazione dei periodi di lavoro è la giornata, il trattamento di CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, è fruibile nei limiti delle 54 giornate (9 settimane previste dal decreto, per 6 giorni in caso di settimana lavorativa di 6 giorni) o di 45 giornate (per settimana lavorativa di 5 giorni), calcolati in rapporto alla differenza tra le giornate effettivamente lavorate e quelle complessivamente lavorabili nel periodo previsto dal 23 febbraio al 23 agosto 2020, anche in riferimento a periodi di lavoro, (da considerarsi in giornate di lavoro) non continuative.

Sono beneficiari del presente accordo i **pescatori**, anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a ruolino d'equipaggio. Le domande di accesso alla CIGD si riferiscano non solo alle ore non lavorate ma, alle giornate. I periodi per i quali verrà richiesto il trattamento di CIG in deroga potranno essere anche non continuativi.

.

ART. 4- DURATA DEL TRATTAMENTO DI CASSA IN DEROGA

Il trattamento di cassa integrazione in deroga può avere una durata massima di 9 settimane anche non continuative e può essere riconosciuta retroattivamente a far data dal 23 febbraio 2020. Ai beneficiari è riconosciuto il suddetto trattamento, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

ART. 5 – CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALLA CASSA IN DEROGA

I datori di lavoro accedono alla cassa in deroga a condizione che non possano fruire degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs. 148/15 (CIGO, FIS, Fondi di Solidarietà Bilaterale) nonché dei diversi ammortizzatori sociali indicati agli artt. 19,20 e 21 del D.L.17 marzo 2020 n. 18.

I datori di lavoro, tenuti al versamento ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art 27 del d.lgs. 148/15, ivi comprese le aziende artigiane, potranno accedere alla Cigd esclusivamente qualora tali fondi abbiano esaurito la

disponibilità finanziaria e, in ogni caso, previa dimostrazione di corretta contribuzione ai fondi stessi.

Sono altresì destinatari del presente accordo le imprese, che nel mese di richiesta della domanda, pur versando i contributi per il Fis, hanno in forza meno di cinque dipendenti, qualora agli stessi non si applichino gli strumenti di cui all'art. 19 del D.L. 18/20.

ART. 6- PROCEDURA PER RICHIEDERE LA CASSA IN DEROGA

L'azienda che intende accedere alla Cassa integrazione in deroga deve inviare, direttamente o per il tramite dell'Associazione datoriale o professionista, tra coloro individuati nell'art. 1, comma 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12, cui conferisce mandato, la domanda di concessione del trattamento comprensiva di accordo sindacale laddove previsto utilizzando la piattaforma <http://www.regione.lazio.it/cigs/web> indicando - nel modulo scaricabile - la data di accordo e l'inizio di sospensione dei lavoratori che non può essere antecedente al 23 febbraio 2020.

Le domande - stampate, sottoscritte dal legale rappresentante dell'azienda e comprensive degli allegati richiesti - sono trasmesse alla Regione Lazio utilizzando la seguente casella di posta elettronica certificata:

a mezzo **PEC** all'indirizzo areavertenze@regione.lazio.legalmail.it

Al fine di avere un costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie individuate nel D.L. 18/20 l'azienda comunica la durata del trattamento che non può comunque eccedere le 9 settimane, il numero dei lavoratori sospesi e il numero delle ore di riduzione o di sospensione indicando così come richiesto nel modulo precompilato.

Per l'accesso alla cassa integrazione in deroga non è richiesto il previo utilizzo di ferie e permessi.

L'azienda che intende richiedere il trattamento di cassa in deroga garantisce l'informazione e la consultazione sindacale anche in via telematica adottando la **procedura semplificata** di cui al presente accordo.

A tal fine l'azienda o l'associazione datoriale, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dà informativa alle OO.SS. comparativamente più rappresentative per l'avvio dell'esame congiunto. La procedura sindacale deve esaurirsi entro 3 giorni successivi a quelli della comunicazione preventiva.

La sottoscrizione dell'accordo si considera avvenuta anche con allegazione di un'autocertificazione in cui le Parti dichiarano di condividere i contenuti dell'accordo di CIGD.

L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, fatta salva una esaustiva informativa sulla dimensione e condizione aziendale, alle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

La domanda, inviata dal datore di lavoro, viene istruita dalla Regione Lazio secondo l'ordine cronologico di arrivo e entro 48 ore dall'autorizzazione viene trasmessa all'Inps per il relativo pagamento la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art 22 del D.L. 18/2020 e del relativo decreto di riparto.

Le domande di Cigd inviate in data antecedente alla sottoscrizione del presente accordo, non verranno prese in considerazione dalla Regione Lazio.

Nel caso la domanda sia rigettata o dichiarata inammissibile, resta salva la possibilità di riproporre l'istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della nuova domanda.

Le aziende non sono tenute al versamento del contributo addizionale.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento della prestazione da parte dell'Inps applicando la disciplina di cui all'art. 44, comma 6-ter d.lgs. 148/15.

A tal fine il datore di lavoro invia il modello SR41.

Così come stabilito nell'art 2, del Decreto Interministeriale di riparto delle risorse del 24 marzo 2020, qualora la crisi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 **coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale**, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020.

ART. 7- RISORSE DISPONIBILI

In base al D.L. 18/20 e al primo decreto di riparto, le risorse disponibili per la regione Lazio sono pari a € 144.450.440,00;

ART. 8 - NORME FINALI

Le parti si impegnano a monitorare periodicamente l'andamento operativo e finanziario dell'intervento e ad assumere eventuali ulteriori determinazioni qualora intervengano nuove precisazioni sull'operatività delle suddette disposizioni. Al fine di una prima verifica sull'attuazione del presente accordo, è previsto un primo incontro il giorno 1 aprile 2020.

Le Parti si impegnano a proseguire il confronto con il Governo sulle questioni che necessitano di emendamenti o chiarimenti in merito all'art. 22, D.L. 18/20 con particolare riferimento al tema relativo all'esclusione dal campo di applicazione dalla cassa in deroga per i lavoratori assunti

successivamente al 23 febbraio 2020, escludendo così anche coloro interessati da un cambio di appalto intervenuto successivamente alla suddetta data, nonché con riferimento all'estensione della Cigd alle Associazioni non riconosciute. Le Parti ribadiscono altresì la necessità di continuare a sollecitare il Governo affinché possa essere garantita adeguata dotazione economica a totale copertura delle imprese e dei lavoratori coinvolti nei periodi di emergenza Covid-19, nonché a sollecitare una procedura nei confronti di Governo e Inps per un'erogazione in tempi certi delle risorse a beneficio delle imprese e dei lavoratori.

REGIONE LAZIO

- CGIL Roma e Lazio
- CISL Lazio
- UIL Lazio
- UGL Lazio
- Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo
- Federlazio
- Lega coop Lazio
- Confcooperative Lazio
- AGCI Lazio
- Confcommercio Lazio
- Confesercenti Lazio
- Confartigianato Imprese Lazio
- Casartigiani Lazio
- Coldiretti
- Confprofessioni Lazio
- CNA Lazio
- Confetra Lazio
- Federalberghi
- Cital Lazio
- Confapi Lazio
- Confimprese Italia
- Unicoop Lazio
- A.i.ss
- Conflavoro pmi
- Federterziario
- Sistema impresa roma
- Federdistribuzione
- Aniac

- As.n.a.l.i.
- Anpit Lazio
- Confederazione Aepi
- Confsal Lazio
- Forum terzo settore Lazio
- Camera di Commercio di Roma
- Camera di Commercio di Frosinone
- Camera di Commercio di Latina
- Camera di Commercio di Rieti
- Camera di Commercio di Viterbo
- ABI

Roma, 24 marzo 2020



REGIONE LIGURIA

**ACCORDO QUADRO PER L'UTILIZZO DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA AI SENSI DELL'ART 22 DEL
DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020**

TRA

Regione Liguria

E

Cgil - Regionale Liguria

Cisl - Unione Sindacale Regionale della Liguria

Uil – Liguria

UGL – Unione Regionale Liguria

Unione delle Camere di Commercio liguri

Confindustria Liguria

Confartigianato Liguria

Confederazione Nazionale dell'Artigianato Liguria e della Piccola e Media Impresa – CNA Liguria

Confprofessioni Liguria

Confservizi Liguria

Confcommercio Liguria

Confesercenti Comitato Regionale Ligure

A.G.C.I.

Lega Ligure Cooperative

Confcooperative Liguria

C.I.A. Liguria

Coldiretti Liguria

Confagricoltura Liguria

Consulta degli Ordini dei Consulenti del Lavoro della Liguria

Confetra Liguria

ANCE Liguria

Ai fini di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, viene sottoscritto il seguente accordo tra la Regione Liguria e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello regionale.

1. Condizioni per l'accesso alla cassa integrazione in deroga

- Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con sede legale o unità operative/produttive situate in Regione Liguria, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 o in condizione di esaurimento delle stesse.
- Sono esclusi i datori di lavoro domestici.
- Il trattamento può essere riconosciuto, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.
- L'accordo di cui al precedente punto non è richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti.

2. Lavoratori beneficiari

- Possono beneficiare, dell'integrazione salariale tutti i lavoratori (indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso l'azienda richiedente il trattamento) aventi alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i datori di lavoro di cui al punto 1 che, a seguito e a causa degli effetti economici negativi conseguenti all'emergenza sanitaria in corso, hanno sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l'orario di lavoro.
- I lavoratori beneficiari devono essere dipendenti alla data del 23 febbraio 2020.
- Accedono agli ammortizzatori in deroga i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale.
- Per i lavoratori a termine l'intervento di sostegno al reddito termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
- I lavoratori somministrati possono accedere se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti (la domanda è a carico dell'agenzia di somministrazione).
- I lavoratori intermittenti e a chiamata possono accedere, nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti.
- I lavoratori agricoli possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell'anno precedente ovvero se l'attività è iniziata in seguito con riferimento alle giornate lavorate come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti.

3. Durata della prestazione

Il trattamento di cassa integrazione in deroga può essere concesso a decorrere dal 23 febbraio 2020 per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.

4. Modalità di presentazione della domanda

- Le domande sono presentate dai datori di lavoro in favore dei propri dipendenti previo accordo, sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, che attestino l'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti, utilizzando l'apposita procedura telematica disponibile sul sito della Regione Liguria, nell'area tematica raggiungibile nella pagina "indice" della funzionalità "Comunicazioni Obbligatorie" attivabile dalla sezione "Servizi" della pagina www.regione.liguria.it.
- Le domande, con allegati in formato .pdf il verbale di accordo sindacale e la copia fronte-retro del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, compilando l'apposito modulo on-line accessibile nella pagina "indice" della funzionalità Comunicazioni Obbligatorie attivabile dalla sezione "Servizi" della pagina www.regione.liguria.it.
- Successivamente, una volta inviata telematicamente la domanda, deve essere scaricata la ricevuta della domanda di CIGD proposta dal sistema stesso e inviata, unitamente alla fotocopia copia fronte-retro del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, alla Regione Liguria esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it.
- La Regione Liguria istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
- La Regione Liguria può non concedere l'autorizzazione per mancanza dei requisiti richiesti.
- La Regione Liguria predispose il relativo decreto di ammissibilità alla fruizione del trattamento di integrazione salariale in deroga che sarà pubblicato sul sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie della Regione Liguria.
- Sarà data al datore di lavoro richiedente comunicazione dell'esito del procedimento tramite informazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato sull'istanza che dovrà pertanto essere costantemente letta e aggiornata.
- Il datore di lavoro provvede altresì a indicare le ore di CIGD usufruite per ogni mese autorizzato, utilizzando la funzionalità "Rendicontazione Mensile delle CIG in deroga" disponibile nella pagina "indice" del sistema telematico delle "Comunicazioni On Line" attivabile dalla sezione "Servizi" della pagina www.regione.liguria.it, con l'avvertenza che in carenza non sarà possibile procedere alla liquidazione delle spettanze ai lavoratori.
- La Regione Liguria istruisce le "Rendicontazioni Mensili delle CIG in deroga" secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

- La Regione Liguria invierà il successivo decreto di autorizzazione al pagamento delle indennità, predisposto mese per mese, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà ad erogare i trattamenti direttamente al lavoratore, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.
- Il datore di lavoro provvede, tramite i sistemi informatici dell'INPS, alle attestazioni telematiche del numero di ore di sospensione fruita (modello SR41) per ogni lavoratore e per ogni mese.
- L'INPS - Direzione Regionale della Liguria può negare o revocare l'autorizzazione a seguito di documentati motivi ostativi.

5. Monitoraggio

Nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione Liguria e la direzione regionale dell'INPS procederanno al costante monitoraggio del rispetto del limite delle risorse, individuate dai decreti di ripartizione che verranno emanati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come disciplinato dal comma 3 dell'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Le parti si impegnano a incontrarsi qualora emergessero casi particolari non disciplinati nel presente accordo.

La Regione metterà a disposizione delle parti sottoscrittenti il presente accordo un rapporto di monitoraggio.

Genova,

Regione Liguria

Cgil - Regionale Liguria

Cisl - Unione Sindacale Regionale della Liguria

Uil – Liguria

UGL – Unione Regionale Liguria

Unione delle Camere di Commercio liguri

Confindustria Liguria

Confartigianato Liguria

Confederazione Nazionale dell'Artigianato Liguria e della Piccola e Media Impresa – CNA Liguria

Confprofessioni Liguria

Confservizi Liguria

Confcommercio Liguria

Confesercenti Comitato Regionale Ligure

A.G.C.I.

Lega Ligure Cooperative

Confcooperative Liguria

C.I.A. Liguria

Coldiretti Liguria

Confagricoltura Liguria

Consulta degli Ordini dei Consulenti del Lavoro della Liguria

Confetra Liguria

ANCE Liguria

**Verbale della riunione della Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga del 20
marzo 2020**

Il giorno 20 marzo 2020 si è riunita la Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga integrata con alcuni componenti del Patto per lo Sviluppo.

Le Parti hanno condiviso il testo allegato che recepisce le disposizioni derivanti dalle previsioni del DL 9/2020 e del DL 18/2020.

Con queste premesse lo pone all'attenzione della Segreteria Tecnica del Patto per lo Sviluppo per la successiva condivisione.

**ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L'ACCESSO AGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA E INDENNITA' PER LAVORATORI AUTONOMI IN
LOMBARDIA
TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE
PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 9/2020 E DEL DECRETO LEGGE 18/2020**

VISTI

La normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare:

- l'art. 1, comma 183 della Legge 27/12/13 n. 147
 - il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
 - l'art. 1 comma 304 della Legge 208 del 28 dicembre 2015
 - Il D. Lgs. 24 settembre 2016, n.185
 - Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6
 - Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020
 - Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020
 - Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9
 - Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020
 - Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020
 - Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18
- l'Accordo Quadro per mitigare gli impatti del COVID19 condiviso da Regione con i componenti del Patto per lo Sviluppo

CONSIDERATO CHE

I citati Decreti legge 9/2020 e 18/2020:

- disciplinano destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedurali che qui si intendono recepite;
- prevedono, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, un sostegno ad imprese e lavoratori, reintroducendo, a favore dei datori di lavoro, lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga e, a favore dei lavoratori autonomi, il riconoscimento di un'indennità come delineati nel presente Accordo;

Il DPCM del 8 marzo e quello del 11 marzo hanno modificato significativamente il perimetro territoriale interessato alle restrizioni.

Le Parti si impegnano a modificare il presente Accordo a seguito di eventuali ulteriori interventi normativi riguardanti i contenuti dell'accordo medesimo.

RITENUTO

- di adottare le seguenti modalità di intervento al fine di attuare, in particolare, le previsioni:
 - o degli artt. 15, 16 e 17 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9;
 - o del art. 22 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18;
- di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale gli adeguamenti procedurali necessari e le modalità operative.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Premessa

Si conviene, tra i sottoscrittori del presente accordo, che i datori di lavoro assumano tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dalle ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale, in particolare utilizzando, ove possibile, le potenzialità offerte dal Lavoro Agile. Nel caso in cui tale situazione produca sospensione o riduzione dell'attività produttiva, preso atto delle disposizioni dell'articolo 46 del DL 18/2020, essi si impegnano pertanto a favorire nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e a richiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa, in applicazione di quanto disposto dagli art. 15 e 17 del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9 e dall'articolo 22 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

Art.1

(Ambito di applicazione)

1. Il Decreto-Legge n. 9/2020 prevede tre tipologie di intervento di seguito specificate:
 - 1.1 Art.15 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per la c.d. "zona rossa";
 - 1.2 Art.17 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per tutti gli altri Comuni della Lombardia;
 - 1.3 Art.16 – riconoscimento indennità lavoratori autonomi per la c.d. "zona rossa", fatte salve specifiche disposizioni normative.
2. Il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 prevede la seguente tipologia d'intervento:
 - 2.1 Art. 22 - Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga.

Art. 2

(Condizioni per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga)

1. I datori di lavoro aventi diritto accedono alla CIGD solo se non possono fruire degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.
2. Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, quanto alle unità produttive o operative situate in Lombardia a beneficio dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato qui operanti nel caso in cui tale rapporto sia stato sospeso in tutto o in parte o a cui sia stato ridotto l'orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti all'emergenza sanitaria. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
3. I datori di lavoro esclusi dall'accesso alla CIGO e alla CIGS, accedono alla CIGD esclusivamente dopo aver esperito le possibilità di cui all'art. 19 c.1 e 5 del DL 18/2020 e in alternativa all'Assegno di solidarietà qualora la sospensione dell'attività sia superiore al 60% delle ore teoriche lavorate, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.
4. Possono accedere inoltre i datori di lavoro che hanno esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al TITOLO I e del TITOLO II D.Lgs. 148/2015, ivi compresi i Fondi di cui all'art.27, e, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore, i datori di lavoro che, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato o avvieranno la procedura di cassa integrazione straordinaria, limitatamente al periodo che intercorre, a partire dal 23 febbraio 2020, dall'avvio della sospensione o della riduzione alla data di decorrenza del trattamento in CIGS.
5. I datori di lavoro non assicurati per CIGO, FIS e Fondi di solidarietà possono accedere alla CIGD qualora non possano attivare il trattamento straordinario di integrazione salariale per causale "emergenza COVID-19" o qualora non autorizzati al suddetto trattamento nei casi previsti dall'art.20, comma1, lettere b), c), d) del Dlgs 148/2015, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.
6. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto o trasferimento ex art.2112 del Codice civile, successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.

Per le regioni diverse da Emilia-Romagna e Veneto possono accedere alla cassa integrazione guadagni in deroga, limitatamente alla fattispecie dell'art.17 del DL 9/2020, anche i datori di lavoro con unità produttive esterne alla Lombardia limitatamente ai lavoratori subordinati residenti o domiciliati in Lombardia limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.

7. La verifica preventiva dei requisiti di cui al comma 1 e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di CIGD.

Art. 3

(Lavoratori beneficiari della CIGD di cui ai punti 1.1, 1.2 e 2.1 dell'art. 1)

1. Possono beneficiare dell'integrazione salariale tutti i lavoratori aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, con i datori di lavoro di cui all'art. 2 del presente Accordo:
 - Operai;
 - Impiegati;
 - Quadri;
 - Apprendisti;
 - soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
 - lavoranti a domicilio mono commessa;
 - i lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell'anno precedente ovvero, se l'attività è iniziata in seguito, con riferimento alle giornate lavorate secondo la media dei tre mesi precedenti.
2. Sono esclusi i lavoratori beneficiari delle indennità disposte dagli articoli 29, 30 e 38 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.
3. Accedono alla CIGD i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale con le seguenti limitazioni:
 - i lavoratori a termine possono accedere fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
 - I lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di solidarietà alternativo, possono accedere solo se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
 - I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media mensile delle ore lavorate negli ultimi 12 mesi

Art. 4

(Dispensa obbligo accordi sindacali per interventi di cui ai lavoratori di cui al punto 1.1. e ai lavoratori autonomi di cui 1.3. dell'art. 1)

1. I datori di lavoro di cui al punto 1 e i lavoratori autonomi di cui al punto 3 dell'art. 1 sono dispensati dall'obbligo di sottoscrizione di apposito accordo sindacale, a partire dal 23 febbraio.

Art. 5

(Accordi sindacali per datori di lavoro di cui al punto 1.2. e al punto 2.1 dell'art. 1)

1. I datori di lavoro di cui al punto 1.2 e 2.1 dell'art. 1 del presente Accordo, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020, possono accedere all'integrazione salariale, in coerenza con le previsioni del DL 9/2020 e del DL 18/2020.
2. Ai sensi dell'art. 17 del DL 9/2020 e dell'art. 22 del DL 18/2020 l'accordo sindacale, richiesto per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, è sottoscritto con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'azienda, anche mediante procedura telematica e/o in sede territoriale, anche bilaterale per gli ambiti in cui è prevista. In particolare, l'accordo:
 - a. deve attestare l'esistenza di un pregiudizio o della situazione emergenziale COVID-19 che giustifichi il ricorso alla CIGD;
 - b. prevede che il trattamento previsto nell'accordo sindacale non potrà superare la durata massima complessiva prevista dal DL 9/2020 e dal DL 18/2020, a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell'emergenza sanitaria in coerenza con le disposizioni governative;
 - c. potrà prevedere la richiesta di CIGD con decorrenza a partire dal 23 febbraio 2020, comprendendo riduzioni e sospensioni con decorrenza anche antecedente alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale.
3. Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, una volta sottoscritto l'accordo sindacale, o decorsi i termini di cui al comma 2, i datori di lavoro possono presentare la domanda di CIGD.
4. Gli accordi sindacali devono essere redatti secondo il modello standard definito con le parti sociali. I datori di lavoro potranno utilizzare il modello standard adeguando i dati dei firmatari qualora si utilizzi la procedura telematica e/o in sede territoriale, anche bilaterale per gli ambiti in cui è prevista.

5. L'incompletezza degli accordi sindacali comporta la sospensione dell'istruttoria per l'acquisizione di eventuali integrazioni delle domande medesime.
6. L'eventuale richiesta delle integrazioni è corredata dei termini di adempimento trascorsi i quali è disposto il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIGD.

Art. 6

(Regole comuni per le quattro tipologie d'intervento)

1. Le domande per la concessione della Cassa Integrazione in deroga e quelle per il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 1 del presente Accordo devono essere presentate alla Regione Lombardia per via telematica inserendole on line nell'apposito sistema informativo della Regione dalla data di apertura del sistema che sarà comunicata sul portale regionale.
2. Le domande vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e validate a seguito dei dati obbligatori richiesti e delle verifiche documentali.
3. La Regione, riscontrati gli esiti dell'istruttoria, emette i provvedimenti autorizzativi ed entro le 48 ore dall'adozione degli stessi li trasmette all'INPS.
4. I provvedimenti concessori inerenti alla Cassa Integrazione in deroga e alle indennità per i lavoratori autonomi saranno trasmessi all'Istituto della Previdenza Sociale compatibilmente con l'effettiva disponibilità delle risorse e della definizione e messa a disposizione delle modalità operative di trasmissione definite da INPS.
5. Un estratto dei provvedimenti autorizzativi è reso pubblico nelle forme idonee previste dalla legge
6. Nel caso in cui non siano riscontrati i presupposti per l'autorizzazione, la Regione formalizza il diniego, unitamente alle relative motivazioni, al datore di lavoro/lavoratore autonomo.

Art.7

(Presentazione della domanda di CIGD)

1. Per i lavoratori subordinati del settore privato, di cui al presente Accordo, la domanda deve essere presentata dai datori di lavoro.
2. Le domande possono essere presentate anche da eventuale soggetto con potere di firma (incluso responsabile delle procedure concorsuali, funzionario associazione datoriale delegato

dal datore di lavoro, consulente del lavoro delegato dal datore di lavoro) del soggetto richiedente.

3. La domanda di CIGD non potrà superare la durata massima complessiva prevista dal DL 9/2020 e DL. 18/2020, a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell'emergenza sanitaria in coerenza con la normativa vigente.
4. Al fine di permettere le procedure autorizzative, si precisa l'obbligo della:
 - corretta compilazione della domanda relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, codice fiscale, matricola INPS, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero e ai dati dei lavoratori interessati. L'indeterminatezza o l'inesattezza di tali dati comporta l'inammissibilità della domanda;
 - rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di lavoro del reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione in deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in deroga saranno condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi;
 - integrazione della domanda entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione da parte dell'ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all'accordo sindacale, richiesto per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, ovvero decorrenza dei termini e alla rendicontazione. Al fine di accelerare tale attività istruttoria potrà essere data evidenza, secondo le modalità individuate dalla struttura regionale, delle domande per le quali sono stati richiesti elementi integrativi. Trascorsi i termini entro i quali deve pervenire l'integrazione è disposto il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIGD.
 - Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l'istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque delle risorse disponibili.
 - Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretate.
5. Per le domande di CIGD di cui agli artt. 15, 17 del DL 9/2020 e art.22 del DL 18/2020, sono definiti con successivo provvedimento dirigenziale:
 - a. i termini di presentazione;
 - b. le durate, nell'ambito della durata massima complessiva prevista dal DL 9/2020 e DL 18/2020;
 - c. l'eventuale sequenza delle domande per accedere alle tre tipologie di CIGD prevista dalle citate norme.

Art. 8

(Presentazione della domanda per il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 16 del DL 9/2020)

1. Per i lavoratori autonomi di cui al punto **1.3.** dell'art. 1. del presente Accordo la domanda deve essere presentata da tali soggetti.
2. Le domande possono essere presentate anche da eventuale soggetto con potere di firma (incluso funzionario associazione datoriale, consulente del lavoro) delegato dal soggetto richiedente.
3. Le domande non potranno superare la durata fissata dal DL 9/2020 e successive modificazioni a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell'emergenza sanitaria in coerenza con la normativa vigente
4. Le domande devono essere complete di tutte le informazioni obbligatorie e degli eventuali documenti stabiliti con successivo provvedimento regionale.
5. In caso di richiesta di integrazione da parte dell'ente istruttore relativa ad elementi necessari per la decretazione, l'integrazione della domanda deve pervenire entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta medesima.
6. L'indeterminatezza o l'inesattezza dei dati e l'assenza entro i termini della documentazione eventualmente richiesta comporta l'inammissibilità della domanda.
7. Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l'istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque delle risorse disponibili.
8. Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretate.
9. Il provvedimento regionale di approvazione dei modelli standard e delle modalità operative di attuazione individua la documentazione necessaria a supporto della domanda, ivi compreso il periodo di sospensione dell'attività, al fine di verificare le condizioni previste dal citato art.16 del DL 9/2020.
10. Per le domande di cui al presente articolo sono definiti con successivo provvedimento dirigenziale i termini di presentazione, le durate, nell'ambito della durata massima prevista dal DL 9/2020, tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt.27 e 28 del DL 18/2020 e ai provvedimenti normativi finalizzati ad armonizzarne l'attuazione.

Art. 9
(Monitoraggio risorse finanziarie)

1. Con riguardo alle tipologie di intervento di cui all'articolo 1 del presente Accordo, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Regione.

2. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, la Regione non potrà emettere altri provvedimenti concessori.

Disposizioni finali

Le Parti firmatarie del presente Accordo Quadro, in sede di Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga, si riservano di procedere al monitoraggio dell'attuazione del presente Accordo e di apportarvi eventuali integrazioni e modifiche che si rendano necessarie in seguito a eventuali modifiche della normativa ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione.

La Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro pubblicherà sul proprio sito tutti i provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti in deroga con riferimento ai datori di lavoro autorizzati e al numero di lavoratori coinvolti.

Le Parti si impegnano a promuovere forme di anticipazione sociale della CIGD da parte degli istituti bancari.

Le Parti si impegnano a curare la massima informazione con i propri iscritti dei contenuti dell'Accordo e delle successive procedure attuative, fermo restando l'avvio delle procedure successivamente alla pubblicazione della comunicazione sul portale regionale e secondo i modelli standard ivi previsti.

Il presente Accordo Quadro sostituisce l'Accordo sottoscritto l'11 marzo 2020.

Le singole norme sono cedevoli rispetto a quanto previsto dalle norme di legge in materia di ammortizzatori sociali o relative disposizioni interpretative dell'Amministrazione Centrale.

Il Presente Accordo Quadro viene inviato ad INPS.

Milano,

Letto, confermato e sottoscritto



**REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE**

*Servizio Attività produttive, Istruzione Lavoro
P.F. Promozione e sostegno delle Politiche Attive
per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e
Aree di Crisi*

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19

**Intesa Istituzionale Territoriale per la regolamentazione della Cassa integrazione in
deroga ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - anno 2020**

In data marzo 2020, presso la sede della Regione Marche, si sono incontrati:

- il Presidente della Regione Marche Prof. Luca Ceriscioli e l'Assessore alle Politiche del Lavoro Prof.ssa Loretta Bravi, la Dirigente della P.F. Promozione e sostegno delle Politiche Attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi, Dott.ssa Roberta Maestri;

e i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e sindacali:

- CONFINDUSTRIA MARCHE
- CONFARTIGIANATO MARCHE
- CNA MARCHE
- CLAAI MARCHE
- CONFCOMMERCIO MARCHE
- CONFESERCENTI MARCHE
- CONFCOOPERATIVE
- AGCI MARCHE
- ABI MARCHE
- CONFAPI MARCHE
- LEGA COOP MARCHE
- CGIL MARCHE
- CISL MARCHE
- UIL MARCHE

Sono presenti inoltre:

- INPS Regionale
- ANPAL Servizi Spa
- Camere di Commercio delle Marche

VISTI

- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
- il D. Lgs. 24 settembre 2016, n.185
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020
- il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9
- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18

CONSIDERATO

- che in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene indispensabile un sostegno al reddito per imprese e lavoratori, reintroducendo, a favore delle imprese, lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD), come delineato nella presente Intesa;
- che l'art. 22, c. 3 del DL n. 18 del 17/03/2020 prevede per lo strumento della cassa integrazione in deroga una dotazione massima di 3.293,2 milioni di euro, rinviando a uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il riparto delle suddette risorse tra le regioni e province autonome;
- che con decreto n. ... del ... del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state assegnate alla Regione Marche risorse per € per lo strumento in questione per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data;
- che, in aggiunta ai fondi assegnati alla Regione Marche con il suddetto decreto interministeriale, i residui attualmente disponibili a valere sulle risorse assegnate alla Regione Marche e non utilizzate di cui al D.lgs. n. 148/2015, art. 44, comma 6 bis, ammontano complessivamente a € 27.257.840,00 come certificato dalla Sede Centrale INPS;

RITENUTO

- di adottare le seguenti modalità di intervento al fine di attuare le previsioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, nelle more della pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alla ripartizione tra le Regioni delle risorse di cui all'art. 22, comma 3;
- di rinviare a successive Intese tra le Parti gli adeguamenti che si renderanno necessari alla luce di ulteriori provvedimenti governativi.

DOPO APPROFONDITA DISCUSSIONE LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Intervento CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)

La CIGD è prevista per i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con unità produttive ubicate nel territorio della Regione Marche.

Causale.

È prevista una sola causale per il ricorso alla CIGD: *“Sospensione effettuata per l'emergenza epidemiologica da Coronavirus -COVID 19 “*

Esclusioni

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Condizione

L'accesso allo strumento della CIGD avviene qualora i datori di lavoro privati siano privi delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.Lgs. n.148/2015 e successive modifiche e integrazioni. (CIGO-CIGS-FIS-Fondi di Solidarietà Bilaterali). Sono ammessi alla CIGD anche i datori di lavoro che pur avendo

accesso agli ammortizzatori sociali ordinari, hanno raggiunto i limiti massimi previsti dal citato D.Lgs. n.148/2015, nonché i datori di lavoro mono committenti che non possono accedere alla CIGO. L'accesso è altresì consentito ai datori di lavoro che siano ammessi al solo trattamento di CIGS ove per le stesse non trovi applicazione quanto previsto dall'art.19 del D.Lgs 18 del 17 marzo 2020.

I datori di lavoro che obbligati ad aderire ai Fondi di Solidarietà Bilaterali di cui all'art.27 del D.Lgs. n.148/2015 possono accedere alla CIGD qualora abbiano esaurito i periodi massimi per le prestazioni di sostegno al reddito in caso di sospensione o riduzione dell'attività ovvero quando i fondi suddetti abbiano esaurito la disponibilità finanziaria.

Decorrenza e durata.

La CIGD può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di 9 settimane.

Lavoratori beneficiari

Lavoratori dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato (operai, impiegati, quadri, apprendisti con contratto professionalizzante, soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, lavoranti a domicilio in regime di mono commessa, pescatori anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e /o iscritti a ruolino di equipaggio e tutti gli altri lavoratori dipendenti con qualsiasi forma contrattuale di lavoro subordinato).

Non è prevista una anzianità minima aziendale.

Per i lavoratori a tempo determinato la CIGD termina alla scadenza del contratto.

I lavoratori per i quali viene chiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga devono risultare in forza presso i datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020, salvo la possibilità di includere i lavoratori che sono stati assunti successivamente entro la data di entrata in vigore del decreto.

I lavoratori somministrati, al verificarsi delle condizioni suddette, riferite ai datori di lavoro che aderiscono ai Fondi Bilaterali, accedono alla CIGD quando gli altri lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficiano di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ordinari o in deroga per i propri dipendenti.

I lavoratori intermittenti accedono alla CIGD nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei tre mesi precedenti.

Il trattamento di CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Procedura

La domanda di CIG in deroga deve essere presentata dal datore di lavoro interessato (nel caso dei lavoratori a domicilio monocommessa, dal datore di lavoro committente e nel caso dei lavoratori somministrati dall'agenzia per il lavoro) in forma telematica al sistema COMarche entro il 31 luglio 2020.

Consultazione sindacale

E' prevista una comunicazione da inviare preventivamente via PEC, alle OO.SS. territoriali dello specifico settore ai fini della consultazione sindacale.

La procedura prevede un esame congiunto effettuato attraverso una comunicazione telematica da parte dell'OO.SS. alle aziende, tale esame si considera espletato favorevolmente se entro le 48 ore non ci sarà nessuna risposta da parte delle organizzazioni sindacali.

Per le aziende fino a cinque dipendenti l'accordo sindacale non è necessario, è sufficiente una comunicazione preventiva via PEC alle OO.SS. territoriali.

Istruttoria.

La Regione Marche istruirà le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e invierà all'INPS regionale oltre al provvedimento di concessione, anche la lista dei beneficiari; l'INPS provvederà all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa delle risorse che verranno assegnate alla Regione Marche.

I datori di lavoro e i professionisti incaricati, al fine di procedere con esattezza nella predisposizione delle istanze, potranno avvalersi - preventivamente alla presentazione delle domande - della consulenza tecnica di un operatore regionale a disposizione dal lunedì al giovedì dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00 e il venerdì dalle 09,00 alle 13,00, raggiungibile attraverso posta elettronica all'indirizzo dedicato infoCIGDcovid19@regione.marche.it.

Autorizzazione

La Regione Marche procederà all'autorizzazione o al diniego della concessione dei trattamenti di CIG in deroga richiesti in coerenza con la presente intesa.

A seguito dell'accoglimento della domanda di CIG in deroga da parte della Regione, l'INPS Regionale provvederà alla liquidazione del trattamento spettante al lavoratore esclusivamente attraverso la modalità del pagamento diretto.

Al tal fine i datori di lavoro interessati comunicheranno mensilmente all'INPS Regionale a consuntivo entro il 20° giorno del mese successivo alla sospensione l'utilizzo effettivo dell'ammortizzatore sociale concesso attraverso i modelli SR 41 trasmessi in via telematica.

Monitoraggio

Il monitoraggio fisico e finanziario è garantito dalla Regione Marche e dall'INPS Regionale, le cui risultanze verranno comunicate alle parti sociali firmatarie della presente intesa.

Controlli

L'INPS regionale è deputato alla effettuazione di controlli nei confronti dei datori di lavoro beneficiari della CIG in deroga ivi incluse quelle che non hanno comunicato l'utilizzo effettivo della CIG in deroga richiesta attraverso il Mod. SR 41.

Le parti si impegnano a monitorare periodicamente l'andamento operativo e finanziario dell'intervento e ad assumere ulteriori determinazioni qualora intervengano nuove disposizioni in materia, con particolare riferimento ai lavoratori domestici e ai lavoratori della pesca, stante la specificità dei settori.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCHE

Prof. Luca Ceriscioli

L'ASSESSORE REGIONALE ALLE POLITICHE DEL LAVORO

Prof.ssa Loretta Bravi

II DIRIGENTE

Dott.ssa Roberta Maestri

INPS REGIONALE

CONFINDUSTRIA MARCHE

CONFARTIGIANATO MARCHE

CNA MARCHE

CLAAI MARCH

CONFCOMMERCIO MARCHE

ABI MARCHE

CONFESERCENTI MARCHE

CONFAPI MARCHE

LEGA COOP MARCHE

CONFCOOPERATIVE

AGCI MARCHE

CGIL MARCHE

CISL MARCHE

UIL MARCHE



ACCORDO QUADRO REGIONE MOLISE PER L'UTILIZZO DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 22 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, n. 18

Previa convocazione dell'Assessore alle Politiche del Lavoro Dott. Luigi Mazzuto per via telematica in data 25 marzo 2020, si è provveduto alla condivisione e conseguente stipula del presente Accordo quadro regionale con le organizzazioni sindacali e datoriali di seguito indicate:

- CGIL
- CISL
- UIL
- UGL
- CISAL
- CONFSAL
- CSE
- CONFIAL
- CONFINDUSTRIA MOLISE
- COLDIRETTI
- CONFAGRICOLTURA
- CIA
- CNA
- UNSIC
- CONFARTIGIANATO
- ASSOCIAZIONE MOLISANA ARTIGIANI – CASARTIGIANI
- UNIONE REGIONALE ARTIGIANI
- CONFESERCENTI
- CONFPROFESSIONI
- LEGA COOPERATIVE
- CONFCOOPERATIVE
- AGCI - ASSOCIAZIONE COOP. ITALIANE
- CONSULENTI DEL LAVORO
- CONFCOMMERCIO
- CONFIMPRESE MOLISE
- DOTTORI COMMERCIALISTI

VISTI:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
- il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
- il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020 contenente linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il quale prevede che il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui allo stesso articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data;
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con il quale sono state ripartite tra le regioni e province autonome le risorse necessarie al finanziamento del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui all’art. 22 del D.L. n.18/2020;

PREMESSO CHE:

Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’economia per il contrasto al coronavirus, ha introdotto una serie di norme per il sostegno all’occupazione, la difesa del lavoro e del reddito destinando circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga che andrà a coprire anche le aziende con un solo dipendente.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, le Regioni “con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione o della riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”.

Lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale relativamente ai destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai termini di durata, ai soggetti competenti

al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e alle modalità procedurali da seguire.

CONSIDERATO, altresì, che il Decreto Interministeriale di riparto della prima quota delle risorse di cui sopra, assegna alla Regione Molise un ammontare totale di euro 6.207.360,00.

RITENUTO di sottoscrivere tra la Regione Molise e le Parti Sociali un accordo quadro finalizzato a definire le modalità di intervento al fine di attuare le previsioni dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020, rinviando a successivi accordi tra le Parti le eventuali integrazioni al presente accordo che si rendano necessari in considerazione di ulteriori misure che saranno adottate a livello nazionale.

RITENUTO, altresì, che si procederà alla convocazione delle Parti firmatarie nel caso in cui emergessero situazioni particolari o problematiche tali da evidenziare una gestione non conforme alle norme e/o al presente accordo, nonché fattispecie non disciplinate dal medesimo, anche su richiesta di uno dei sottoscrittori.

DATO ATTO che la Regione metterà a disposizione un rapporto di monitoraggio alle parti sottoscriventi il presente accordo inerente le imprese beneficiarie del periodo di sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori e contenente le principali informazioni sull'utilizzo della cassa in deroga, a partire dal numero degli addetti, settori ecc..

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente articolato che definisce le modalità di intervento per l'attuazione delle previsioni dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 in materia di cassa integrazione in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ART. 2 – DESTINATARI DEL TRATTAMENTO

Ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 i trattamenti di CIG in deroga sono destinati ai datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio della Regione Molise **o imprese della Regione Molise con lavoratori operanti fuori Regione** ivi inclusi i datori di lavoro che siano appaltatori di opere e servizi, quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le cooperative sociali ed i professionisti iscritti agli albi, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, FIS, Fondi di Solidarietà Bilaterali), nonché i diversi ammortizzatori sociali indicati agli artt. 19, 20 e 21 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Restano esclusi dal trattamento gli enti pubblici comunque denominati, le società a totale capitale pubblico e i datori di lavoro domestici.

ART. 3 – LAVORATORI BENEFICIARI

Sono beneficiari del trattamento di CIG in deroga tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento anche a tempo determinato con le seguenti qualifiche:

- operai;
- impiegati;
- quadri.

Rientrano, altresì, tra i beneficiari del trattamento:

- i lavoratori ed i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- i lavoratori somministrati che abbiano terminato la fruizione dei trattamenti a carico dei Fondi di Solidarietà;
- gli apprendisti, fermo restando che nell'ipotesi in cui in organico vi siano lavoratori non apprendisti la sospensione non può essere riferita ai soli apprendisti;
- i lavoratori intermittenti nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei tre mesi precedenti;
- i lavoratori delle aziende artigiane;
- i lavoratori del terzo settore;
- i lavoratori dipendenti degli studi professionali;
- i lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell'anno precedente ovvero, se l'attività è iniziata in seguito, con riferimento alle giornate lavorate secondo la media dei tre mesi precedenti.
- i lavoratori della pesca, anche delle acque interne, a qualsiasi titolo imbarcati, così come risultante dal ruolino di equipaggiamento al 23 febbraio 2020. Per tale settore, il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative.

I lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale, possono accedere solo se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti.

Possono inoltre, accedere alla cassa integrazione in deroga, oltre ai lavoratori a tempo indeterminato che non hanno i requisiti di accesso alla CISOA (Cassa Integrazione guadagni Speciale per gli Operai Agricoli), i lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro aperto (o "nulla osta") al 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate previste dal contratto di lavoro, rapportate al 31 agosto 2020 o alla conclusione naturale del rapporto di lavoro, se precedente.

Per i lavoratori con contratto di lavoro a termine l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga deve essere consentito nei limiti di durata del rapporto in essere e termina contestualmente alla cessazione del rapporto stesso, ad eccezione di proroga

del contratto o trasformazione dello stesso a tempo indeterminato, fatta salva l'ipotesi di contratti a termine per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Non è prevista una anzianità minima aziendale.

Il trattamento di cui al comma 1, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Il computo dei lavoratori viene effettuato ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81.

Art. 4. – LAVORATORI ESCLUSI

Restano esclusi dal trattamento di integrazione salariale in deroga:

- dirigenti;
- lavoratori domestici;
- collaboratori coordinati e continuativi.

ART. 5 – DURATA DEL TRATTAMENTO

Così come previsto dall'art. 22 del D.L. n. 18/2020 e a condizione che sussista la copertura finanziaria degli interventi, la CIG in deroga è riconosciuta per la durata della sospensione o contrazione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, anche non continuative, a decorrere dal 23 febbraio 2020 limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.

Il periodo di validità del presente accordo si intende automaticamente esteso alla data di eventuale differimento dei termini di vigenza, riferiti alla applicabilità dell'istituto, se prevista da normativa sopravveniente.

Art. 6 – ACCORDI SINDACALI PER I DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro come specificato nell'art. 2 del presente Accordo Quadro accedono al trattamento di cassa integrazione in deroga, previo accordo con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Restano esclusi dall'obbligo di accordo con le OOSS i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti calcolati sempre ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, per i quali è richiesta esclusivamente l'informativa da inviare, a mezzo PEC o mail, alle OO. SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da allegare alla domanda.

Per i datori di lavoro che occupano dipendenti a tempo parziale il limite dei cinque dipendenti di cui sopra viene riproporzionato all'orario di lavoro effettivamente praticato.

Ai sensi del vigente art. 22 del DL n. 18/2020, l'accordo sindacale può essere concluso anche in via telematica ed è sottoscritto con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, o qualora non presenti con le OO.SS. territoriali di categoria, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'azienda.

A tal fine le parti stabiliscono che l'istanza di CIGD può essere presentata solo a conclusione della procedura sindacale, dovendosi intendere per tale la procedura che prende avvio con la comunicazione formale da parte del datore di lavoro alle rappresentanze sindacali o territoriali di categoria. La procedura si intende comunque conclusa decorsi 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

In caso di mancata presentazione delle rappresentanze sindacali o territoriali di categoria alla eventuale convocazione, il datore dovrà dare atto della corretta esplicitazione della procedura allegando alla istanza una dichiarazione di mancato accordo che dovrà contenere la formale convocazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il verbale di accordo deve indicare i seguenti elementi:

- data di avvio procedura sindacale;
- contratto/i collettivo/i nazionale di lavoro applicato;
- che il motivo della sospensione o della riduzione del lavoro che determina il ricorso alla CIGD è conseguenza dell'emergenza epidemiologica e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte;
- dichiarazione del datore di lavoro attestante che per l'unità produttiva e per i lavoratori interessati dalla domanda non può beneficiare degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ovvero che pur potendo beneficiare degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari gli stessi non sono applicabili nei confronti di taluni lavoratori in quanto non in possesso dei requisiti soggettivi di accesso ai medesimi;
- periodo richiesto della CIGD avente decorrenza non anteriore al 23/02/2020 e fino al 31/08/2020 (il periodo dovrà essere indicato in settimane al fine di consentire la verifica dei periodi massimi di autorizzazione come previsti dal D.L. n. 18/2020);
- indicazione puntuale delle ore di fabbisogno di CIGD (in nessun caso l'istanza potrà essere presentata per un numero di ore superiore a quello indicato nel verbale di accordo);
- numero o elenco nominativo dei lavoratori interessati alla sospensione o alla riduzione e per i quali sia chiesto il sostegno della CIGD

ART. 7 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECORRENZA

I datori di lavoro anche per il tramite dei professionisti delegati con potere di firma, ai sensi

della Legge 12 dell'11 febbraio 1979 (incluso responsabile delle procedure concorsuali, funzionario associazione datoriale delegato dal datore di lavoro, consulente del lavoro o dottore commercialista delegato dal datore di lavoro), presentano la domanda di avvio procedura CIG in deroga alla Regione Molise – Terzo Dipartimento Valorizzazione del Capitale Umano - Servizio Politiche per l'Occupazione, allegando l'accordo stipulato con le OO.SS. esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it, utilizzando il fac-simile messo a disposizione dalla Regione Molise, a decorrere dalle ore 8,00 del giorno 30 marzo 2020. Le domande prodotte antecedentemente a tale termine non sono ricevibili e vanno ripresentate nei termini, salvo le domande presentate dai datori di lavoro fino a cinque dipendenti se inoltrate secondo le modalità di cui alle linee guida pubblicate in data 20 marzo 2020.

La suddetta domanda firmata anche digitalmente dal legale rappresentante o dal professionista delegato corredata dal verbale di accordo con le OO.SS., dovrà contenere:

- una dichiarazione che da atto che il motivo della sospensione o della riduzione del lavoro che determina il ricorso alla CIGD è conseguenza dell'emergenza epidemiologica e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte;
- una attestazione di non poter usufruire delle tutele previste in materia di ammortizzatori sociali previsti dal D.lgs. n. 148/2015 nonché delle norme del D.L. 18 del 17 marzo 2020 e dalle altre norme in vigore.

In assenza di uno o più elementi indicati, la Regione inviterà l'istante a fornire chiarimenti che dovranno essere resi entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, pena il rigetto dell'istanza. L'indeterminatezza o l'inesattezza dei dati forniti nel riscontro comporterà l'inammissibilità della domanda.

L'istanza verrà istruita rigorosamente nell'ordine cronologico di ricezione della domanda trasmessa. Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l'istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque delle risorse disponibili.

In caso di modifica dei periodi richiesti, prima che sia avvenuta l'autorizzazione regionale, l'azienda dovrà modificare l'istanza presentata, allegando un nuovo accordo sindacale, ove previsto, che indichi i nuovi periodi richiesti.

Dovrà essere altresì trasmessa una nuova istanza in cui dovrà essere indicato il nuovo periodo che dovrà risultare coincidente con quello indicato nella istanza e verbale di accordo.

Le domande presentate con procedure difformi da quanto sopra indicato, non saranno valutate.

ART. 8 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le domande saranno istruite dal Servizio Politiche per l'Occupazione della Regione Molise, secondo l'ordine cronologico di arrivo presso il protocollo della Regione.

Saranno comunque rigettate le istanze e non ammesse ad istruttoria:

- formulate con l'utilizzo di modulistica diversa da quella predisposta dalla Regione Molise;
- presentate oltre i termini previsti dal presente Accordo;
- prive di sottoscrizione da parte del richiedente (titolare datore di lavoro o professionista delegato).

Art. 9 – RISORSE

Le autorizzazioni per la CIGD saranno effettuate dalla Regione Molise sulla base delle risorse disponibili, di cui all'articolo 22 del D.L. 18/2020, ripartite tra le Regioni e Province Autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e comunque subordinate alla verifica preventiva della compatibilità finanziaria da parte dell'INPS.

È prevista unicamente la modalità di pagamento diretto da parte di INPS.

Art. 10 – MONITORAGGIO

La Regione Molise si impegna a monitorare l'andamento delle domande pervenute da parte dei datori di lavoro e a trasmetterlo alle Parti Sociali con report periodici.

La Regione Molise provvederà, altresì, anche in collaborazione con INPS, al costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

Art. 11 – NORME FINALI

Le Parti presenti si impegnano ad effettuare ogni iniziativa utile a garantire la tempestiva attivazione della procedura di cui al presente Accordo da parte dei destinatari.

Le Parti si impegnano, altresì, a monitorare, su richiesta di una delle stesse, lo stato di attuazione del presente Accordo al fine di ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie.

Il presente Accordo potrà essere modificato a seguito di ogni ulteriore disposizione normativa, regolamentare o di prassi che intervenga nel periodo di validità dello stesso.

Le Parti firmatarie del presente accordo si incontreranno nuovamente al fine di valutare qualsivoglia ulteriore intervento legato a risorse aggiuntive derivanti da ulteriori provvedimenti nazionali e/o di competenza della Regione Molise che dovessero rendersi

disponibili.

Lì, 30 marzo 2020

le Organizzazioni Sindacali

le Associazioni Datoriali

L'Assessore alle Politiche del Lavoro
Luigi Mazzuto

MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
ACCORDO QUADRO FRA LA REGIONE PIEMONTE E LE PARTI SOCIALI PIEMONTESI
MODALITA' GESTIONALI

Visti:

- il DLgs. 14 settembre 2015, n. 148 e s.m.i.;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 convertito nella Legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, e i successivi DPCM, approvati nel mese di marzo 2020, che hanno progressivamente rafforzato ed esteso le disposizioni a contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- il Messaggio INPS n. 1287 del 20 marzo 2020.

L'Assessore all'Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino e i rappresentanti delle parti sociali, più avanti elencati

CONVENGONO

sull'estrema gravità della situazione attuale, che mette a rischio la tenuta stessa del tessuto produttivo e sociale della nostra regione, e invitano pertanto i datori di lavoro ad assumere tutte le iniziative possibili per evitare pesanti ricadute negative sul piano occupazionale. Si impegnano a farsi parte attiva in tal senso, promuovendo un utilizzo esteso degli strumenti di sostegno e tutela rappresentati dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di tipo ordinario, integrati, per chi non può accedervi, e in specie per le piccole aziende, fortemente esposte sul mercato, dalla CIG in deroga, che ha mostrato la sua efficacia all'epoca del recente periodo recessivo, consentendo di estendere in modo capillare la rete di sicurezza che, ora come allora, va costruita a salvaguardia dei lavoratori e delle loro famiglie e a garanzia della continuità dell'attività svolta sul territorio da tutti gli operatori economici.

Le parti, in merito all'attuazione dell'intervento sulla CIG in deroga

CONCORDANO

1. di attivare le procedure previste all'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, sulla base delle risorse stanziare dal Governo all'art. 22, comma 3 del predetto Decreto, la cui prima tranche è stata ripartita fra le Regioni con Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, che assegna al Piemonte 82.506.160 Euro. Tali fondi potrebbero essere integrati dai residui della precedente gestione degli ammortizzatori in deroga, ammontanti in complesso in 5.085.987 Euro, di cui 1.236.854 Euro derivanti da somme non utilizzate per le politiche attive, e i restanti 3.849.133 Euro, certificati da parte della Direzione Centrale INPS Ammortizzatori Sociali come residui ancora disponibili, come da comunicazione PEC prot. 0027750 del 25 marzo 2020.
2. Per quanto previsto agli artt. 19 e 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, la CIG in deroga può essere richiesta da tutti i datori di lavoro per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di CIGO, Fondo di Integrazione Salariale e il cui settore non sia dotato di specifici sistemi di ammortizzatori sociali quali i Fondi di Solidarietà Bilaterali per tutte le tipologie di lavoro alle dipendenze, ad eccezione dei dirigenti. I lavoratori interessati devono risultare in forza al datore di lavoro richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Per la gestione di particolari fattispecie contrattuali si dispone quanto segue:

- i lavoratori intermittenti possono beneficiare dell'integrazione salariale nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la presenza media sugli ultimi tre mesi, fino ad un massimo di 12 mesi;
- ai lavoratori somministrati non coperti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale l'integrazione salariale spetta solo se l'azienda presso cui operano beneficia di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
- nel caso dei contratti di apprendistato, la tutela copre tutte e tre le tipologie previste dalla normativa;
- i lavoratori in forza ad aziende appaltatrici e ad aziende coinvolte in trasferimenti d'impresa, alla data del 23 febbraio 2020 hanno diritto all'erogazione dell'integrazione salariale anche in caso di subentro di altra impresa nella gestione dell'attività;
- per quanto riguarda il settore agricolo, il riferimento per la determinazione dei periodi di lavoro è la giornata: per i lavoratori operanti in tale settore il trattamento di CIGD è fruibile nei limiti delle 45 o 54 giornate (nove settimane x 5 o 6 giorni, a seconda della durata della settimana lavorativa).

Le imprese che possono accedere solo alla CIGS e non alla CIGO, non potendo avvalersi delle norme di cui agli articoli 19 e 20 del D.L. 18/2020, hanno titolo a richiedere la CIG in deroga. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Ai dipendenti a tempo determinato la CIG in deroga può essere concessa solo fino alla naturale scadenza del contratto in essere e non può essere soggetta a proroghe.

3. Il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti è subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale, da allegare alla domanda di CIGD, che può essere concluso con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale anche in via telematica. Le Parti convengono sull'opportunità di costituire una Commissione Sindacale che avrà il compito di completare le procedure avviate dai datori di lavoro e non concluse entro 7 giorni dalle organizzazioni sindacali di categoria, con lo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni per ricorrere alla CIG in deroga. Sul sito regionale sarà pubblicata una modulistica standard per facilitare la stesura dell'accordo sindacale. Ai datori di lavoro fino a 5 dipendenti non è richiesto l'accordo sindacale: sono però tenuti ad allegare alla domanda di CIGD una dichiarazione in cui si attesti l'esistenza di un pregiudizio per l'attività aziendale che giustifichi il ricorso all'integrazione salariale. Il numero di dipendenti di riferimento è calcolato sull'organico presente alla data di inizio del periodo di CIGD richiesto: i lavoratori part-time sono computati in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del Dlgs n. 81/2015. I datori di lavoro dal 17 marzo 2020 e per 60 giorni non possono procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, e avviare procedure di licenziamento collettivo. Sono sospese, nel medesimo periodo, le procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate dopo il 23 febbraio, così come previsto dall'art. 46 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
4. La procedura attivata da parte dei datori di lavoro può coprire un periodo massimo di nove settimane, pari a 63 giornate di calendario. Si dispone che le domande di CIGD prevedano in fase di prima presentazione una decorrenza non anteriore al 23 febbraio 2020 con una durata massima di 5 settimane e una minima di 5 giorni. La domanda va presentata alla Regione Piemonte utilizzando l'applicativo AMINDER entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di integrazione salariale richiesto. L'autorizzazione verrà operata a consuntivo sulla base della rendicontazione dichiarata dal datore di lavoro sull'applicativo gestionale.
5. I dettagli operativi dell'intervento e le disposizioni relative alla fase di avvio del nuovo sistema saranno diffusi attraverso le pagine dedicate agli ammortizzatori sociali del sito della Regione Piemonte, sentite le parti sociali e la Direzione Regionale INPS. La gestione dell'intervento in relazione alla messa a punto dell'applicativo Aminder operato dal CSI-Piemonte, all'istruttoria delle istanze e ai conseguenti rapporti con i datori di lavoro, e al raccordo con l'INPS e alla trasmissione all'Istituto delle autorizzazioni concesse è demandata agli uffici regionali competenti del Settore Politiche del Lavoro.

6. La Regione Piemonte si adopererà attivamente per estendere i protocolli di intesa già in vigore con Intesa San Paolo e Banca Sella sugli anticipi dell'integrazione salariale ampliandoli alle tipologie di ammortizzatori previsti dal D.L. n. 18/2020 sull'emergenza Covid-19 e verificherà con le stesse la possibilità di ricorrere a modalità operative telematiche. La Regione, inoltre, si farà promotore affinché il sistema bancario piemontese possa aderire in maniera più ampia ed efficace a questa importante iniziativa.
7. Le parti esercitano un costante monitoraggio dell'andamento operativo e finanziario dell'intervento; ricevono periodicamente a tal fine un riepilogo dei costi stimati dell'intervento e un elenco dettagliato delle domande pervenute. Le parti si impegnano inoltre ad assumere eventuali ulteriori determinazioni qualora si individuino elementi di criticità o intervengano nuove o diverse disposizioni.

Gestione dei Tirocini

In relazione ai progetti di tirocinio in corso e attualmente sospesi in ottemperanza alle misure restrittive di cui all'emergenza da COVID-19, le parti concordano nel mantenere tali sospensioni anche in caso di ricorso alla CIG in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale, e di consentire la ripresa i detti percorsi, proroghe comprese, fino al loro termine naturale, non appena l'emergenza sarà conclusa e ci siano le condizioni per proseguire proficuamente le azioni di tutoraggio intraprese, anche in presenza di integrazione salariale ancora in atto.

- CONFINDUSTRIA Piemonte
- CONFAPI Piemonte
- CONFAGRICOLTURA Piemonte
- CONFCOMMERCIO Piemonte
- CONFARTIGIANATO Piemonte
- CNA Piemonte
- CASArtigiani Piemonte
- LEGACOOP Piemonte
- CONFCOOPERATIVE Piemonte
- CONFESERCENTI Piemonte
- COLDIRETTI Piemonte
- CGIL Piemonte
- CISL Piemonte
- UIL Piemonte
- REGIONE PIEMONTE

Torino, 26/03/2020

Sottoscrivono l'Accordo Quadro per adesione:

- CIA Confederazione Italiana Agricoltori Piemonte
- CONFPROFESSIONI Piemonte
- AGCI Piemonte
- FMPI Federazione Medie e Piccole Imprese
- CONFINTESA
- FEDERTERZIARIO Piemonte
- FORUM TERZO SETTORE Piemonte
- ANPIT Piemonte
- UNSIC Piemonte
- UE.Coop Piemonte
- CONFIMI Piemonte
- UGL Piemonte
- CISAL Piemonte
- CNAL Piemonte
- CONFISAL Piemonte
- CIU Piemonte
- CSE Piemonte

Torino, 26/03/2020

ACCORDO QUADRO LOCALE FRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO E LE PARTI SOCIALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUI CRITERI DI ACCESSO AL FONDO TERRITORIALE DI SOLIDARIETÀ BILATERALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE DERIVANTI DAGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PER L'ATTUAZIONE DEL D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020.

Visto il DL n. 18 del 17 marzo 2020 (GU n. 70 del 17 marzo 2020);

Visto l'articolo 40 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;

Visto il D. Lgs 5 marzo 2013, n. 28, recante Norma di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernente disposizioni per l'attuazione della delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, conferita dall'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Su proposta dell'Assessore competente al lavoro di procedere alla definizione di criteri circa l'utilizzo dei fondi della cassa integrazione guadagni in deroga (d'ora in poi CIGD) attraverso l'autorizzazione delle prestazioni del Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (d'ora in poi Fondo),

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Ambito di applicazione

1. Possono richiedere la prestazione del Fondo in applicazione della CIGD di cui all'art. 22 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 tutti i datori di lavoro del settore privato, inclusi gli agricoltori, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, per i quali non trovino applicazione le tutele degli ammortizzatori sociali ordinari previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario. In tal senso la presente tutela è espressamente estesa anche ai datori di lavoro che occupano meno di 6 dipendenti.

2. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

3. La prestazione del Fondo è concessa a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive ubicate in provincia di Bolzano, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva dovuta a situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico "COVID 19" e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.

4. Per quanto riguarda le aziende plurilocalizzate che hanno unità produttive in cinque o più Regioni o Province autonome, la prestazione è concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Durata della prestazione

1. Per ciascuna unità produttiva la prestazione che viene autorizzata dal Fondo ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 5 e ai sensi dell'articolo 19, comma 1 e 7 del decreto-legge n. 18/2020, può essere concessa con decorrenza dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020, per un periodo non superiore a nove settimane.

3. Condizioni per l'accesso

1. La domanda al Fondo può essere presentata dai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

2. Sono ricomprese le aziende beneficiarie della sola CIGS (ad es. aziende del commercio e agenzie viaggio con più di 50 dipendenti), in quanto attualmente non ricomprese nella tutela di cui all'articolo 19 del DL 18/2020 su citato.

3. Sono comprese le aziende che in via principale non sono tutelate dagli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro (di cui al D.Lgs. n. 148/2015) e che in via residuale possono chiedere la CIGD ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del decreto-legge n. 18/2020 e, di conseguenza, le prestazioni di cui all'articolo 22, commi 1 e 5, nonché l'assegno ordinario di cui all'articolo 19, commi 1 e 7 del decreto-legge n. 18/2020.

4. Non è dovuta la contribuzione addizionale.

5. L'ammontare delle prestazioni che saranno autorizzate ed erogate dal Fondo non sono vincolati dal tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4 del decreto legislativo 148/2015 e dal tetto aziendale attualmente ancorato nell'accordo istitutivo ed integrativo del Fondo. Per loro si applicano gli importi aggiornati del trattamento della cassa integrazione come definiti dalla circolare INPS n. 20/2020.

6. Il trattamento viene concesso anche in deroga rispetto ai limiti massimi di durata previsti per l'utilizzo della CIGO o dell'assegno ordinario e i periodi concessi sono neutralizzati in caso di successive richieste di tali trattamenti.

7. Alla prestazione dell'assegno ordinario del Fondo di cui all'articolo 19, comma 7 del decreto-legge n. 18/2020 e alle prestazioni del Fondo di cui all'articolo 22, comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dell'articolo 8, comma 3, D.I. 98187/2016.

8. Ai fini della procedibilità e dell'autorizzazione della domanda è sufficiente che la domanda per poter accedere alle prestazioni del Fondo diretta alla sede INPS di Bolzano venga altresì inoltrata alle OO.SS. territoriali comprendente l'elenco dei lavoratori interessati.

4. Lavoratori beneficiari

1. Il trattamento del Fondo ai sensi degli artt. 19 e 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti di qualsiasi livello e di qualsiasi forma contrattuale,

i lavoratori subordinati assunti secondo l'articolo 18 delle legge 97 del 1994, i soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato.

2. I lavoratori somministrati possono accedere se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti (la domanda è a carico dell'agenzia di somministrazione) solo in subordine alla mancata capienza del rispettivo fondo settoriale.

3. Il principio sussidiario in base al quale possono essere chieste ed autorizzate le prestazioni del Fondo qualora altri fondi non possano concedere le prestazioni per mancata capienza è esteso anche ai dipendenti di imprese artigiane.

4. Sono compresi altresì i lavoratori agricoli e forestali occupati presso amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione, qualora non possono accedere ad ammortizzatori sociali ordinari.

5. I lavoratori beneficiari devono risultare in forza presso il datore di lavoro durante il periodo decorrente dalla data del 23 febbraio 2020 entro il 17 marzo 2020 o ad eventuali nuove decorrenze che dovessero essere stabilite.

6. Le prestazioni del Fondo possono essere autorizzate esclusivamente a favore dei dipendenti che sono occupati presso datori di lavoro con unità produttiva ubicata nel territorio della provincia di Bolzano.

7. Il trattamento del Fondo, limitatamente al settore agricolo, per le ore di riduzione o di sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Tenendo conto che per il settore agricolo il riferimento per la determinazione dei periodi di lavoro è la giornata, il trattamento del Fondo, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, è fruibile nei limiti delle 54 giornate (9 settimane previste dal decreto, per 6 giorni in caso di settimana lavorativa di 6 giorni) o di 45 giornate (per settimana lavorativa di 5 giorni), calcolate in rapporto alla differenza tra le giornate effettivamente lavorate e quelle complessivamente lavorabili nel periodo previsto dal 23 febbraio al 23 agosto 2020, anche in riferimento a periodi di lavoro (da considerarsi in giornate di lavoro) non continuativi.

8. I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei 12 mesi precedenti la data di sospensione o riduzione dell'attività da parte del datore di lavoro.

9. Di norma un contratto a termine non può essere prorogato o rinnovato durante il periodo in cui il relativo datore di lavoro beneficia degli ammortizzatori sociali ordinari o/e in deroga. Gli ammortizzatori sociali citati possono estendere la loro tutela non oltre la scadenza del contratto di lavoro a termine. Successivamente, il dipendente potrà chiedere ed accedere all'indennità di disoccupazione NASPI.

10. Non è condizione per l'accesso la preventiva fruizione degli ordinari strumenti di flessibilità, comprese le ferie.

5. Procedura di accesso

1. I datori di lavoro presentano domanda per ottenere la rispettiva prestazione del Fondo in via telematica attraverso il Sistema Informativo reso disponibile da INPS entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

2. Alla luce degli sforzi volti alla massima semplificazione delle procedure di accesso ai benefici che lo Stato mette a disposizione attraverso il decreto legge n. 18/2020 per tutelare i suoi cittadini, le imprese, le lavoratrici e i lavoratori, e nello spirito di togliere ogni ulteriore onere a carico delle imprese e alle ditte che versano in grave difficoltà, i firmatari del presente accordo convengono: ai fini della procedibilità e dell'autorizzazione della domanda è sufficiente che la domanda per poter accedere alle prestazioni del Fondo diretta alla sede INPS di Bolzano venga altresì inoltrata alle OO.SS. territoriali comprendente l'elenco dei lavoratori interessati.

3. Il datore di lavoro dovrà dare atto che per l'unità produttiva e per i lavoratori interessati non può beneficiare di ammortizzatori sociali ordinari, secondo quanto indicato al punto 3.

4. La domanda può essere presentata retroattivamente anche per periodi di sospensione avvenuti nel periodo decorrente dal 23 febbraio.

5. Le autorizzazioni saranno effettuate dal Fondo sulla base delle risorse disponibili, di cui all'articolo 22, comma 3 e 5 del D.L. n. 18/2020 in premessa citato, ripartite tra le Regioni e Province Autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

6. È prevista unicamente la modalità di pagamento diretto, senza necessità di dimostrare le difficoltà finanziarie. Qualora, in seguito, dovesse essere consentita l'anticipazione del trattamento integrativo e il successivo conguaglio da parte del datore di lavoro, quest'ultimo dovrà informare l'INPS.

7. Il datore di lavoro dovrà effettuare mensilmente una rendicontazione analitica del reale utilizzo del trattamento secondo la modulistica messa a disposizione dall'INPS.

6. Disposizioni finali

1. Le parti si incontreranno nuovamente qualora emergessero situazioni particolari non disciplinate dal presente accordo o nuove disposizioni che cambino il contesto normativo di riferimento.

2. Per quanto non previsto da questo accordo e dalla normativa nazionale, valgono le disposizioni regolamentari del Fondo.

3. Le parti concordemente ritengono opportuno che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali trasferisca al Fondo le ulteriori risorse di cui all'articolo 44 bis del D. Lgs. 148/2015.

4. La presente convenzione acquista efficacia espressa con l'inoltro del testo da parte dei sottoscrittori del presente accordo con messaggio elettronico semplice al mittente.

Addi, 31.03.2020 / 01.04.2020, in via telematica

Letto e confermato

La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige nella persona dell'Assessore provinciale al Lavoro, Philipp Achammer

I rappresentanti delle Associazioni datoriali:

- Assoimprenditori Alto Adige/Unternehmerverband Südtirol
- Unione albergatori e pubblici esercenti/ Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV)
- Südtiroler Bauernbund/Unione agricoltori sudtirolesi (SBB)
- Confartigianato imprese/Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (LVH/APA)
- Unione Provinciale degli Artigiani e delle Piccole Imprese/Südtiroler Vereinigung der Handwerker und Kleinunternehmen (CNA/SHV)
- Unione commercio turismo servizi Alto Adige/Handel- und Dienstleistungsverband Südtirol (HDS – UNIONE)
- Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI)
- Cooperazione Autonoma Dolomiti (COOPERDOLOMITI)
- Coopbund Alto Adige Südtirol
- Federazione cooperative Raiffeisen/Raiffeisenverband
- Confesercenti Alto Adige Südtirol
- Confederazione italiana libere professioni Südtirol Alto Adige (CONFPROFESSIONI)

I rappresentanti delle Organizzazione Sindacali dei Lavoratori:

- Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB)
- Confederazione Generale Italiana del Lavoro/Allgemeiner Gewerkschaftsbund (CGIL/AGB)
- Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori/Südtiroler Gewerkschaftsbund (SGBCISL)
- Unione Italiana del Lavoro/Südtiroler Gewerkschaftskammer (UIL-SGK)

ACCORDO QUADRO FRA LA PROVINCIA DI TRENTO E LE PARTI SOCIALI TARENTINE SUI CRITERI DI ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 22 DEL D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020.

Visto il DL n. 18 del 17 marzo 2020 (GU n. 70 del 17 marzo 2020);

Visto l'articolo 40 del D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148;

Visto il D. Lgs 5 marzo 2013, n. 28, recante Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernente disposizioni per l'attuazione delle delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, conferita dall'articolo 2, comma 124, della [legge 23 dicembre 2009, n. 191](#);

visto il Decreto interministeriale del 9 agosto 2019, n. 103593 di costituzione del Fondo territoriale di solidarietà intercategoriale del Trentino;

Su proposta dell'Assessore competente allo sviluppo economico di procedere alla definizione di criteri circa l'utilizzo della cassa integrazione guadagni in deroga (d'ora in avanti CIGD).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Ambito di applicazione

Possono richiedere la CIGD tutti i datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

Sono esclusi i datori di lavoro domestici.

La CIGD è concessa a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive ubicate in provincia di Trento, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva dovuta a situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico "COVID 19" nonché per le misure di contenimento previste dalle autorità preposte.

Per datori di lavoro che intendono/devono sospendere o ridurre l'orario di lavoro di lavoratori operanti in unità produttive site nel territorio della Provincia autonoma di Trento e in altre 4 o più Regioni (compresa eventualmente la Provincia autonoma di Bolzano), il trattamento di cassa integrazione in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

2. Durata della prestazione

Per ciascuna unità produttiva la CIGD può essere concessa con decorrenza dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020, per un periodo non superiore a nove settimane, anche non continuative, salvo diversi termini o durate eventualmente fissati dalla successiva normativa.

3. Condizioni per l'accesso

La domanda al Fondo Territoriale di solidarietà intercategoriale del Trentino (d'ora in poi Fondo) ai sensi dell'art.22 del decreto legge 18/20, può essere presentata dai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

Possono accedere alla CIGD le aziende beneficiarie della sola CIGS (ad es. aziende commercio e agenzie viaggio con più di 50 dipendenti), in quanto attualmente non ricomprese nelle tutele di cui all'articolo 19 del DL 18/20 su citato.

Non è dovuta la contribuzione addizionale.

4. Lavoratori beneficiari

Il trattamento di CIGD ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante, che risultino in forza presso il datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020 o alla diversa data che dovesse essere successivamente stabilita dalla normativa nazionale.

Possono inoltre accedere alla CIGD anche i lavoratori passati in forza senza soluzione di continuità a datori di lavoro subentrati successivamente al 23 febbraio 2020 a seguito di cambio di appalto, di trasferimento di azienda o di cessione del contratto.

Il trattamento di CIGD, limitatamente al settore agricolo, per le ore di riduzione o di sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Tenendo conto che per il settore agricolo il riferimento per la determinazione dei periodi di lavoro è la giornata, il trattamento di CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, è fruibile nei limiti delle 54 giornate (9 settimane previste dal decreto, per 6 giorni in caso di settimana lavorativa di 6 giorni) o di 45 giornate (per settimana lavorativa di 5 giorni), calcolati in rapporto alla differenza tra le giornate effettivamente lavorate e quelle complessivamente lavorabili nel periodo previsto dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, anche in riferimento a periodi di lavoro, (da considerarsi in giornate di lavoro) non continuative.

È possibile il ricorso alla cassa integrazione in deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, di cui al periodo precedente, qualora l'azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili.

I lavoratori intermittenti, dipendenti dai datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo, possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro effettuate, sulla base della media dei 12 mesi precedenti.

Non è condizione per l'accesso la preventiva fruizione degli ordinari strumenti di flessibilità, comprese le ferie.

5. Procedura di accesso

I datori di lavoro presentano domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga - in via telematica al Fondo attraverso il Sistema Informativo reso disponibile da INPS - entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Datori di lavoro fino a 5 dipendenti

I datori di lavoro dovranno:

- allegare alla domanda di intervento l'adesione alla disciplina stabilita dal presente accordo secondo il modello facente parte integrante dello stesso, nel quale si certifica che il ricorso alla CIGD è necessario in conseguenza degli effetti diretti o indiretti del fenomeno, l'entità e la durata prevedibile della sospensione, il numero di lavoratori interessati. Lo stesso modello dovrà essere comunicato alle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e alle RSA/RSU se presenti, preventivamente alla domanda di intervento.

Datori di lavoro con più di 5 dipendenti

I datori di lavoro dovranno:

- allegare alla domanda di intervento l'adesione alla disciplina stabilita dal presente accordo secondo il modello facente parte integrante dello stesso, nel quale si certifica che il ricorso alla CIGD è necessario in conseguenza degli effetti diretti o indiretti del fenomeno, l'entità e la durata prevedibile della sospensione, il numero di lavoratori interessati. Lo stesso modello dovrà essere comunicato preventivamente alla sospensione alle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e alle RSA/RSU se presenti. Qualora non sia possibile procedere alla comunicazione preventiva, la stessa dovrà avvenire tempestivamente e comunque entro i due giorni successivi alla sospensione. Le parti convengono che l'accordo previsto dall'articolo 22 si considera raggiunto qualora non intervenga richiesta di consultazione ed esame congiunto da parte di un'organizzazione sindacale (o dell'RSA/RSU, se presenti) entro i tre giorni dall'invio alle stesse. L'accordo, raggiunto ai sensi del presente paragrafo o a seguito di consultazione ed esame congiunto, può sanare l'eventuale mancato rispetto dei termini per la comunicazione alle OO.SS.. Lo stesso va inviato alla Provincia autonoma di Trento all'indirizzo serv.lavoro@pec.provincia.tn.it

Il datore di lavoro dovrà dare atto che per l'unità produttiva e per i lavoratori interessati non può beneficiare della CIGO, della CISOA o dell'assegno ordinario, compreso quello riconosciuto dal Fondo ai propri aderenti ai sensi dell'art. 19 del decreto n. 18/20, secondo quanto indicato al punto 3.

La domanda può essere presentata retroattivamente anche per periodi di sospensione avvenuti nel periodo decorrente dal 23 febbraio: in tale caso, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuta valida anche l'adesione all'accordo stipulata in data successiva alla sospensione, in deroga ai termini sopra riportati.

Le autorizzazioni per la CIGD saranno effettuate dal Fondo sulla base delle risorse disponibili, di cui all'articolo 22, comma 3 del D.L. n. 18 in premessa citato, ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il pagamento avverrà secondo le modalità previste dall'art. 22 del decreto-legge n. 18/20.

Il datore di lavoro dovrà effettuare mensilmente una rendicontazione analitica del reale utilizzo del trattamento secondo la modulistica messa a disposizione dal Fondo.

6. Disposizioni finali

Le parti si incontreranno nuovamente qualora emergessero situazioni particolari non disciplinate dal presente accordo o nuove disposizioni che cambino il contesto normativo di riferimento.

Resta inteso che le procedure di consultazione sindacale legate alla concessione dei trattamenti di CIGD potranno essere riviste una volta conclusa la fase di emergenza epidemiologica.

Per quanto non previsto da questo accordo e dalla normativa nazionale, valgono le disposizioni regolamentari del Fondo.

Le parti concordemente ritengono che sia opportuno che il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale trasferisca al Fondo le ulteriori risorse di cui all'articolo 44 bis del D. Lgs. 148/2015.

Le parti concordemente ritengono altresì che, vista la particolarità del Fondo di solidarietà del Trentino, che tutela anche imprese ricomprese, a livello statale, nella disciplina della cig in deroga, i datori di lavoro tenuti al versamento contributivo al Fondo di solidarietà del Trentino (codice 7V), possano presentare domanda a valere sul presente accordo, qualora siano state interamente impegnate le risorse previste ai sensi dell'articolo 19 del DL in premessa citato e le ulteriori risorse in disponibilità al medesimo Fondo, purchè tale possibilità sia prevista dal predetto DL. Pertanto si richiede all'uopo un pronto chiarimento normativo o amministrativo da parte dello Stato.

Le parti concordano di ritrovarsi prontamente per verificare le modalità di utilizzo dei fondi della cassa in deroga in relazione ad ulteriori modalità, definite dalla normativa sopravvenuta, di accesso alla stessa, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'impossibilità di accesso agli strumenti ordinari secondo la disciplina dell'art. 19 del DL 18/2020 per esaurimento delle risorse.

Al presente accordo possono aderire anche altre associazioni di categoria datoriali comunicando l'adesione, anche via mail, all'Assessorato allo sviluppo economico, ricerca e lavoro.

La presente convenzione acquista efficacia espressa con l'inoltro del testo da parte dei sottoscrittori del presente accordo con mail anche non certificata all'indirizzo ass.sviluppoeconomico@provincia.tn.it.

Le parti convengono infine che il modello allegato al presente accordo potrà essere adeguato, dalla Provincia autonoma di Trento, alle eventuali modifiche normative intervenute inviandone copia ai sottoscrittori.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E LAVORO
- dott. Achille Spinelli -

CONFINDUSTRIA TRENTO
Il Presidente
- Fausto Manzana -

CONFCOMMERCIO TRENTO IMPRESE PER L'ITALIA TRENTINO
Il Presidente
- Giovanni Bort -

CONFESERCENTI DEL TRENTO
Il Presidente
- Renato Villotti -

CONPROFESSIONI DEL TRENTO
La Presidente
- Roberta Meneghini -

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE
Il Presidente
- Marco Segatta -

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED IMPRESE TURISTICHE
Il Presidente
- Gianni Battaiola -

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE

La Presidente del Collegio sindacale

- Patrizia Gentil –

COLDIRETTI DEL TRENINO

Il Presidente

- Gianluca Barbacovi –

CGIL DEL TRENINO

Il Segretario generale

- Andrea Grosselli -

CISL DEL TRENINO

Il Segretario generale

- Michele Bezzi –

UIL DEL TRENINO

Il Segretario generale

- Walter Alotti –



**REGIONE
PUGLIA**

**Accordo Quadro Regione Puglia per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22
del D.L. n. 18 del 17/03/2020**

Il giorno 20 marzo 2020, alla presenza dell'Assessore al Lavoro dott. Sebastiano Leo si sono riunite in modalità telematica le organizzazioni sindacali e datoriali di cui all'allegato elenco:

CONFARTIGIANATO PUGLIA

CONFCOOPERATIVE PUGLIA

CONFPROFESSIONI PUGLIA

CONFINDUSTRIA PUGLIA

CASARTIGIANI PUGLIA

CNA PUGLIA

CONFESERCENTI PUGLIA

CLAAI PUGLIA

CGIL PUGLIA

CISL PUGLIA

UIL PUGLIA

UGL PUGLIA

CONFCOMMERCIO

CONFAPI

LEGACOOP

CIA PUGLIA

COLDIRETTI PUGLIA

CONFAGRICOLTURA PUGLIA

COPAGRI PUGLIA

VISTI:

- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
- Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
- Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020 contenente linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
- Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che agli artt. 19, 20 e 21 prevede l’attivazione degli strumenti ordinari di sostegno al reddito, ivi compresi quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali, a fronte di crisi correlate all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

L’art.22 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 il quale prevede che il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui allo stesso articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.

CONSIDERATO CHE:

il predetto Protocollo del 14 marzo 2020 impegna i datori di lavoro privati ad assumere tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dall’emergenza sanitaria in corso e dalle conseguenti ordinanze emanate dal Governo, d’intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale;

lo stesso Protocollo impegna, altresì, i datori di lavoro nel caso in cui tale situazione determini sospensione o riduzione dell’attività produttiva ad utilizzare nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e a richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa;

il D.lgs. 14 settembre 2015, n.148 ha operato in chiave di estensione delle tutele reddituali in costanza di rapporto di lavoro, prevedendo nel Titolo II l'operatività di strumenti, quali i Fondi di Solidarietà Bilaterali, destinati ad intervenire in via ordinaria per la copertura di specifici settori non rientranti nella disciplina di cui al Titolo I del medesimo decreto;

il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell'ambito delle misure a sostegno dell'economia per il contrasto al COVID-19 ha introdotto una serie di norme per il sostegno all'occupazione, la difesa del lavoro e del reddito destinando circa 3,3 miliardi per la **cassa integrazione in deroga**.

ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 le Regioni "con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane";

lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale relativamente ai destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai termini di durata, ai soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e alle modalità procedurali da seguire;

RITENUTO

di sottoscrivere tra la Regione Puglia e le Parti Sociali un Accordo Quadro finalizzato a definire le modalità di intervento al fine di attuare le previsioni dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020, rinviando a successivi accordi tra le Parti gli adeguamenti che si renderanno necessari in considerazione di ulteriori misure che saranno adottate a livello nazionale.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo che definisce le modalità di intervento per l'attuazione delle previsioni dell'art. 22 del D.L. n.18/2020 in materia di cassa integrazione in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ART. 2 – DESTINATARI DEL TRATTAMENTO

Ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 i trattamenti di CIG in deroga sono destinati ai datori di lavoro del settore privato con unità produttiva nel territorio della Regione Puglia, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario,

in costanza di rapporto di lavoro, ivi comprese quelle dei Fondi di Solidarietà Bilaterali di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015.

ART. 3 - LAVORATORI BENEFICIARI

Sono beneficiari del trattamento di CIG in deroga i lavoratori subordinati anche a tempo determinato, in forza al 23 febbraio 2020 con le seguenti qualifiche:

operai
impiegati
quadri

Rientrano, altresì, tra i beneficiari del trattamento:

- i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- I lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale, solo se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
- gli apprendisti, fermo restando che nell'ipotesi in cui in organico vi siano lavoratori non apprendisti la sospensione non può essere riferita ai soli apprendisti;
- I lavoratori con contratto di lavoro intermittente esclusivamente se già in forza al 23 febbraio 2020 e nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei 12 mesi precedenti;
- gli operai agricoli a tempo determinato già assunti al 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei 12 mesi precedenti;
- i pescatori, anche delle acque interne, a qualsiasi titolo imbarcati, così come risultante dal ruolino di equipaggio al 23 febbraio 2020. Per tale settore, il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative.

Ai sensi dell'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, le imprese obbligate al versamento ai Fondi di cui all'art.27 del D.Lgs. 148/2015, tra cui quelle artigiane di qualsiasi dimensione tenute al versamento al Fondo FSBA, devono fare ricorso agli specifici strumenti di sostegno al reddito da questi predisposti.

Per i lavoratori con contratto di lavoro a termine l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga deve essere consentito solo per la durata del rapporto in essere senza la previsione di proroghe del contratto di lavoro, con la sola esclusione delle ipotesi di contratti a termine per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di

riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Art. 4 - LAVORATORI ESCLUSI

Restano esclusi dal trattamento di integrazione salariale in deroga:

- a) dirigenti
- b) lavoratori domestici

ART. 5 – DURATA DEL TRATTAMENTO

Così come previsto dall'art. 22 del D.L. n. 18/2020 e a condizione che sussista la copertura finanziaria degli interventi, la CIG in deroga è riconosciuta per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque **per un periodo non superiore a nove settimane** a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 23 agosto 2020, limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.

Art. 6 - ACCORDI SINDACALI PER I DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro, come specificati nell'articolo 2 del presente Accordo Quadro, accedono al trattamento di cassa integrazione in deroga previo accordo con le RSA/RSU ove presenti e in mancanza con le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'accordo di cui al presente articolo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. In tal caso i datori di lavoro sono tenuti comunque a informare preventivamente alla presentazione della domanda le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a mezzo PEC o mail.

Ai sensi del vigente art. 22 del D.L. n. 18/2020, l'accordo sindacale può essere concluso anche in via telematica ed è sottoscritto con le RSA/RSU ove presenti e in mancanza con le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'azienda.

A tal fine le parti stabiliscono che l'istanza di CIGD può essere presentata solo a conclusione della procedura sindacale, dovendosi intendere per tale la procedura che prende avvio con la comunicazione da parte del datore di lavoro alle RSU/RSA o in mancanza alle OO.SS. territoriali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale a mezzo PEC. La procedura si intende comunque esperita e conclusa decorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione.

In caso di mancata richiesta di incontro o mancata presentazione delle rappresentanze sindacali RSU/RSA o delle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale all'incontro eventualmente convocato, il datore di lavoro dovrà dare evidenza della esplicazione della procedura allegando alla domanda copia della documentazione probante la comunicazione alle OO.SS.

Il verbale di accordo deve indicare i seguenti elementi:

1. data di avvio della procedura sindacale;
2. che il motivo della sospensione o della riduzione del lavoro che determina il ricorso alla CIGD è conseguenza dell'emergenza epidemiologica o delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte;
3. dichiarazione del datore di lavoro attestante che per l'unità produttiva e per i lavoratori interessati dalla domanda non può beneficiare degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari;
4. periodo richiesto della CIGD avente decorrenza non anteriore al 23/02/2020 e fino al 23/08/2020 (il periodo dovrà essere indicato in settimane al fine di consentire la verifica dei periodi massimi di autorizzazione come previsti dal D.L. n. 18/2020 e calcolate secondo quanto previsto dalla circolare INPS n. 58 del 20 aprile 2009);
5. indicazione puntuale delle ore di fabbisogno di CIGD (in nessun caso l'istanza potrà essere presentata per un periodo e per un numero di ore superiore a quello indicato nel verbale di accordo);
6. numero complessivo dei lavoratori in organico e numero ed elenco dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione e per i quali sia chiesto il sostegno della CIGD.

ART. 7 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I datori di lavoro presentano l'istanza attraverso il sistema informativo lavoro "SINTESI", anche attraverso i soggetti da loro delegati ad operare sul SIL.

La domanda, una volta compilata utilizzando lo specifico modulo "CIG IN DEROGA", dovrà essere stampata attraverso le apposite funzionalità e firmata, eventualmente anche con firma digitale, dal legale rappresentante del soggetto datore di lavoro.

La domanda debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, eventualmente anche con firma digitale, e *in regola con la vigente normativa in materia di bollo*, dovrà essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it entro il 23 agosto 2020 con i seguenti allegati:

- accordo stipulato in sede sindacale, ove previsto, ovvero copia della documentazione probante la comunicazione alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- dichiarazione sostitutiva generata dal sistema informativo SINTESI ai sensi del DPR 445/00 sottoscritta dal rappresentante legale, eventualmente anche con firma digitale, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

L'indeterminatezza o l'inesattezza dei dati e l'assenza della documentazione richiesta entro i termini previsti comporta il rigetto della domanda.

Nel caso la domanda sia rigettata o dichiarata inammissibile, resta salva la possibilità di riproporre l'istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque nei limiti delle risorse disponibili.

In caso di modifica dei periodi richiesti, prima che sia avvenuta la autorizzazione regionale, l'azienda dovrà presentare una nuova istanza, allegando un nuovo accordo sindacale, ove previsto, che indichi i nuovi periodi.

ART.8 Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

La domanda verrà istruita rigorosamente nell'ordine cronologico di ricezione della stessa trasmessa all'indirizzo PEC cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

Non saranno ammesse ad istruttoria le istanze:

- 1.non inserite nel sistema informativo "Sintesi" e/o formulate con l'utilizzo di modulistica diversa da quella predisposta dalla Regione Puglia;
- 2.presentate oltre i termini previsti dal presente Accordo e precedentemente alla sottoscrizione dello stesso.

La Regione Puglia provvederà alla concessione del trattamento con proprio provvedimento da trasmettere all'INPS la cui efficacia è subordinata alla verifica dei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'art.22 del D.L. n. 18/2020.

La Regione Puglia, unitamente al provvedimento di concessione, invierà la lista dei beneficiari all'INPS che provvederà all'erogazione delle prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'art.22 del D.L.18/2020.

La trasmissione dei dati al Sistema Informativo Percettori, nonché la trasmissione del modello SR41 da parte delle aziende, propedeutiche all'erogazione delle prestazioni da parte dell'INPS, saranno effettuate secondo le specifiche fornite dall'Istituto..

La pubblicazione sul BURP dei provvedimenti di concessione avrà valore di notifica a tutti gli interessati.

Art. 9 RISORSE

Le autorizzazioni per la CIGD saranno effettuate dalla Regione Puglia sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 22 del D.L.18/2020, ripartite tra le Regioni e Province Autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e comunque subordinate alla verifica preventiva della compatibilità finanziaria da parte dell'INPS.

È prevista unicamente la modalità di pagamento diretto da parte di INPS.

Art.10. Monitoraggio

La Regione Puglia in collaborazione con INPS si impegna a monitorare l'andamento delle domande pervenute da parte dei datori di lavoro e a trasmetterlo alle Parti Sociali con report periodici al fine di valutare eventuali azioni correttive che si dovessero rendere necessarie.

Art.11 COPERTURA DEL FABBISOGNO

Le parti firmatarie convengono di chiedere al Governo l'integrale copertura del fabbisogno che si evidenzierà nelle prossime settimane in base all'evoluzione della crisi e le ulteriori risorse.

Le istanze correttamente inviate che non sono state autorizzate - per insufficienza di fondi - saranno considerate prioritarie ai fini dell'assegnazione di ulteriori risorse.

Art.12 NORME FINALI

Le associazioni sindacali e datoriali costituenti i Fondi di cui all'art.27 del D.lgs. 148/2015 e firmatarie del presente Accordo Quadro si fanno promotrici, ciascuna per le proprie competenze, di una corretta informazione nei confronti dei datori di lavoro in relazione agli adempimenti aziendali ed alle disposizioni di legge vigenti in materia di Fondi di Solidarietà.

Le Parti presenti si impegnano ad adottare ogni iniziativa utile a sollecitare la tempestiva e corretta attivazione della procedura di cui al presente Accordo da parte dei destinatari.

Il presente Accordo potrà essere modificato a seguito di ogni ulteriore comprovata esigenza, disposizione normativa o regolamentare che dovesse intervenire nel periodo di validità dello stesso.

Il presente Accordo verrà pubblicato sul portale Sistema Puglia all'indirizzo <http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/ammortizzatorisociali> e successivamente alla ratifica della Giunta Regionale, anche sul BURP.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ACCORDO QUADRO

per l'erogazione della Cassa Integrazione in Deroga in Sardegna ai sensi dell'articolo 21 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e su altre misure di contrasto alla crisi economico sociale determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19

Il giorno 26 marzo 2020 a Cagliari si sono incontrati la Giunta regionale della Sardegna, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni delle imprese, professioni e servizi per individuare e definire interventi regionali integrativi e modalità applicative in Sardegna degli ammortizzatori sociali in deroga per affrontare l'emergenza sanitaria, economica e sociale causata dall'epidemia da Coronavirus Covid-19, anche alla luce del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, stipulato in attuazione dell'art. 1, c. 1, n. 9 del DPCM 11 marzo 2020, considerati entrambi parte integrante del presente Accordo.

PREMESSA

In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, le Parti si danno e prendono atto che le misure adottate per contrastare la diffusione del virus vanno nella direzione della rarefazione dei rapporti sociali e del massimo contenimento della mobilità dei cittadini sul territorio e s'impegnano a promuovere l'adozione di una serie di misure organizzative che favoriscano il contenimento del diritto fondamentale alla salute dei cittadini con l'interesse allo svolgimento delle attività produttive e dei servizi indispensabili, nei settori privati e pubblici in Sardegna.

A tal fine, le Parti si danno atto che durante la fase emergenziale, secondo quanto sancito nel citato Decreto Legge, sono inibiti i licenziamenti individuali o collettivi in tutte le attività e imprese ed è prevista l'adozione di tutte le possibili misure alternative per la difesa dell'occupazione, dalla riorganizzazione del lavoro all'uso prioritario degli ammortizzatori sociali, ordinari e in deroga, fino alle misure particolari in favore dei lavoratori subordinati e anche a favore di lavoratori parasubordinati e autonomi.

Le norme prevedono, altresì, che debbano essere sospese, con il ricorso agli opportuni ammortizzatori sociali, le attività economiche non strettamente indispensabili in tutte le unità lavorative organizzate, nel loro complesso o in singoli reparti o uffici, mentre per la loro prosecuzione dovranno aver attuato le più idonee misure di igiene e sicurezza contro il rischio di contagio (distanze minime, dotazioni di DPI, riduzione degli organici e dei carichi di lavoro, organizzazione su turni, sanificazione sistematica degli ambienti, *smart working* ovunque possibile).

A tale proposito, considerato l'aggravamento progressivo dell'epidemia, le norme impongono di sospendere temporaneamente tutte le attività non strettamente indispensabili e di disporre la chiusura domenicale degli esercizi commerciali ancora aperti, in quanto considerati servizi essenziali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di datore di lavoro, si impegna a prendere tutte le iniziative di sua competenza in materia di mercato del lavoro e di sostegno al sistema produttivo e dei servizi, rendendo tempestivamente disponibili tutte le risorse necessarie, per sostenere gli sforzi messi in campo dagli operatori economici e dai lavoratori.

TUTTO CIÒ PREMesso

su proposta del Presidente, si definiscono di seguito i criteri ed elementi essenziali circa l'utilizzo della CIGD e l'adozione di ulteriori misure integrative regionali. Pertanto, le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Titolo I Strumenti d'intervento

1. Strumenti disponibili

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati in premessa, le Parti convengono sull'utilizzo prioritario degli strumenti di sospensione dal lavoro assistiti dagli ammortizzatori sociali e al ricorso a più sicure modalità di organizzazione del lavoro e alla gestione dei tempi e degli orari di servizio, attraverso gli accordi sindacali e sulla base della contrattazione collettiva vigente.

Le aziende s'impegnano ad adottare, nelle attività che possono proseguire, anche regimi orari di turnazione che, scaglionando la presenza contemporanea di più lavoratori sui luoghi di lavoro, attenuino la promiscuità fra le persone e riducano la necessità di mobilità per i lavoratori residenti o dimoranti in Comuni o località diverse dalla sede di lavoro.

Nella scelta del personale da sospendere dal servizio e, eventualmente, da collocare in ferie o in permesso retribuito o da rendere destinatario di disciplina oraria flessibile o multiperiodale della prestazione o di attività svolta in *smart working* in base ai suddetti accordi, si dovrà dare il più possibile precedenza anzitutto ai soggetti individuati nel suddetto Decreto Legge e quindi preferibilmente a coloro i quali risiedono o dimorano in comuni o località diverse e proporzionalmente più distanti dai luoghi di lavoro.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Titolo II

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga

2. Ambito di applicazione CIGD e causale

Ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD) tutti i datori di lavoro del settore privato (a titolo esemplificativo: aziende industriali, artigiane, del terziario, comprese cooperative, datori di lavoro non imprenditori, associazioni e fondazioni), ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle unità produttive o operative di qualsiasi dimensione situate in Sardegna per i propri dipendenti a cui sia stata totalmente sospesa o ridotta parzialmente la prestazione lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Le imprese tenute all'iscrizione ai Fondi di solidarietà di cui al D.lgs. n. 148/15, ivi comprese quelle artigiane di qualunque dimensione obbligate all'adesione al FSBA, debbono prioritariamente fare ricorso alle misure di sostegno dei suddetti Fondi. Esaurite le risorse dei suddetti Fondi, possono avere accesso alla CIGD per i dipendenti aventi diritto.

Possono essere beneficiari della CIGD anche i soci lavoratori di imprese cooperative nonché i dipendenti dei datori di lavoro appaltatori di opere e servizi, anche in caso di cambio d'appalto intervenuto dopo il 23 febbraio 2020 relativamente agli addetti in continuità d'occupazione.

I datori di lavoro possono, altresì, accedervi per i lavoratori intermittenti o a chiamata, nei limiti delle giornate lavorative, previste e non effettuate, riscontrabili nel contratto di assunzione o, in alternativa, desunte comparativamente dalla prestazione mensile mediamente resa nell'anno o nel minor periodo di anzianità aziendale precedente l'avvio della sospensione; nonché per i lavoratori a termine in forza al 23 febbraio, entro i limiti di durata del rapporto di lavoro sottostante, prorogabile nel caso in cui il contratto di lavoro sia stato attivato per sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto dei quali perduri l'assenza.

Posso essere beneficiari del trattamento di CIGD anche gli operai agricoli a tempo determinato in forza al 23 febbraio 2020 con riferimento alle ore o giornate effettuate in media nei 12 mesi o nel minor periodo d'impiego dell'anno precedente e tenuto conto della settimana lavorativa prestata in regime di cinque o di sei giornate.

Possono altresì beneficiarne gli addetti alla pesca marittima o in acque interne e lagunari, se assunti, imbarcati a qualsiasi titolo e/o iscritti nel ruolino d'equipaggio o comunque impiegati anche senza l'uso di natanti alla data del 23 febbraio. Per tali addetti, il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative, con riferimento al numero delle giornate lavorative, anche non continuative.

Hanno accesso alla CIGD anche i lavoratori somministrati, a carico dell'azienda utilizzatrice ovvero, in caso d'impossibilità, su iniziativa dell'Agenzia di somministrazione, previo utilizzo fino ad eventuale esaurimento del Fondo di settore (Formatemp), laddove



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

l'impresa utilizzatrice faccia contemporaneamente ricorso agli ammortizzatori ordinari o straordinari o in deroga per i propri dipendenti diretti.

Sono ricompresi nel trattamento CIGD i lavoratori a orario ridotto, anche in regime di part-time verticale rispetto alla sosta contrattualmente prevista, qualora questo venisse sospeso o ulteriormente limitato, in misura proporzionata alla prestazione.

I datori di lavoro possono accedere al trattamento CIGD anche per gli apprendisti, purché tale trattamento sia esteso anche ad altri dipendenti, a meno che non siano presenti solo apprendisti.

Per tutti i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e oneri accessori, per quelli agricoli le ore o giornate di trattamento integrativo in deroga sono computate quale lavoro effettivo ai fini del diritto alla prestazione di disoccupazione agricola.

3. Decorrenza e durata della prestazione CIGD

La Cassa integrazione in deroga può avere decorso a far data dal 23 febbraio e fino al 23 agosto, nel limite di una durata massima di nove settimane, salvo proroghe future.

4. Condizioni per l'accesso alla CIGD

Possono presentare domanda i datori di lavoro che non possano usufruire degli altri strumenti ordinari previsti nel D. Lgs n. 148/15 o che ne abbiano esaurito il relativo plafond in materia di sospensione o riduzione d'orario, ivi compresi i datori di lavoro che abbiano esaurito le prestazioni di sostegno al reddito garantite dai Fondi bilaterali di comparto, anche nell'ipotesi di esaurimento delle risorse del relativo Fondo. Tale ultima fattispecie è applicabile solo per i fondi bilaterali extra Inps e per i periodi ulteriori rispetto a quanto già usufruito e nel limite massimo delle nove settimane previste.

L'accesso è rivolto ai lavoratori subordinati, in qualsiasi forma contrattuale, qualificati come Operai, Impiegati, Quadri e Apprendisti, già in forza al 23 febbraio 2020, indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento.

La verifica e sussistenza dei requisiti e delle condizioni di accesso al trattamento è nella piena responsabilità del datore di lavoro, che la attesta all'atto della domanda e risponde delle conseguenze economiche e patrimoniali della sua eventuale reiezione o revoca.

5. Procedura di accesso alla CIGD

I datori di lavoro presentano, anche attraverso loro delegati, la domanda di concessione del trattamento d'integrazione salariale in deroga alla vigente normativa alla Regione Autonoma della Sardegna attraverso l'apposito applicativo reso disponibile sulla piattaforma telematica del Sistema Informativo Lavoro (SIL) non oltre 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

La presentazione della domanda potrà aver luogo a seguito dell'emanazione di apposito Avviso pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

I datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti dovranno allegare alla domanda l'accordo sottoscritto, anche telematicamente, con le OO.SS. territoriali comparativamente più rappresentative in ambito nazionale, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, nel quale si dia atto che il ricorso alla CIGD è necessario in conseguenza degli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico COVID-19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte nonché dell'impossibilità di fare ricorso per l'unità produttiva e per i lavoratori interessati dalla domanda alle tutele previste in materia di ammortizzatori ordinari.

Il datore di lavoro invierà, via AA.RR. o via mail certificata, alle OO.SS. la richiesta che attiva la procedura di consultazione sindacale, con tutti gli elementi di valutazione (lavoratori interessati, qualifiche professionali, entità della riduzione e sua durata, valori della prestazione). Se l'accordo non si perfeziona nei tre giorni successivi, il datore di lavoro potrà comunque presentare l'istanza di CIGD alla Regione, che assegnerà ad essa il numero progressivo di protocollo, allegando l'evidenza della richiesta inviata alle OO.SS. territoriali o regionali. Resta fermo il successivo corredo istruttorio obbligatorio dell'istanza stessa con l'accordo sindacale successivamente intervenuto nel termine massimo dei 90 giorni sopra definito per la presentazione della domanda.

L'eventuale futura proroga del trattamento sarà assoggettata a un nuovo accordo sindacale preliminarmente stipulato.

Per i datori di lavoro che occupano sino a 5 dipendenti non è obbligatoria la sottoscrizione di apposito accordo sindacale. Tuttavia, la Regione fornirà comunque alle OO.SS. comparativamente più rappresentative in ambito nazionale, in sede di monitoraggio periodico, specifica evidenza delle domande da essi presentate, con tutte le relative informazioni.

6. Autorizzazione e pagamento della CIGD

La Regione decreterà, secondo l'ordine cronologico di presentazione al SIL, le autorizzazioni al pagamento della CIGD, che restano comunque assoggettate a verifica di copertura finanziaria da parte dell'INPS al quale il relativo decreto sarà trasmesso telematicamente dalla Regione entro 48 ore dall'adozione, sulla base delle risorse disponibili e assegnate attraverso la ripartizione decisa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il trattamento della CIGD è ammesso con il metodo del pagamento diretto da parte dell'INPS. La Regione, qualora consentito, agevolerà l'istituto della cessione del credito da parte dei lavoratori ad intermediari creditizi e finanziari, da identificare mediante convenzione.

7. Monitoraggio CIGD

La Regione, anche per il tramite dell'Agenzia per il Lavoro, assicurerà il costante monitoraggio delle istanze pervenute dai datori di lavoro, verificando puntualmente la consistenza delle risorse finanziarie a disposizione, dandone informazione alle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del presente accordo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Regione Autonoma della Sardegna. Qualora dal monitoraggio emerga che sia stato raggiunto - anche in via prospettica - il limite di spesa, la Regione Sardegna non potrà emettere altri provvedimenti concessori.

Le Parti saranno periodicamente informate sui risultati del suddetto monitoraggio.

Le procedure qui concordate, che potranno comunque essere in seguito ridefinite tra le Parti, avranno scadenza al termine dello stato di emergenza decretato dal Governo e dalla Regione.

Le disposizioni attuative del presente accordo saranno definite con appositi provvedimenti della competente Direzione Regionale in materia di lavoro e potranno tener conto delle eventuali variazioni normative che dovessero sopraggiungere che non comportino cambiamenti sostanziali dei contenuti e delle procedure concordati.

Titolo III

Altre provvidenze regionali

8. Indennità ai lavoratori stagionali

La Regione Autonoma della Sardegna, tramite l'Assessorato Regionale del Lavoro e l'Agenzia Regionale del Lavoro (ASPAL), istituirà, con ogni consentita urgenza, le misure a favore di tutti i lavoratori dei settori non contemplati dagli artt. 29 e 30 del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e non già ricompresi nella Legge Regionale n. 8/2020 con le stesse condizioni di intensità economica e durata previste dalle citate normative.

È requisito per la concessione la sussistenza di un rapporto di lavoro a termine nel medesimo periodo di riferimento dell'anno precedente che a causa dell'emergenza sanitaria non sia stato rinnovato nel 2020.

Analogo trattamento sarà riservato ai lavoratori di tutte le imprese assunti dopo il 23 febbraio 2020 che abbiano avuto sospesa la prestazione a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, se privi di retribuzione o di altra forma di sostegno al reddito.

9. Indennità per Colf e Badanti

La Regione Autonoma della Sardegna, tramite l'Assessorato Regionale del Lavoro e l'Agenzia Regionale del Lavoro (ASPAL), istituirà, con ogni consentita urgenza, per le lavoratrici e lavoratori domestici che abbiano avuto sospesa senza retribuzione la propria prestazione, un contributo una tantum a domanda individuale nella misura di 600 euro, proporzionalmente ridotti in base alle ore di lavoro previste contrattualmente e da essi non prestate nel mese di marzo, con ragguaglio a una misura intera in questo caso convenzionalmente rapportata ad un orario standard di 40 ore settimanali.

Per i collaboratori e collaboratrici familiari che siano retribuiti con il sistema dei *voucher*, si farà riferimento al mancato utilizzo degli stessi nel mese di marzo in comparazione all'uso



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

medio fatto nel trimestre precedente, per autorizzare l'erogazione di un'indennità di importo proporzionato, nel limite massimo di 600 euro, convenzionalmente ad un'orario standard di 40 ore settimanali.

10. Fondi di solidarietà bilaterali

Nel caso di imprese artigiane non aderenti o morose al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato, e quindi impossibilitate per mancanza di requisito soggettivo ad accedere all'assegno ordinario per i propri dipendenti in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, la Regione Autonoma della Sardegna si impegna, con ogni consentita urgenza, a istituire uno specifico finanziamento a tasso zero con ammortamento pluriennale, in regime di *de minimis*, finalizzato a consentire a tali imprese di regolarizzare la propria iscrizione al suddetto Fondo e avere così accesso ai trattamenti di sostegno al reddito per i dipendenti.

La gestione della misura con la relativa dotazione finanziaria potrà essere affidata alla SFIRS, che potrà provvedere per conto dell'impresa artigiana a liquidare direttamente al FSBA gli importi dovuti, previa acquisizione dal medesimo del calcolo delle relative competenze.

La Regione Autonoma della Sardegna, allo scopo di assicurare omogeneità di trattamento a tutti i lavoratori destinatari di misure di sostegno al reddito a causa di quest'emergenza sanitaria, s'impegna a provvedere ad assegnare identica forma di finanziamento di cui ai commi precedenti alle imprese aderenti ad altri Fondi regionali Bilaterali di Solidarietà di settore che lo richiedessero per lo stesso motivo.

Laddove i suddetti Fondi bilaterali di solidarietà di settore regionali abbiano esaurito le proprie risorse a disposizione per l'erogazione delle misure a favore dei lavoratori per i quali sia stata inoltrata domanda dai datori di lavoro per sospensione o riduzione dell'attività con causale emergenza Covid-19, questi ultimi potranno avere accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga di cui al precedente Titolo II, con le modalità ivi definite, per la medesima durata dei trattamenti previsti per gli altri lavoratori, entro il tetto massimo complessivo di durata, attualmente fissato in nove settimane.

Titolo IV Disposizioni finali

11. Unità di crisi della Sanità

La Regione Autonoma della Sardegna si impegna a ad una consultazione costante nell'Unità di crisi istituita presso l'Assessorato regionale della Sanità delle OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative in ambito nazionale.

12. Attività di monitoraggio delle condizioni di lavoro

La Regione Autonoma della Sardegna istituisce presso la Presidenza un Coordinamento delle attività di monitoraggio delle condizioni di lavoro nelle aziende che continuano la propria attività, in quanto indispensabile, allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

di sicurezza sancite dal citato Protocollo del 14 marzo 2020 e dagli accordi aziendali siglati con le OO.SS. e i RLS, o RLST.

Al Coordinamento, che coinvolgerà la Prefettura, partecipano, oltre ai rappresentanti della Regione, l'ANCI e le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative in ambito nazionale e le rappresentanze delle Associazioni datoriali firmatarie del presente protocollo.

13. Obblighi di influenza

Le Parti s'impegnano a esercitare ogni consentita influenza sui loro iscritti e aderenti affinché siano mantenuti comportamenti il più possibile collaborativi in relazione agli impegni presi, in modo particolare sul rispetto del Protocollo sulla sicurezza in tutti i luoghi di lavoro.

La Regione Autonoma della Sardegna, che interviene nel presente accordo anche in qualità di datore di lavoro, fa propri gli impegni di cui ai titoli e al comma precedenti.

La Regione s'impegna, altresì, a istituire una sede di confronto permanente su quest'emergenza sanitaria, economica e sociale per lo scambio di informazioni e conoscenze e per la condivisione delle migliori idee e pratiche con le organizzazioni firmatarie del presente Accordo, che si riunirà ordinariamente, anche in via telematica, e ogni volta che ne sia richiesta la convocazione urgente dalle parti.

In tale sede sarà condiviso un apposito piano di rilancio economico dell'Isola, su cui convergeranno nell'ambito della programmazione unitaria, risorse regionali, nazionali e europee.

Il presente accordo sarà valido ed efficace fino al termine dello stato di emergenza sanitaria e le parti si impegnano a rivederne i contenuti qualora dovessero sopraggiungere variazioni normative che determinino modifiche sostanziali.

Letto, Confermato e Sottoscritto

Il Presidente della Regione Sardegna

L'Assessore del Lavoro

Il Direttore regionale INPS

(per presa d'atto delle parti di competenza dell'Istituto)

I Presidenti delle associazioni datoriali

Abi Sardegna

Confindustria Sardegna

Confapi Sardegna

I Segretari regionali delle OO.SS.

CGIL Sardegna

CISL Sardegna

UIL Sardegna



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Legacoop Sardegna

Confsal Sardegna

Confcooperative Sardegna

Cisal Sardegna

Agci Sardegna

Ugl Sardegna

Uci Sardegna

Usb Sardegna

CNA - Confederazione Nazionale Artigianato
Sardegna

Confartigianato Imprese Sardegna

Casartigiani Sardegna

Claai Sardegna

Confcommercio Sardegna

Confesercenti Sardegna

Coldiretti Sardegna

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori Sardegna

Copagri Sardegna

Confagricoltura Sardegna

ConfProfessioni Sardegna

ConfServizi - CISPEL Sardegna



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Unicoop Sardegna

Uecoop Sardegna



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro

ACCORDO QUADRO

CRITERI PER L'ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA IN SICILIA EMERGENZA COVID 19

L'anno 2020, il giorno 25 del mese di marzo, previa convocazione del 20 marzo, in collegamento Skype coordinato dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, sono convenuti:

- L'Assessore della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Antonio Scavone
- Il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative Gianni Vindigni
- per la CGIL Sicilia Alfio Mannino
- per la CISL Sicilia Sebastiano Cappuccio
- per la UIL Sicilia Claudio Barone
- per la UGL Regionale Giuseppe Messina
- per la Sicindustria Alessandro Albanese
- per la Confindustria Catania
- per la Confcommercio Sicilia Francesco Picarella
- per la Confesercenti Regionale
- per la CNA
- per la Confartigianato
- per la CASArtigiani
- per la CLAAI
- per l'API Sicilia
- per la Lega Cooperative Filippo Parrino
- per la Unicoop Anna Di vanni
- per la Confcooperative
- per ANCE Sicilia
- per la AGCI
- per la UNCI
- per la Coldiretti
- per la CIA
- per la Confagricoltura
- per la Confsal
- per la Confprofessioni

- per l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, I.N.P.S., sede regionale Sicilia Sandra Petrotta Saverio Giunta
- per Anpal Servizi SpA , Davide Messina Patrizia Caudullo

LE PARTI

VISTI

- l'art. 1, comma 183 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183;
- l'art. 1 comma 304 della Legge, 28 dicembre 2015, n. 208
- il D. Lgs. 24 settembre 2016, n.185
- il messaggio INPS n.1287 del 20 marzo 2020

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 **“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”**

VERIFICATA l'urgenza di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori sospesi e a rischio di espulsione dai processi produttivi a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID -19;

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

il presente Accordo definisce le linee guida per la concessione della CIG in deroga nella Regione Siciliana in risposta all'emergenza COVID 19

Cassa integrazione in deroga (CIGD):

Ai sensi **dell'art.22 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18** le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

I datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla CIG in deroga sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal D.Lgs. 148/2015 (Cigo, Fis e Fondi di solidarietà).



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro

Consultazione Sindacale

I datori di lavoro che in ottemperanza alle disposizioni del Governo hanno sospeso o ridotto la propria attività potranno richiedere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione/riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, previo avvio della procedura dell'esame congiunto (anche per via telematica) con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'esame congiunto deve essere esperito entro 3 giorni, in mancanza della definizione il datore di lavoro presenterà istanza di CIGD allegando solo la comunicazione inviata alle OOSS.

L'accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Tuttavia, potranno inviare una comunicazione alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale

Lavoratori beneficiari

Il trattamento di CIGD ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque tipologia contrattuale, che risultano in forza presso il datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020, esclusi i dirigenti e lavoratori domestici.

Per il settore della pesca, per i marittimi imbarcati alla data del 23 febbraio 2020, verrà rilasciata dal datore di lavoro dichiarazione sostitutiva ai sensi della L.445/2000 attestante la composizione (dati anagrafici) dell'equipaggio arruolato a quella data.

Possono beneficiare della CIGD i pescatori, anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo compreso i proprietari e i soci lavoratori delle cooperative iscritti a ruolino d'equipaggio alla data del 23 febbraio 2020.

Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto o trasferimento ex art.2112 del codice civile, successivo al 23 febbraio 2020 per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Il trattamento di CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Limitatamente ai lavoratori del settore pesca, ai fini della riduzione o sospensione dell'attività si fa riferimento alle ore non lavorate o alle giornate di mancata pesca. I periodi per i quali verrà richiesto il trattamento di CIG in deroga potranno essere anche non continuativi.

Dall'applicazione della CIGD sono esclusi i datori di lavoro domestico. Fatte salve nuove disposizioni di Legge.

Durata della CIGD

Il trattamento può essere riconosciuto per un massimo di 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data, ovvero per maggiori periodi in caso di ulteriori provvedimenti emanati dal Governo nazionale volti a rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga con causale "covid-19", sempre nel limite temporale massimo previsto da essi e dalle risorse finanziarie disponibili.

Procedura di concessione e flusso di pagamento della CIGD:

Aziende con più di 5 dipendenti:

L'azienda, presenta apposita istanza al competente Servizio Centro per l'Impiego della Regione Siciliana (i 9 CPI capoluogo di Provincia) secondo la modulistica allegata (mod. SR100 istanza CIGD, elenco lavoratori/file excel) previo avvio della consultazione sindacale, anche telematica, con la RSU o le RSA ovvero in loro assenza, con le OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Datori di lavoro fino a 5 dipendenti:

Il datore di lavoro, presenta apposita istanza al competente Servizio Centro per l'Impiego della Regione Siciliana (i 9 CPI capoluogo di Provincia) secondo la modulistica allegata (mod. SR100 istanza CIGD, elenco lavoratori/file excel).

La domanda di CIGD deve essere presentata al Servizio Centro per Impiego competente nel territorio in cui ha sede legale o operativa il datore di lavoro.

I datori di lavoro con più sedi operative in Sicilia, invieranno domanda unica per una o più sedi produttive. In questi casi, la domanda andrà indirizzata al Servizio CPI competente nel territorio ove è ubicata l'unità produttiva con più dipendenti.

Il dipartimento Lavoro attraverso gli uffici competenti procederà all'emanazione del decreto con l'impegno di spesa e invierà all'INPS (mediante Sistema Informativo Percettori), il decreto di concessione unitamente alla lista dei beneficiari e alle relative domande aziendali (mod.SR100).

La CIG in deroga è concessa con decreto della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Lavoro secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza al competente Servizio Centro per l'Impiego della Regione Siciliana.

Saranno considerate irricevibili le domande di CIGD presentate prima della pubblicazione del presente Accordo e della correlata modulistica, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Lavoro.



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro

I Servizi CPI verificheranno, anche sulla base delle dichiarazioni del datore di lavoro, che per l'azienda richiedente CIGD non trovino applicazione le tutele previste dalla legislazione ordinaria (**CIGO, Fondi bilaterali, Fondo di Integrazione Salariale**) nei casi di sospensione dell'orario di lavoro e si avvarranno dei servizi ispettivi per verificare il corretto utilizzo delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori.

Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (modello SR41) entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS, se successivo.

Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimarranno a carico del datore di lavoro inadempiente.

Monitoraggio;

L'INPS provvederà al monitoraggio della spesa, fornendo i risultati dell'attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alla Regione Siciliana.

Al raggiungimento del limite di spesa, anche in via prospettica, la Regione Siciliana non potrà emettere altri provvedimenti concessori.

LE PARTI CONCORDANO:

di approvare i contenuti del presente Accordo che potrà essere integrato e/o modificato dalle stesse qualora si rendesse necessario in seguito a modifiche normative, regolamentari e finanziarie che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione, ovvero a seguito di diverse indicazioni del Governo nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Siciliana:

L'Assessore Regionale del Lavoro _____

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Lavoro _____

Per le organizzazioni di rappresentanza:

L'Assessore della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

Il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative;

per la CGIL Sicilia

per la CISL Sicilia

per la UIL Sicilia

per la UGL Regionale
per la Sicindustria
per la Confindustria Catania
per la Confcommercio Sicilia
per la Confesercenti Regionale
per la CNA
per la Confartigianato
per la CASArtigiani
per la CLAAI
per l'API Sicilia
per la Lega Cooperative
per la Unicoop
per la Confcooperative
per ANCE Sicilia
per la AGCI
per la UNCI
per la Coldiretti
per la CIA
per la Confagricoltura

Sono presenti:

Per la Direzione regionale dell'INPS, il Direttore regionale _____

Per Anpal Servizi spa _____



ACCORDO QUADRO

per l'erogazione della Cassa Integrazione in Deroga in Toscana per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020

PREMESSA

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (G.U. n. 70 del 17 marzo 2020)

Ai fini di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all'adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene sottoscritto il seguente accordo tra la Regione Toscana e con le Parti Sociali presenti nella Conferenza Regionale Permanente Tripartita in merito all'utilizzo della Cassa Integrazione in Deroga (di seguito CIGD) di cui all'Art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Su proposta dell'Assessore Regionale al Lavoro di procedere alla definizione di criteri ed elementi essenziali circa l'utilizzo della CIGD;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Ambito di applicazione

Possono richiedere la CIGD tutti i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono esclusi dall'applicazione i datori di lavoro domestico.

La CIGD è concessa a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive ubicate in Toscana, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico COVID19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.

2. Durata della prestazione

Per ciascuna unità produttiva la CIGD può essere concessa con decorrenza dal 23 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020, per un periodo non superiore a 63 giorni.

3. Condizioni per l'accesso

La domanda può essere presentata dai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

4. Lavoratori beneficiari

Il trattamento di CIGD ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, che risultano in forza presso il datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020.

5. Procedura di accesso

I datori di lavoro presentano domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa alla Regione Toscana in via telematica attraverso il Sistema Informativo reso disponibile dalla Regione stessa, entro 60 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

I datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti dovranno allegare alla domanda l'accordo sottoscritto, anche in via telematica, all'esito della consultazione sindacale con le OO.SS. comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, nel quale sia dia atto che il ricorso alla CIGD è necessario in conseguenza degli effetti diretti o indiretti del fenomeno

epidemiologico COVID19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte. Il datore di lavoro dovrà dare atto che per l'unità produttiva e per i lavoratori interessati dalla domanda non può beneficiare della CIGO o dell'assegno ordinario, secondo quanto indicato al punto 3.

Il datore di lavoro può inviare la richiesta di consultazione alle OO.SS. che attiva la procedura sindacale da esperire entro il termine di 5 giorni lavorativi; in mancanza della definizione, il datore di lavoro può presentare l'istanza di CIGD allegando l'evidenza della richiesta inviata alle OO.SS.

Le autorizzazioni per la CIGD saranno effettuate dalla Regione Toscana sulla base delle risorse disponibili, di cui all'articolo 22, comma 3, ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e comunque subordinate alla verifica preventiva della compatibilità finanziaria da parte dell'INPS. È prevista unicamente la modalità di pagamento diretto da parte di INPS.

6. Monitoraggio

La Regione Toscana si impegna a monitorare l'andamento delle domande pervenute da parte dei datori di lavoro e a trasmetterlo alle Parti Sociali con report periodici.

La Regione Toscana provvederà altresì, anche in collaborazione con INPS, al costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

7. Disposizioni finali

Le parti si incontreranno nuovamente qualora emergessero situazioni particolari non disciplinate dal presente accordo o nuove disposizioni che cambino il contesto normativo e regolatorio di riferimento.

Resta inteso che le procedure di consultazione sindacale legate alla concessione dei trattamenti di CIGD potranno essere riviste una volta conclusa la fase di emergenza epidemiologica.

Regione Toscana – Assessore al Lavoro Cristina Grieco

CGIL Toscana Mirko Lami

CISL Toscana Ciro Recce

UIL Toscana Vincenzo Renda

Coldiretti Toscana Angelo Corsetti

CIA Toscana Giordano Pascucci

CNA Toscana Chiara Nencioni

Confartigianato Toscana Fabrizio Fantappié

Confesercenti Toscana Gianluca Naldoni

Confcommercio-Imprese per l'Italia Toscana Franco Marinoni

Lega Regionale delle Cooperative e Mutue Toscana Roberto Negrini

Confcooperative Toscana Mauro Grandotto

Confindustria Toscana Gabriele Baccetti

Firenze, 18 marzo 2020

REGIONE UMBRIA

ACCORDO QUADRO PER L'ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020

PRESO ATTO

- del Dlgs 148/2015 e smi
- del D.L. 23 Febbraio 2020 n. 6,
- del D.L. 2 Marzo 2020 n. 9,
- del D.P.C.M. 11 Marzo 2020
- della Circolare INPS n. 38 del 12.03.2020
- del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18
- del Messaggio INPS n. 1287 del 20-03-2020

Preso atto altresì che è in corso di emanazione il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d'intesa con il Ministero dell'Economia che ripartisce tra le regioni parte delle risorse previste all'articolo 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

PREMESSO CHE

Al fine di ridurre gli impatti sui datori di lavoro e i lavoratori derivanti dall'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-2019 e dalle connesse ordinanze del Consiglio dei Ministri, è stato emanato il Decreto Legge 17.03.2020 n. 18. La Regione Umbria e le parti sociali comparativamente più rappresentative procedono alla sottoscrizione del presente accordo che regola le modalità di accesso alla Cassa Integrazione in Deroga (di seguito CIGD) di cui all'Art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020

Dato atto che il DL 18/2020 al Titolo II, Capo I prevede

- All'art. 19 I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. Detti periodi non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
- All'art. 20. Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso.
- All'art. 21. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19

per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.

- I lavoratori destinatari delle norme di cui al capo I del DL 18/2020 devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (anzianità di 90 giornate non richiesta).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Cassa integrazione in deroga (CIGD)

La materia della cassa integrazione in deroga è normativamente disciplinata dal DL 18/2020 e dalle relative disposizioni collegate emanate dal Ministero del Lavoro e da INPS, nonché dalle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali definite dal Dlgs 148/2015 e smi.

2. Dotazione finanziaria

Il DL 18/2020 prevede uno stanziamento a livello nazionale pari ad euro 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020; il riparto di tali risorse è operato con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La Regione non può emettere provvedimenti concessori una volta raggiunto il tetto massimo delle risorse assegnate anche in via prospettica.

3. Ambito di applicazione della CIGD):

Possono accedere alla CIGD i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti **e con esclusione dei datori di lavoro domestici, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro** (di cui al D.lgs 148/2015 e smi **così come integrati dagli artt. 19, 20 e 21 del DL18/2020)** relativamente alle **unità locali/operative aventi sede in Umbria i cui lavoratori** subordinati **sono stati sospesi** in tutto o in parte a causa degli effetti economici negativi conseguenti il fenomeno epidemiologico COVID19 e le misure di contenimento previste .

Sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 19, 20 e 21 del DL 18/2020 a meno che non abbiano accesso agli stessi in ragione delle specifiche normative che ne disciplinano l'operatività ovvero in ragione dell'esaurimento delle specifiche dotazioni finanziaria.

Le aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGS e che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere ai sensi dell'articolo 20 del DL 18/2020 alle integrazioni salariali ordinarie di cui all'articolo 19 del DL 18/2020, possono richiedere la cassa integrazione in deroga.

- Per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti (a prescindere dal numero di occupati nell'unità locale richiedente) l'accesso alla CIGD è previo accordo concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. (ad es. allegando al verbale lo scambio di mail da cui risulti la

condivisione); l'esame congiunto si considera favorevolmente espletato se entro 3 giorni dall'invio non sarà pervenuta al datore di lavoro risposta da parte delle OOSS territoriali;

- Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano le disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro, il contributo addizionale e la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

4. **Lavoratori beneficiari di CIGD:**

- Accedono all'ammortizzatore i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, **che risultino in forza alla data del 23.02.2020 presso l'unità produttiva che fa richiesta di CIGD.**
- Sono esclusi dal beneficio della cassa integrazione in deroga gli operai agricoli a tempo determinato destinatari del sostegno al reddito previsto all'art. 30 del DL 18/2020 (*indennità lavoratori del settore agricolo*); possono invece accedere alla cassa integrazione in deroga, oltre ai lavoratori a tempo indeterminato che non hanno i requisiti di accesso alla CISOA (Cassa Integrazione guadagni Speciale per gli Operai Agricoli), i lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro aperto (o "nulla osta") al 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate previste dal contratto di lavoro, rapportate al periodo richiesto o alla conclusione naturale del rapporto di lavoro, se precedente.
- In caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa possono accedere agli ammortizzatori anche i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato. Nel caso dei lavoratori a termine di qualunque settore, qualora la scadenza contrattuale sia antecedente il termine della domanda, l'ammortizzatore termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
- I lavoratori somministrati, solo se non già coperti dal Fondo di solidarietà bilaterale, possono accedere se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori ordinari e/o in deroga per i propri dipendenti. I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti dalla media delle 9 settimane precedenti il periodo richiesto dalla comunicazione preventiva obbligatoria di chiamata.

5. **Periodi fruibili**

- Il periodo di CIGD che può essere richiesto è **pari la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque non superiore a nove settimane (63 giornate) non antecedenti la data del 23.02.2020 e non successivi al 30.06.2020.**

6. **Modalità di richiesta:**

- Presentazione ad ARPAL Umbria di una richiesta telematica per il tramite del sistema SARE, per ogni singola unità locale/operativa per periodi non antecedenti la data del 23.02.2020 e non successivi alla data del **30.06.2020** aventi **una durata** complessiva pari alla sospensione lavorativa e non superiore a 63 giornate (9 settimane). E' possibile anche effettuare una unica richiesta telematica per più unità locali/operative riferite allo stesso datore di lavoro, qualora vi sia coincidenza del periodo richiesto. **In ogni caso la richiesta non potrà essere presentata prima della data dell'inizio del periodo richiesto e oltre il 30.06.2020.**
- Nella richiesta telematica oltre all'identificazione del periodo di utilizzo previsto è obbligatorio indicare per ogni singolo lavoratore inserito nella stessa l'orario contrattuale

settimanale al fine della determinazione del monte ore autorizzabile e del relativo impegno finanziario da comunicare ad INPS.

- Alla richiesta SARE è obbligatorio allegare in formato pdf:
 - l'istanza, stampata dal sistema SARE debitamente firmata dal legale rappresentante o suo delegato, che sia in regola con la vigente normativa in materia di bollo, comprensiva di copia del documento di identità dello stesso (se trattasi di delegato: copia della delega e del documento del delegante e del delegato) e scannerizzata in formato pdf;
 - nel caso il datore di lavoro occupi nel complesso più di 5 dipendenti (a prescindere dal numero occupati nell'unità locale richiedente), l'accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale utilizzando i modelli resi disponibili nel sito di ARPAL Umbria, (<https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga>) – o in alternativa altri predisposti a livello nazionale - nei quali viene indicata la causale prevista dal DL 18/2020 “in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” prevedendo espressamente quale modalità di erogazione del trattamento da parte dell'INPS a pagamento diretto e una validità temporale corrispondente al periodo indicato nell'istanza. Detto verbale, debitamente sottoscritto dal datore di lavoro, può essere condiviso con OOSS anche per via telematica (ad es. allegando al verbale lo scambio di mail da cui risulti la condivisione); l'esame congiunto si considera favorevolmente espletato se entro 3 giorni non sarà pervenuta al datore di lavoro risposta da parte delle OOSS territoriali, dando conto sul verbale stesso di tale “silenzio assenso”.
 - autodichiarazione del numero di giornate previste nel caso di lavoratori intermittenti e agricoli e nel caso dei somministrati.
- Le dichiarazioni contenute nella istanza sono rese ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. Il Servizio Politiche integrate del Lavoro di ARPAL Umbria provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attraverso gli organismi territoriali di vigilanza competenti nei termini e nelle modalità previste dalla normativa.

L'INVIO DELLA DOMANDA VIENE ASSOLTO CON LA SOLA TRASMISSIONE A MEZZO IL SISTEMA “SARE” CHE CONSENTE L'INSERIMENTO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – NON DOVRA' ESSERE INVIATA NESSUNA PEC

- Il sistema SARE all'invio della domanda attribuisce un codice identificativo univoco progressivo che ne garantisce l'identificazione e l'ordinamento all'interno del gestionale dedicato che determina l'ordine di istruttoria, senza necessità di ulteriori protocollazioni nel rispetto delle previsioni dell'art. 22 del DL 18/2020.
- **Le richieste telematiche potranno essere caricate nel sistema SARE a partire dalla data che sarà comunicata nel sito di ARPAL Umbria (<https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga>) una volta emanato il DI di assegnazione delle risorse ed adeguato il sistema informativo sulla base di quanto previsto dal presente accordo e dalle circolari, comunicazioni o note esplicative del MLPS e di INPS da cui discendono anche le specifiche tecniche necessarie per la compilazione delle domande e la fruizione dei periodi.**

7. Autorizzazioni.

- Le richieste complete saranno autorizzate da ARPAL Umbria secondo l'ordine SARE, identificato dalla data e dal codice attribuito dal sistema SARE che ne determina l'ordinamento nel gestionale dedicato **nei limiti di capienza delle risorse assegnate**. Il DL

18/2020 prevede che al raggiungimento del limite di spesa, anche in via prospettica, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

- L'istruttoria delle domande comprende il controllo della presenza e della corretta compilazione dell'accordo sindacale se previsto (sopra a 5 dipendenti) e dell'istanza allegata alla domanda SARE. Qualora l'istruttoria ravvisi delle inesattezze e la necessità di integrazioni, esse sono operate mediante l'invio di una nuova domanda. Le domande presentate con informazioni incomplete o errate non saranno infatti autorizzate; il datore di lavoro potrà presentare una nuova domanda che verrà istruita secondo il criterio cronologico di presentazione.
- L'istruttoria e l'autorizzazione sono a cura di ARPAL Umbria a cui ai sensi dell'art. 14 della LR 1/2018 è attribuita la competenza regionale.
- Le richieste autorizzate vengono inviate ad INPS in via telematica entro 48 ore dal provvedimento di autorizzazione assunto a completamento della fase istruttoria riportante il numero di decreto convenzionale "33193" individuato dalla nota INPS 1287/2020 o altro numero successivamente indicato.
- L'errata dichiarazione dei requisiti di cui sopra riscontrata a seguito di verifiche INPS, intervenute successivamente alla autorizzazione, comporterà l'automatico annullamento del provvedimento regionale.

8. Pagamento

- Il trattamento può essere concesso esclusivamente con modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'art 44, comma 6-ter del D.lgs n. 148/2015.
- I datori di lavoro hanno l'obbligo di inviare all'INPS i modelli SR41 per la liquidazione ai lavoratori dei trattamenti di CIGD nei termini previsti dalla normativa nazionale (art. 44 c. 6 ter del Dlgs n. 148/2015 e smi).

9. Monitoraggio

- Ai fini del monitoraggio delle risorse **è necessario provvedere mediante il sistema SARE, entro il 25esimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, alla rendicontazione del numero delle giornate in cui è stata utilizzata la CIGD nell'unità locale e il numero delle ore fruito dai singoli lavoratori** previsti nella domanda e coincidenti con l'ammontare complessivamente richiesto ad INPS con il modello SR41. La comunicazione dell'utilizzo mensile dovrà essere sempre fornita anche se pari a zero.
- L'assenza di detta comunicazione potrà comportare la non autorizzazione di ulteriori domande nell'ipotesi in cui la normativa nazionale preveda periodi aggiuntivi rispetto quanto disciplinato all'art. 22 del DL 18/2020 di cui al presente accordo.
- ARPAL Umbria provvederà, anche in collaborazione con INPS - che ai sensi del DL 18/2020 effettua il monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Regioni - al costante monitoraggio dell'andamento delle domande pervenute da parte dei datori di lavoro e dell'utilizzo delle risorse finanziarie rendendo disponibili tali informazioni alle parti firmatarie.
- ARPAL Umbria pubblicherà sul proprio sito istituzionale tutti i provvedimenti di autorizzazione contenenti la denominazione delle imprese beneficiarie, il periodo autorizzato e il numero dei lavoratori.

Si conviene di richiedere al MLPS e ad INPS l'utilizzo delle risorse residue di cui all'art. 44 c. 6 bis del Dlgs 148/2015 e smi al fine di ampliare la possibilità autorizzare la concessione di trattamenti di integrazione salariale previsti dall'articolo 22 del decreto legge 18/2020.

Le parti firmatarie concordano nel prevedere momenti di condivisione sui risultati dell'attuazione delle previsioni del presente accordo.

Il presente accordo potrà essere altresì oggetto di modifiche ed integrazioni qualora intervengano nuovi provvedimenti normativi e circolari, comunicazioni o note del MLPS e/o di INPS che forniscano interpretazioni diverse ovvero non coerenti con quanto sopra riportato nonché in esito ai risultati di monitoraggio sull'attuazione dello stesso.

Si conviene infine di dare massima diffusione alle suddette regole attraverso apposita informativa sul sito regionale all'indirizzo www.formazionelavoro.regione.umbria.it e di ARPAL Umbria <https://www.arpalumbria.it/riciesta-cassa-integrazione-in-deroga>.

Perugia.



Assessorato degli Affari Europei, Politiche del Lavoro, Inclusione Sociale e Trasporti
Dipartimento politiche del lavoro e della formazione

ACCORDO QUADRO PER LA CONCESSIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

L'Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti, Luigi Bertschy, e i rappresentanti regionali dei seguenti organismi:

ADAVA
CGIL
CISAL
CISL
CNA
COLDIRETTI VALLE D'AOSTA
CONFARTIGIANATO VDA
CONFCOMMERCIO RETE IMPRESE ITALIA
CONFINDUSTRIA VALLE D'AOSTA
CONFSAL VALLE D'AOSTA
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES VALDÔTAINES
FEDERDISTRIBUZIONE
UGL
UIL
SAVT

VISTI

- Il D.lgs. 148/2015 e ss.mm.ii.;
- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ss.mm.ii.;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020;
- Il Decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO CHE

- è necessario intervenire a sostegno dei lavoratori e dei datori di lavoro valdostani, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul sistema produttivo valdostano

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Accordo Quadro è finalizzato a dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm.ii. relativamente alla concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. I datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, i liberi professionisti anche in forma associata, le cooperative e le società partecipate, comprese le società in house, le agenzie di stampa, i giornali on line, con unità operative site sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario,

in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo non superiore a 9 settimane.

2. I datori di lavoro con sede legale in Valle d'Aosta ma con unità operative e lavoratori in altre Regioni, qualora queste ultime non abbiano previsto lo strumento della Cassa Integrazione in Deroga a favore dei lavoratori, possono, per gli stessi, presentare domanda di cassa integrazione in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo non superiore a 9 settimane.

Art. 3 (Beneficiari)

1. I beneficiari sono i lavoratori dipendenti, alla data del 23 febbraio 2020, del datore di lavoro richiedente la cassa integrazione in deroga.

2. Accedono alla cassa integrazione in deroga i lavoratori subordinati con qualsiasi forma contrattuale: operai, impiegati, quadri, apprendisti, soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, i lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell'anno precedente ovvero, se l'attività è iniziata in seguito, in misura proporzionale alle giornate lavorate secondo la media dei tre mesi precedenti.

3. Per i lavoratori a termine, l'intervento di cui al presente Accordo termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In caso di proroga del contratto a termine in costanza di cassa integrazione in deroga, al dipendente non viene riconosciuto tale ammortizzatore per il periodo di lavoro prorogato. In particolare:

> Se i contratti a tempo determinato sono stati prorogati dopo il 23 febbraio 2020, ma prima dell'attivazione della cassa integrazione in deroga da parte del datore di lavoro, i lavoratori continuano a percepire la cassa integrazione in deroga sino al termine del contratto prorogato;

> Se i contratti a tempo determinato vengono trasformati a tempo indeterminato, indipendentemente dalla costanza o meno di cassa integrazione in deroga, i lavoratori accedono alla cassa integrazione in deroga.

> I lavoratori intermittenti possono accedere alla cassa integrazione in deroga nei limiti delle giornate di lavoro effettuate, come risultanti dalla media dei tre mesi precedenti la data di richiesta.

> I lavoratori subordinati agricoli possono accedere alla cassa integrazione in deroga solo successivamente alla fruizione o in assenza di analoghi ammortizzatori sociali erogati da altri Fondi o Enti Previdenziali. Il trattamento di CIG in deroga, limitatamente al settore agricolo, per le giornate di riduzione o di sospensione delle attività, nei limiti previsti, è equiparato ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

4. Fermo restando il limite stabilito dall'articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, gli operai agricoli a tempo determinato accedono alla misura nei limiti delle giornate presunte di prestazione indicate nel modello UNILAV di assunzione.

5. I lavoratori in somministrazione, se non già coperti dal Fondo di solidarietà alternativo, possono accedere alla cassa integrazione in deroga indipendentemente dalla tipologia del datore di lavoro per cui prestano la loro opera.

6. Ai lavoratori beneficiari della cassa integrazione in deroga è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Art. 4 (Datori di lavoro)

1. I datori di lavoro possono accedere alla cassa integrazione in deroga solo se non possono fruire degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro, di cui agli artt. 19, 20, 21 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.

2. Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro.

3. Possono accedere alla cassa integrazione in deroga anche i datori di lavoro che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto o di trasferimento ex art. 2112 del Codice civile, successivo al 23 febbraio 2020, relativamente ai lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.

4. I datori di lavoro domestico non possono accedere alla cassa integrazione in deroga.

5. La verifica preventiva dei requisiti di cui al comma 1 e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è onere del datore di lavoro, che ne dà attestazione, sotto la propria responsabilità, in fase di richiesta della cassa integrazione in deroga.

Art. 5 (Accordo sindacale)

1. Per le aziende con più di 5 dipendenti, è prevista l'informativa da inviare via PEC alle OO.SS. territoriali dello specifico settore ai fini dell'eventuale consultazione sindacale. L'informativa deve essere allegata alla domanda di cassa integrazione in deroga.

2. Laddove richiesto dalle organizzazioni sindacali, verrà espletato l'esame congiunto. Tale richiesta dovrà essere presentata entro le 72 ore dal recepimento dell'informativa, decorse le quali si considererà esperimento.

3. L'esito dell'esame congiunto si conclude con un verbale, che non deve essere allegato alla procedura.

Art. 6 (Procedura)

1. Le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga devono essere inoltrate al Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione, mediante piattaforma telematica resa all'uopo disponibile. Per la definizione delle modalità operative relative alla presentazione delle domande e alla loro istruttoria, si rinvia all'adozione di apposito provvedimento dirigenziale.

2. La domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga richiesta può essere effettuata anche con effetto retroattivo, a far data dal 23 febbraio 2020.

3. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di arrivo.

4. Il trattamento di cassa integrazione in deroga è concesso con provvedimento del Coordinatore del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione che, entro 48 ore dall'adozione, lo trasmette all'INPS, in modalità telematica, allegando l'elenco dei beneficiari.

Art. 7 (Disposizioni generali)

1. La concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga è subordinata alla previa verifica di compatibilità finanziaria dell'intervento da parte dell'INPS.

Art. 8 (Monitoraggio)

La Regione Valle d'Aosta si impegna a monitorare l'andamento delle domande pervenute da parte dei datori di lavoro e a trasmetterlo alle Parti Sociali con report periodici. La Regione Valle d'Aosta provvederà altresì, anche in collaborazione con INPS, al costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

Art. 9
(Disposizioni finali)


1. Le parti si incontreranno nuovamente – anche con strumenti a distanza - qualora emergessero situazioni particolari non disciplinate dal presente accordo o nuove disposizioni che cambino il contesto normativo e regolatorio di riferimento.
2. I contenuti del presente accordo si intendono automaticamente modificati, in relazione alle eventuali modifiche al d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 in sede di conversione.
3. La Regione si impegna anche a valutare la fattibilità, in analogia a quanto previsto in altre Regioni, di avviare appositi protocolli d'intesa con gli Istituti di credito, per disciplinare, nel caso in cui i tempi di risposta dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale risultassero eccessivamente lunghi, l'anticipo dell'ammortizzatore sociale in deroga.

Aosta, 27 marzo 2020


Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta
L'Assessore degli affari europei, politiche del lavoro,
inclusione sociali e trasporti
Luigi Bertschy



ADAVA



CGIL




CISAL



CISL



CNA



COLDIRETTI VALLE D'AOSTA



CONFARTIGIANATO VDA




CONFCOMMERCIO RETE IMPRESE ITALIA



CONFINDUSTRIA VALLE D'AOSTA



CONFSAL VALLE D'AOSTA



FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES VALDÔTAINES

de la région

FEDERDISTRIBUZIONE

Handwritten signature

UGL

Handwritten signature

UIL

Handwritten signature

SAVT

Handwritten signature



Accordo Quadro per la Cassa integrazione in deroga (artt. 15 e 17 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) e per la concessione dell'Indennità di lavoro autonomo (art. 16 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) – anno 2020

In data 10 marzo 2020 presso Veneto Lavoro, alle ore 16.30

si sono incontrati

- l'Assessore alle Politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione Elena Donazzan, assistita dal dott. Santo Romano, Direttore dell'Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria, dal dott. Alessandro Agostinetti, Direttore della Direzione Lavoro e dal dott. Tiziano Barone, Direttore di Veneto Lavoro.

- i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali:

Confindustria Veneto	F.to Leonardo Beccati – Luca Innocentini
Confapi Veneto	F.to Manfredi Ravetto
Confimi Veneto	F.to William Beozzo
Assolavoro	F.to Agostino Di Maio
Confartigianato Imprese Veneto	F.to Sergio Maset
Casartigiani Veneto	F.to Umberto D'Aliberti
CNA Veneto	F.to Matteo Ribon
Coldiretti Veneto	F.to Costante Arosio
CIA Veneto	F.to Gianmichele Passarini
Confagricoltura Veneto	F.to Laura Galvani
Confcommercio Veneto	F.to Luca Bertuola
Confturismo Veneto	
Confesercenti Veneto	F.to Cristina Giussani
FederClaai Veneto	
Confcooperative Veneto	F.to Confcooperative Veneto
Legacooperative Veneto	F.to Nicola Comunello
Confprofessioni Veneto	F.to Roberto Sartore

- 1. i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:

CGIL Veneto	F.to Christian Ferrari
CISL Veneto	F.to Gianfranco Refosco
UIL Veneto	F.to Gerardo Colamarco
CISAL Veneto	F.to Alice Fioranzato
UGL Veneto	F.to Sebastiano Costalonga
Confsal Veneto	F.to Calogero Carità

VISTI

- l'art. 1, comma 183 della Legge 27 dicembre 13, n. 147
- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148



- l'art. 1 comma 304 della Legge, 28 dicembre 2015, n. 208
- il D. Lgs. 24 settembre 2016, n.185
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020
- il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9
- il Decreto - Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito nella Legge 28 marzo 2019, n. 26.

CONSIDERATO CHE

Il citato Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9:

- disciplina puntualmente destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedurali, che qui si intendono recepite;
- prevede, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, un sostegno ad imprese e lavoratori, reintroducendo, a favore delle imprese, lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD) e, a favore dei lavoratori autonomi, il riconoscimento di un'indennità, come delineati nel presente Accordo;
- Considerato che attualmente i residui a valere sulle risorse assegnate al Veneto e non utilizzate di cui al D.lgs. n. 148/2015, art. 44, comma 6 bis, ammontano complessivamente a 58 milioni di euro, risultanti dalla scheda ufficiale di monitoraggio messa disposizione della Regione dal Sistema Informativo INPS.
- Considerato che il DL n. 9/2020 all'art. 17 ha stanziato risorse pari a 40 milioni di euro per il Veneto;
- Considerato che all'art. 15 il DL n. 9/2020 ha stanziato risorse pari a 7,3 milioni di euro per i Comuni compresi nell'Allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020;
- Considerato che all'art. 16 il DL n. 9/2020 ha stanziato risorse pari a 5,8 milioni di euro per i Comuni compresi nell'Allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020;
- Considerato altresì che si può stimare un fabbisogno, anche alla luce di quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020, tenuto conto delle prime stime acquisite dalle parti datoriali e sindacali, molto più ampio rispetto alle risorse attualmente previste e destinate;
- Considerato che, pertanto, le risorse non sono adeguate a dare copertura alle richieste sia dei datori di lavoro privati sia dei lavoratori autonomi che potranno pervenire nel 2020 a causa degli effetti dell'emergenza sanitaria "Covid - 19" e che pertanto, successivi provvedimenti dovranno recepire in maniera più puntuale le esigenze dei territori colpiti dall'emergenza;
- Viste le richieste di modifica normativa al DL n. 9/2020 già avanzate in sede di Conferenza delle Regioni, che riguardano:
 - estensione a tutto il Veneto delle previsioni di cui agli artt. 13, 14, 15 e 16 del DL n. 9/2020
 - estensione a tre mesi in tutto il Veneto nei casi di cui all'art. 17



184cea7d



- possibilità di utilizzo di tutte le risorse residue del Veneto risultanti dalla scheda ufficiale di monitoraggio messa a disposizione della Regione dal Sistema Informativo INPS
 - il prolungamento di ulteriori tre mesi della NASPI per i lavoratori del settore stagionale, in considerazione della sospensione o riduzione delle attività nei settori in cui operano.
-
- Visto altresì l'accordo interconfederale nazionale del 26 Febbraio 2020 sul Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiani (FSBA) attuato in Veneto con accordo interconfederale del 4 marzo 2020, che ha previsto di erogare le prestazioni del Fondo a tutte le imprese artigiane con la causale "Covid - 19";
 - Ritenuto che sia, comunque, necessario ed urgente assicurare la CIG in deroga e l'indennità lavoratori autonomi per l'anno 2020 alle condizioni attuali per contenere gli effetti dell'emergenza sanitaria "Covid - 19".

RITENUTO

- di adottare le seguenti modalità di intervento al fine di attuare, in particolare, le previsioni degli artt. 15, 16 e 17 del citato Decreto-Legge n. 9/2020.
- di rinviare a successivi accordi tra le Parti gli adeguamenti che si renderanno necessari alla luce di ulteriori provvedimenti governativi.

LE PARTI CONVENGONO

1. che i datori di lavoro privati assumano tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dall'emergenza sanitaria in corso e dalle conseguenti ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale. Nel caso in cui tale situazione determini sospensione o riduzione dell'attività produttiva, essi si impegnano, pertanto, ad utilizzare nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e a richiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa, secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 17 del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, e future modificazioni e integrazioni;
2. Le parti firmatarie convengono altresì di chiedere al Governo l'integrale copertura del fabbisogno che si evidenzierà nei prossimi mesi in base all'evoluzione della crisi.

Art.1 (Ambito di applicazione)

Il Decreto-Legge n. 9/2020 prevede le seguenti tre tipologie di intervento:



1. Art. 15 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per le unità produttive ubicate nel Comune del Veneto individuato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020

- La CIGD è prevista per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ubicate nel Comune del Veneto individuato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché per i datori di lavoro privati che non hanno sede legale o unità produttive nel Comune suddetto, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nel predetto Comune.
- Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
- L'accesso allo strumento avviene qualora i datori di lavoro privati sopra citati siano privi delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
- La CIGD può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di tre mesi, pari a 90 giornate.
- I lavoratori per i quali viene chiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga devono risultare in forza presso i datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020.
- La concessione del trattamento avviene con la sola modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS.

1. Art.17 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per tutti gli altri Comuni del Veneto

- La CIGD è prevista per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ubicate nei restanti Comuni del Veneto nonché per i datori di lavoro privati che non hanno sede legale o unità produttive/operative in Veneto, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni del Veneto.
- Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
- L'accesso allo strumento avviene qualora i datori di lavoro privati sopra citati siano privi delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, ivi compreso l'accesso al FSBA secondo quanto previsto dall'Accordo interconfederale citato in premessa.
- In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lett. e), DPCM 8 marzo 2020, l'impresa deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (congedo ordinario e ferie 2019).
- L'accesso alla CIG in deroga è limitato ai soli casi di accertato pregiudizio in conseguenza degli effetti economici negativi determinati dall'emergenza sanitaria in corso e dalle ordinanze emanate dal Ministero della Salute d'intesa con le Regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6 e con il DPCM 8 marzo 2020.
- Il riconoscimento del trattamento è subordinato al rispetto della procedura sindacale-.
- La CIGD può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di un mese, pari a 30 giornate.
- I lavoratori per i quali viene chiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga devono risultare in forza presso i datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020.
- La concessione del trattamento avviene con la sola modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS.

2. Art.16 - Riconoscimento indennità lavoratori autonomi individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020

- Per i lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività d'impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2,



184cea7d



comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335) che svolgono attività lavorativa nel Comune individuato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché per i lavoratori autonomi residenti o domiciliati nello stesso Comune, è previsto il riconoscimento di un'indennità mensile pari a 500 euro per un periodo massimo di tre mesi parametrata all'effettivo periodo di sospensione.

- Gli interessati devono svolgere l'attività lavorativa o devono risultare residenti o domiciliati nel Comune individuato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 alla data del 23 febbraio 2020.

Art. 2

(Condizioni per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui ai punti 1. e 2.)

1. I datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla CIGD sono quelli per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015
2. I datori di lavoro privati esclusi dall'accesso alla CIGO e alla CIGS che possono accedere al solo assegno di solidarietà ex art. 31 del D.lgs. n. 148/2015, in quanto esclusi dalla possibilità di accesso all'assegno ordinario ex art. 30 del D.lgs. n.148/2015, accedono alla CIGD in alternativa al fondo di solidarietà, qualora la sospensione dell'attività ecceda il 60% delle ore teoriche lavorate, qualora non intervengano modifiche normative di allargamento del perimetro del FIS.
3. I datori di lavoro privati che occupano da 6 a 14 dipendenti per i quali il D.lgs n. 148/2015 prevede l'accesso al FIS con assegno di solidarietà possono accedere alla CIGD nel caso di reiezione da parte dell'INPS di una richiesta in tal senso.
4. Possono accedere alla CIGD, inoltre, i datori di lavoro privati che hanno esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al D.Lgs. n. 148/2015 e i datori di lavoro che, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato la procedura di CIGS, limitatamente al periodo che intercorre dal 23 febbraio 2020 alla data di decorrenza del trattamento in CIGS.
5. Possono altresì accedere alla CIGD i datori di lavoro privati che ricevono un provvedimento di reiezione alla domanda di CIG ordinaria o assegno ordinario FIS, presentata nei termini e motivata da accertato pregiudizio in conseguenza degli effetti economici negativi determinati dall'emergenza sanitaria in corso e dalle ordinanze emanate dal Ministero della Salute d'intesa con le Regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6.
6. Possono accedere alla CIGD anche i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati che dispongono ancora di ammortizzatori ordinari, ma che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di accesso agli stessi ove previsti (ad esempio lavoratori con una anzianità aziendale inferiore a 90 giorni).
7. Possono accedere alla cassa integrazione guadagni in deroga anche i datori di lavoro con unità produttive esterne al Veneto limitatamente ai lavoratori subordinati residenti o domiciliati in Veneto limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
8. La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di CIGD.



Art. 3
(Lavoratori beneficiari della CIGD di cui ai punti 1. e 2. dell'art. 1)

1. Possono beneficiare dell'integrazione salariale tutti i lavoratori (indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento) aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i datori di lavoro di cui ai punti 1. e 2. dell'art. 1 del presente Accordo:
- operai
 - impiegati
 - quadri
 - apprendisti
 - soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
 - lavoratori somministrati quando gli altri lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficino di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ordinari o in deroga per i propri dipendenti
 - lavoranti a domicilio monocommessa
 - lavoratori intermittenti nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei tre mesi precedenti
 - i lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell'anno precedente ovvero, se l'attività è iniziata in seguito, con riferimento alle giornate lavorate secondo la media dei tre mesi precedenti.

Art. 4
(Dispensa obbligo accordi sindacali per interventi di cui ai punti 1. e 3. dell'art. 1 del presente Accordo)

I datori di lavoro privati di cui al punto 1 e i lavoratori autonomi di cui al punto 3. dell'art. 1 sono dispensati dall'obbligo di sottoscrizione di apposito accordo sindacale.

Art. 5
(Accordo sindacale per datori di lavoro di cui al punto 2. dell'art. 1 del presente Accordo)

- I datori di lavoro di cui al punto 2. dell'art. 1 del presente Accordo, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020, possono accedere all'integrazione salariale previo accordo con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
- Procedura semplificata: informativa, anche per il tramite degli enti bilaterali, alle OO.SS. che attiva la procedura sindacale da esperire entro il termine di 5 giorni lavorativi, in mancanza della definizione il datore di lavoro può presentare l'istanza di CIGD allegando l'evidenza dell'informativa data alle OO.SS, fatta salva l'entrata in vigore di norme semplificatrici che trovano immediata applicazione dall'entrata in vigore delle stesse.
- L'informativa deve attestare l'esistenza di un pregiudizio per l'attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIGD.
- Il trattamento previsto nell'accordo sindacale non potrà superare la durata di un mese, pari a 30 giornate, a partire dal 23.02.2020, fino ad esaurimento delle giornate disponibili.

Art. 6
(Monitoraggio risorse finanziarie)

1. Con riguardo alle tre tipologie d'intervento previste ai punti 1.,2. e 3. dell'art. 1 del presente Accordo, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Regione.



184cea7d



1. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, il limite di spesa, la Regione non potrà emettere altri provvedimenti concessori

Art. 7
(Clausola finale)

1. Per le modalità e le procedure di presentazione delle richieste di CIGD e indennità lavoratori autonomi si rinvia ad un successivo Accordo tra le parti di approvazione di apposite Linee guida.
2. Nelle Linee Guida si dovrà prevedere che il decreto regionale autorizzatorio dei trattamenti sarà emanato solo a seguito della presentazione da parte del datore di lavoro, tramite CO Veneto, del consuntivo mensile delle giornate utilizzate.

le Organizzazioni Sindacali

le Associazioni Datoriali

L'Assessore alle politiche del lavoro

Elena Donazzan

